CODICE DI ACCESSO

al

Terminale di rigassificazione offshore

di

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

Indice

SEZIONE 1: INFORMAZIONI

Capitolo 1.1 - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1.1 Definizioni

Salvo che non sia disposto diversamente da una specifica Clausola, i seguenti termini in maiuscolo utilizzati nel Codice di Accesso avranno il significato attribuito di seguito:

ACQ: quantità contrattuale annua di GNL (espressa in m^3_{liq}), come specificata per ciascun Utente nel proprio Contratto di Capacità per un particolare Anno Termico, soggetta ad adeguamenti secondo quanto previsto in tale Contratto di Capacità e ridotta proporzionalmente con riferimento al primo e all'ultimo Anno Termico se il Periodo di Servizio non inizia il primo Giorno Gas di un Anno Termico o non termina l'ultimo Giorno Gas di un Anno Termico. La ACQ indica quindi anche la quantità di GNL che un Utente ha il diritto di avere rigassificata dal Terminale e consegnata presso il Punto di Interconnessione in tale Anno Termico in base ai Servizi forniti a tale Utente ai sensi del Contratto di Capacità;

Adeguamenti ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.2.1.6(c);

All Fast: momento in cui la Nave Metaniera si trova ormeggiata in sicurezza e allineata al Terminale, gli Spool Pieces sono stati installati a bordo e la Nave Metaniera è pronta a connettere i bracci di carico;

Allegati: allegati al Codice di Accesso;

Anno: periodo di tempo compreso tra le ore 00:00 del 1° gennaio di un anno solare e le ore 00:00 del 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo;

Anno Termico: periodo di tempo compreso tra le ore 06:00 del 1 ottobre e le ore 06:00 del 1 ottobre dell'anno solare immediatamente successivo;

Approdo: diritto, assegnato ad un Utente, di ormeggiare una Nave Metaniera al Terminale ai sensi del proprio Contratto di Capacità;

Armatore: qualsiasi persona (compreso qualsivoglia Richiedente o Utente) che gestisce e/o è tenuta a gestire e/o possiede una Nave Metaniera in base alla Legge Applicabile e/o a qualsiasi altra legge o regolamento applicabile;

Articolo: articolo del Contratto con Condizioni Specifiche;

Autorità Competente: qualsiasi organo legislativo, giudiziario, amministrativo o esecutivo della Repubblica Italiana o degli Stati Membri dell'Unione Europea, compresi, in via esemplificativa, (i) qualsiasi tribunale competente; (ii) qualsiasi agenzia, autorità, ispettorato, ministero, ministro, funzionario o ente pubblico locale, nazionale, o sopranazionale (indipendente o non), governativo, italiano o dell'Unione Europea; (iii) la Commissione Europea; (iv) l'Autorità Antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); (v) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; (vi) il MSE (Ministero per lo Sviluppo Economico); e (vii) le Autorità Marittime;

Autorità Marittime: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di porto di Livorno;

Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG): l'Autorità istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni, tra l'altro, di regolazione e controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas;

Autorizzazione: qualsiasi autorizzazione, approvazione, decisione, risoluzione, licenza, permesso, domanda o iscrizione necessaria ai sensi della Legge Applicabile per l'esercizio dei propri diritti e/o l'adempimento dei propri obblighi da parte di ciascuna Parte ai sensi del o in relazione al Contratto

di Capacità, al Manuali del Terminale e/o al Codice di Rete o in relazione alla costruzione, gestione o manutenzione del Terminale;

Avviso di Prontezza ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.8.1.3(a);

Avviso di Rilascio Slot Trimestrale ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.3.2.2(a);

Avviso di Risoluzione: comunicazione di risoluzione del Contratto di Capacità effettuata ai sensi del medesimo Contratto di Capacità, trasmessa da una delle Parti all'altra Parte;

Bcm: con riferimento al Gas, la quantità di Gas che in presenza di condizioni di riferimento standard (15°C e 1,01325 bar) occupa un volume di un miliardo di metri cubi;

Beneficiario ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.1.1.1;

Borrowing User ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.2.5.2(c);

Capacità Sottoscritta: diritto dell'Utente ad avvalersi dei Servizi ai sensi del Contratto di Capacità;

Capitolo: un capitolo del Codice di Accesso;

Cargo: quantità di GNL Scaricato o da Scaricare (espressa in m^3_{liq}) da una Nave Metaniera presso il Terminale;

Cargo Confermato ha il significato ad asso attribuito indicato nella Clausola 3.3.2.4(b);

Certificato di Assicurazione: certificato rilasciato da una compagnia di assicurazione/*broker* che riporta nel dettaglio, *inter alia*, con riferimento ad una polizza assicurativa (i) la data di efficacia, (ii) i rischi coperti dai termini di tale polizza, (iii) il limite di responsabilità e (iv) qualsiasi esclusione rilevante nella copertura assicurativa fornita;

Cessionario Autorizzato: Richiedente che soddisfa le Condizioni di Accesso alle condizioni richieste dal Contratto di Capacità al momento e alla data di efficacia di una Cessione Volontaria o di una Cessione di Slot Rilasciati, a seconda del caso;

Cessione di Slot Rilasciati ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.2.4.2;

Cessione: Cessione Volontaria o una Cessione di Slot Rilasciati, a seconda del caso;

Cessione Volontaria ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.2.3.1(a);

Clausola: clausola del presente Codice di Accesso;

Cliente: persona denominata come tale nel Contratto di Capacità;

Codice di Accesso: è il presente documento (compresi i relativi Allegati), adottato dal Gestore in conformità alla Legge Applicabile;

Codice di Rete SRG: codice di accesso di Snam Rete Gas (Codice di Rete) e qualsivoglia ulteriore disposizione riguardante la rete di SRG;

Collegio Arbitrale ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.4;

Comandante: qualunque ufficiale preposto alle funzioni di comando legalmente e debitamente nominato e in possesso dei requisiti necessari, designato quale responsabile della navigazione e della gestione di una Nave Metaniera o in sua assenza il suo vice comandante debitamente autorizzato;

Comitato di consultazione: comitato costituito dal Gestore ai sensi dell'articolo 5 della Delibera ARG/Gas n. 55/09 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

Comunicazione del Rilascio Annuale di Slot ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.3.1.6(a);

Comunicazione di Deferimento all'Esperto ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.3(a);

Comunicazione ETA ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.8.1.1(a);

Condizioni d'Uso ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 2.2.1.6(a);

Condizioni del Servizio ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 2.1.1;

Condizioni di Accesso ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.2.2;

Condizioni Meteorologiche Avverse: condizioni meteo-marine previste o rilevate presso il Terminale o tra il Terminale e il Punto di Imbarco Pilota che eccedano i limiti definiti nel Manuale Tecnico per l'operatività del Terminale e/o che siano imminenti e gravi o così persistenti e gravi da: (a) impedire o ritardare una Nave Metaniera (come definita in ciascun Contratto di Capacità) nel procedere all'affiancamento e all'ormeggio, alla Discarica, nel rimanere all'ormeggio o nell'obbligarla a disormeggiare, sulla base di uno o più dei seguenti parametri: (i) Leggi Applicabili, (ii) parere di un pilota, (iii) una decisione del Gestore o della Società Appaltatrice O&M sulla base delle limitazioni meteorologiche definite nel Manuale Tecnico o (iv) la decisione di qualsiasi Autorità Competente; o (b) per decisione del Comandante di tale Nave Metaniera (come definito in qualsiasi Contratto di Capacità) o del Responsabile del Terminale o del Gestore o di qualsiasi Autorità Competente, secondo la quale è pericoloso per tale Nave Metaniera (come definito in qualsiasi Contratto di Capacità) procedere all'ormeggio, attracco, alla Discarica o rimanere all'ormeggio o allontanarsi dal Terminale;

Conto di Garanzia ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.2.2.8(b);

Contratto Collegato ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.7(a);

Contratto di Accesso alla Rete: qualsiasi contratto concluso dal Gestore con SRG per consentire la Riconsegna del Gas secondo i termini e le condizioni stabiliti dai Contratti di Capacità;

Contratto di Capacità: Contratto di Foundation Capacity o Contratto di Capacità Slot, a seconda dei casi, stipulato tra il Gestore e l'Utente per la fornitura dei Servizi.;

Contratto di Capacità Slot: Contratto di Capacità concluso tra il Gestore e un Utente ai sensi della Clausola 3.2.4.2 in relazione ad una Cessione di Slot Rilasciati o Disponibili;

Contratto di Foundation Capacity: Contratto di Capacità concluso tra il Gestore e l'Utente ai sensi della Clausola 2.1.5 il cui modello è riportato nell'Allegato 3;

Controllata: ciascuna società direttamente o indirettamente controllata da un'altra società, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri (1) e (2) del codice civile;

Controstallia ha il significato ad esso attribuito in Clausola 3.8.3.4(e);

Controversia Connessa ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.7(b);

Controversia ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2;

Corrispettivi Mensili del Trasporto sulla Rete: sono i Corrispettivi Mensili Fissi della Rete, i Corrispettivi Mensili Variabili della Rete ed i corrispettivi calcolati ai sensi delle Clausole 5.2.1.7(a)(ii), 5.2.1.7(c) e 5.2.1.7(d);

Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.2.1.3;

Corrispettivi Mensili Fissi della Rete: corrispettivi calcolati ai sensi della Clausola 5.2.1.7(a)(i);

Corrispettivi Mensili Variabili del Terminale ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.2.1.4;

Corrispettivi Mensili Variabili della Rete: corrispettivi calcolati ai sensi della Clausola 5.2.1.7(b);

Data di Efficacia ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Capacità;

Data di Inizio delle Operazioni Commerciali; è la data in cui avviene la prima Discarica di GNL in conformità ad un Contratto di Capacità;

Data di Ricevimento ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.1(a);

Decisione dell'Esperto ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.3(d);

Decreto 93 ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 1.2.1(d);

Decreto: decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 relativo alla "Attuazione della direttiva n. 98/30CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo n. 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144 ";

Delibera 167/05: Delibera n. 167/05 dell'AEEG;

Direttiva Gas ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 1.2.1(a);

Discarica: operazioni tecniche (successive all'ormeggio di una Nave Metaniera presso il Terminale e alla messa in sicurezza degli impianti di ricezione) utilizzate per il trasferimento (nel caso di qualsiasi Utente) o la ricezione (nel caso del Gestore) del Cargo della Nave Metaniera nei serbatoi di stoccaggio del Terminale, secondo le procedure previste dal Manuale Tecnico, e **Scaricare**, **Scaricato** ed espressioni similari dovranno intendersi di conseguenza;

Domanda di Arbitrato ha il significato indicato nella Clausola 5.4.2.4;

Durata del Contratto ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Capacità;

Esperto ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.3;

ETA: data e ora prevista di arrivo di una Nave Metaniera presso il Punto di Imbarco Pilota;

EURIBOR: tasso percentuale annuo stabilito da (i) la Federazione delle Banche Europee per depositi in Euro per un periodo di sei (6) mesi, pubblicato alla pagina Reuters EURIBOR01 (o qualsiasi altra pagina che potrebbe sostituirla) alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del Giorno seguente alla data di scadenza del pagamento e aggiornato al tasso rilevato alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del primo Giorno di ogni Mese successivo; o (ii) qualora nessun tasso fosse disponibile ai sensi del punto (i) che precede, qualsiasi altro tasso alternativo che sarà determinato dal Gestore (secondo buona fede) e comunicato a tutti gli Utenti, e che sarà vincolante per tutte le Parti;

Euro: moneta unica degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno adottato o adottano tale moneta come propria valuta avente corso legale ai sensi della legislazione della Comunità Europea relativa all'Unione Economica e Monetaria;

Evento Rilevante ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.3.1.6;

Finanziatore del Terminale: ciascuna istituzione finanziaria o altra persona che concederà o si propone di concedere un finanziamento o un rifinanziamento per la progettazione, approvvigionamento, sviluppo, funzionamento, modifica e/o ampliamento del Terminale, e include gli agenti o amministratori di tali persone;

Finestra di Arrivo *(Scheduled Arrival Window*): è per un particolare Cargo o Slot di Discarica, un periodo di ventiquattro (24) ore che inizia alle ore 06:00 di un Giorno Gas indicato nel Programma Annuale delle Discariche per l'arrivo della Nave Metaniera che trasporta tale Cargo presso il Punto di Imbarco Pilota;

Forza Maggiore o Evento di Forza Maggiore ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.3.4.1;

Foundation Capacity: capacità di rigassificazione conferita ad inizio Anno Termico, ai sensi della Clausola 2.1.5;

Foundation Capacity Rilasciata: Foundation Capacity rilasciata da un Utente di Foundation Capacity al Gestore ed offerta da quest'ultimo ad Utenti e soggetti interessati ai sensi della Clausola 2.1.7;

FSRU: unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione di GNL e tutte le attrezzature aggiuntive installate sulla stessa dal Gestore con numero IMO 9253284, registrata con numero di bandiera italiana LI10153;

Garante: persona che fornisce o deve fornire una Garanzia del Credito Richiesta in conformità alla Clausola 3.1.1.3 o a qualsiasi altra disposizione del Contratto di Capacità diversa da qualsivoglia persona che fornisca la Garanzia del Credito Richiesta;

Garanzia Bancaria ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.1.1;

Garanzia del Credito Richiesta ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.1.1;

Garanzia di Società del Gruppo ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.1.1;

Gas dell'Utente: Gas risultante dalla rigassificazione del GNL dell'Utente o dal boil-off o altrimenti correlato con il GNL dell'Utente nel Terminale diverso dal Gas di proprietà del Gestore ai sensi della Clausola 3.4.2.1(d);

Gas Fuori Specifica: Gas che non è conforme alle Specifiche di Qualità del Gas definite nel Manuale Tecnico;

Gas: qualsiasi idrocarburo o miscela di idrocarburi e altri gas costituita essenzialmente da metano, che in presenza delle condizioni standard di riferimento (15°C e 1,01325 bar) è, o è in misura predominante, allo stato gassoso in conseguenza della rigassificazione o del boil-off del GNL;

Gestore: OLT Offshore LNG Toscana S.p.A (o suo avente causa);

Gigajoules o **GJ**: un miliardo (10^9) di Joules;

Giorno Gas: periodo di tempo di ventiquattro ore consecutive a partire dalle ore 06:00;

Giorno Lavorativo: Giorno in cui le banche svolgono normale attività nei confronti del pubblico a Livorno;

Giorno: periodo di ventiquattro (24) ore consecutive a partire dalla mezzanotte e **Giornaliero** dovrà intendersi di conseguenza;

GNL (acronimo di gas naturale liquefatto): Gas trasformato allo stato liquido ad una temperatura uguale o inferiore al suo punto di ebollizione e ad una pressione di circa 1 atmosfera;

GNL dell'Utente: tenuto conto di ogni cessione *in-tank* da parte degli Utenti, (i) il GNL che è stato consegnato al Terminale da o per conto dell'Utente, incluso il GNL non di proprietà dell'Utente, e Scaricato presso il Punto di Consegna fino a che tale GNL non sia allocato agli altri Utenti ai sensi della Clausola 3.2.5 e dell'Inter-User Agreement (ii) GNL che è stato allocato all'Utente ai sensi della Clausola 3.2.5 e dell'Inter-User Agreement;

GNL Fuori Specifica: GNL che non è conforme alle Specifiche di Qualità del GNL definite nel Manuale Tecnico;

Gruppo del Cliente: Utente e una Società del Gruppo del Cliente (che agisce in quanto tale ed escluso quando agisce in qualità di membro del Gruppo del Gestore), ed inoltre qualsiasi Nave Metaniera, ogni Armatore, ogni *shipmanager* e ogni *charterer* di tale Nave Metaniera e ogni controparte contrattuale dell'Utente (inclusi i rimorchiatori, i proprietari e gli operatori dei rimorchiatori, quando il rimorchiatore è noleggiato all'Utente) qualsiasi amministratore, dirigente, dipendente, agente e rappresentante di uno qualsiasi dei soggetti summenzionati;

Gruppo del Gestore: Gestore, qualsiasi Società del Gruppo del Gestore (che agisca in tale qualità, esclusi dunque i casi in cui agisca come Società del Gruppo del Cliente), la Società Appaltatrice O&M, gli altri Subappaltatori e qualsiasi amministratore, dirigente, dipendente, agente e rappresentante di uno qualsiasi dei precedenti;

Importo della Garanzia ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.1.1;

Importo Indicizzato ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 1.1.2(r);

Inadempimento del Cliente ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.3.2.1;

Inadempimento del Gestore ha il significato indicato nella Clausola 5.3.2.2;

Indice di Wobbe: il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore su base volumetrica, e la radice quadrata della sua densità relativa alle stesse specifiche condizioni di riferimento per la misurazione del Gas (298,15 gradi Kelvin, 15°C e una pressione assoluta di 101,325 kPa, 1,01325 bar)

Informazione Riservata ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.5.1(a);

Inter-User Agreement: contratto di cessione e acquisizione del GNL tra gli Utenti conforme al modello di contratto di cui all'Allegato 2;

ISO: International Organisation for Standardisation;

Ispezione di Sicurezza per il Test di Discarica (Unloading Test Safety Inspection): ispezione della Nave Metaniera effettuata discrezionalmente dal Gestore per verificare se il Comandante e l'equipaggio di tale Nave Metaniera applichino le procedure di interfaccia fra la Nave Metaniera ed il Terminale come stabilito nel ManualeTecnico;

Istituto di Credito Approvato: istituto di credito che goda di reputazione a livello internazionale e che possa incontrare l'approvazione del Gestore, il cui rating di debito *senior* a lungo termine non garantito sia pari o superiore ad almeno uno dei seguenti rating indicati dalle seguenti agenzie di rating: (a) BBB+ se indicato da S&P; (b) Baa1 se indicato da Moody's Investor; o (c) BBB+ se indicato da Fitch;

IVA: imposta sul valore aggiunto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni;

Joule o **J**: ha il significato attribuito al termine "SI unità di misura SI di calore J " come definito in ISO 80000-1:2009 "Quantità e unità - Parte 1: In generale";

Lavori Necessari ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 6.1.1(a);

Legge Applicabile: qualsiasi legge, direttiva, regolamento, decreto (legge o legislativo), decreto ministeriale o inter-ministeriale, ordinanza ministeriale o interministeriale, legislazione secondaria, delibere, testo unico, normativa emessa a livello locale, trattato, sentenza, ordinanza, decisione o in genere provvedimento amministrativo o giudiziale, avviso o ordine, presente o futuro, approvato o emanato da qualsiasi Autorità Competente ivi inclusi il Decreto e i Regolamenti Marittimi;

Lending User ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.2.5.4(a);

Limite Massimo Annuale ha il significato ad esso attribuito nella Clausola5.3.1.8(a)(ii);

Limite Massimo Evento Singolo ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.3.1.8(a)(i);

LLMC ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.3.1.3;

Lucro Cessante: mancato guadagno e/o ogni perdita o danno conseguente e/o indiretto in qualunque modo sorti;

m^3: con riferimento al GNL, è la quantità di GNL che occupa un volume di un metro cubo;

Manuale PSV ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 2.1.1(a);

Manuale SCE: procedure scritte che regolano il Sistema di Comunicazione Elettronico del Terminale, sviluppato, gestito e modificate dal Gestore ai sensi dei termini previsti dal Contratto di Capacità;

Manuale Tecnico: procedure scritte che regolano le operazioni marine e tecniche del Terminale, sviluppato, gestito e modificate dal Gestore;

Manuali del Terminale: procedure scritte che regolano le operazioni del Terminale sviluppate, aggiornate e modificate esclusivamente dal Gestore secondo le modalità previste nel Contratto di Capacità ed includono il Manuale del SCE e il Manuale Tecnico.

Membro dell'Unità di Coordinamento ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 4.2.1(a);

Mese Gas: periodo compreso tra le ore 06:00 del primo Giorno Gas di un mese di calendario e le ore 06:00 del primo Giorno Gas del mese di calendario successivo;

Mese: periodo di tempo compreso tra le ore 00:00 del primo Giorno di un mese di calendario e le ore 00:00 del primo Giorno del mese di calendario successivo, e **Mensile** dovrà intendersi di conseguenza;

Mese M: determinato Mese Gas di riferimento; **Mese M-1** significa il Mese Gas che precede di un Mese Gas il Mese M, e **Mese M-2** significa il Mese Gas che precede di due (2) Mesi Gas il Mese M; **Mese M+1** significa il Mese Gas successivo di un (1) Mese Gas al Mese M e **Mese M+2** significa il Mese Gas che segue di due (2) Mesi Gas il Mese M;

Moody's: Moody's Investor Services Limited (o i suoi successori);

MSE: Ministero per lo Sviluppo Economico Italiano, già Ministero delle Attività Produttive (MAP);

Mutamento del Regime Fiscale: qualsiasi modifica, successiva alla Data di Efficacia, relativa all'aliquota, al soggetto passivo, al presupposto o alla base imponibile, ovvero a qualsiasi disposizione di legge applicabile, che possa conseguire (i) all'introduzione o (a seconda del caso) eliminazione di una Tassa Applicabile, o ad una modifica dell'aliquota di una Tassa Applicabile; (ii) a modifiche di legge o degli orientamenti interpretativi resi pubblici dall'Amministrazione Finanziaria, e in generale dalle autorità fiscali, relativamente a qualsiasi Tassa Applicabile; o (iii) a qualsiasi altro cambiamento relativo al presupposto o alla base imponibile di qualsiasi Tassa Applicabile, in conseguenza dei quali eventi il Gestore: (a) è tenuto al pagamento o all'accantonamento di una Tassa Applicabile al cui pagamento o accantonamento non era tenuto al momento della Data di Efficacia; o (b) non è più tenuto al pagamento o all'accantonamento di una Tassa Applicabile dovuta alla Data di Efficacia;

Mutamento Normativo: qualsiasi dei seguenti casi, che si verifichi dopo la Data di Efficacia: (i) l'approvazione, l'entrata in vigore, l'adozione, la promulgazione, la stesura di qualsiasi Legge Applicabile o (indipendentemente dalla vigenza) di qualsiasi Standard Internazionale applicabile al Terminale, a qualsiasi Nave Metaniera o a qualsiasi Servizio; o (ii) l'emendamento, la modifica, la

nuova entrata in vigore o l'abrogazione o le modifiche di interpretazione o applicazione, di qualsiasi Legge Applicabile o (indipendentemente dalla vigenza) qualsiasi Standard Internazionale applicabile al Terminale, a qualsiasi Nave Metaniera o a qualsiasi Servizio, con esclusione di: (a) un Cambio del Regime Fiscale e (b) qualsiasi modifica ovvero cessazione, discrezionalmente operata dal Gestore, di un contratto tra il Gestore stesso ed una Autorità Competente quando tale modifica o cessazione non derivante da un evento o circostanza diversa che potrebbe costituire di per sé un Mutamento Normativo;

Nave Metaniera in Anticipo ha il significato ad esso attribuito nella Clausola3.8.2.1(c);

Nave Metaniera in Ritardo ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.8.2.1(b);

Nave Metaniera: qualsiasi nave metaniera, che un Utente ha provveduto a nominare o nominerà, che è stata approvata o che sarà approvata dal Gestore, utilizzata da tale Utente per la Discarica presso il Terminale in conformità alle procedure definite nel Manuale Tecnico;

Nomina di Riconsegna ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.4.1.2(d);

Norme sulla Perizia Tecnica dell'ICC - **Rules for Expertise of the ICC** ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.3(c);

Nota Informativa sul Cargo ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.8.1.2;

Notifica di Consegna Obbligatoria di GNL ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.5.4(a);

Notifica di Controversia ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.1(a);

Notifica di Rilascio di Slot Trimestrali: Slot di Discarica in relazione al prossimo Programma Trimestrale delle Discariche rilasciato ai sensi della Clausola 3.2.4.1;

Numero Massimo di Approdi Consentiti: numero Massimo di Approdi che il Richiedente ha diritto di utilizzare nel proprio Programma Annuale delle Discariche o Programma Trimestrale delle Discariche e calcolato come segue:

$$\text{Numero Massimo di Approdi Consentiti} = \frac{\text{ACQ } (m^3_{liq})}{107000\ (m^3_{liq})}$$

Massimo Stoccaggio Consentito ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.3.1.7(i);

Stoccaggio Minimo ha il significato indicato nella Clausola 3.5.3(a);

Utente con Stoccaggio Minimo ha il significato indicato nella Clausola 3.5.3(a);

Obbligo di Stoccaggio Minimo ha il significato indicato nella Clausola 3.4.1.4(b);

Obbligo di Fuel Gas ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.4.2.1(b);

Operatore Prudente e Ragionevole: persona che gestisce un'unità galleggiante *offshore* di rigassificazione e stoccaggio di GNL e che adotta un grado di perizia, diligenza, prudenza e previdenza e che opera in conformità a *standard*, pratiche, procedure e linee guida che sarebbero ragionevolmente e di norma tenuti e che sarebbero adottate da una persona competente ed esperta che svolge un'attività di natura simile a quelle previste nel Contratto di Capacità, e che opera nel rispetto di tutte le Leggi Applicabili e degli Standard Internazionali;

Pagamento delle Imposte ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.1.1.2;

Parte Interessata ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.1.1.1;

Parte Intimata ha il significato indicato nella Clausola 5.3.1.11(a);

Parte o Parti: Gestore e/o l'Utente, a seconda dei casi;

Parte Colpita ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.3.4.1(b);

Parte Richiedente ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.3.1.11(a);

Parti della Controversia Esistente ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.7(c);

Perdita significa:

(a) qualsiasi tariffa, costo e spesa, adeguatamente documentata (inclusa l'imposta sul valore aggiunto a meno che una Parte Indennizzata o altra persona interessata alla fine non si faccia carico del costo dell'imposta sul valore aggiunto - soggetto inciso) ragionevolmente sostenuto da una Parte Indennizzata compresa qualsiasi tariffa e spesa dei propri consulenti legali e altre spese sostenute in relazione all'istruttoria o alle difese in ogni giudizio, all'azione legale o ad altro procedimento;

(b) qualsiasi domanda giudiziale, responsabilità, danno e/o perdita, inclusi penali, multe o pagamenti o somme similari, sostenuti dalla parte indennizzata o da altra persona interessata; e

(c) gli interessi su qualsiasi importo scaduto dovuto alla parte indennizzata calcolati dalla data in cui era dovuto il pagamento di tali importi fino alla data di effettivo pagamento da parte della Parte Indennizzante a un tasso annuo pari all'EURIBOR più il 2%;

a condizione che la Perdita non includa qualsiasi Lucro Cessante, in qualunque modo sorto;

Periodo di Avviamento: periodo di 3 (tre) anni a partire dalla Data di Inizio delle Operazioni Commerciali;

Periodo di Riconsegna: periodo che ha inizio dalla prima Finestra di Arrivo in un Mese e si conclude con la prima Finestra di Arrivo del Mese successivo, ai sensi del Programma Annuale delle Discariche;

Periodo di Servizio ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Capacità;

Potere Calorifico Superiore: quantità di calore che si libera nell'aria nella combustione completa di una quantità specifica di gas, così che la pressione p^1 a cui avviene la reazione rimanga costante e tutti i prodotti della combustione siano riportati alla medesima temperatura specificata t^1 dei reagenti, tutti questi prodotti sono allo stato gassoso ad eccezione dell'acqua formatasi nella combustione che condensa allo stato liquido alla temperatura t^1. Quando la quantità di gas è espressa su base volumetrica, il potere calorifico è dato da $H\ v(t^1,V(t^2,p^2))$ dove t^2 e p^2 rappresentano le condizioni di riferimento misurate del volume gassoso. Le condizioni di riferimento sono le seguenti: $t^1= t^2 = 15°C$; e $p^1 = p^2 = 1{,}01325$ bar e rappresentano le condizioni *standard* per il volume espresso in sm^3;

Pretesa: le azioni, le perdite, le sanzioni, i costi, i danni, le spese, le responsabilità, i privilegi, le penali, le sentenze, i lodi arbitrali o i rimedi giudiziali e stragiudiziali di qualsivoglia genere e natura (inclusi i costi e le spese legali) inclusi quelli sostenuti o goduti dagli istanti, gli amministratori, gli aventi causa o i cessionari;

Prezzo dello Slot: prezzo pagabile dal Richiedente per lo Slot Rilasciato, Disponibile ovvero ceduto ai sensi della Clausola 3.2.3, stabilito in conformità alle relative disposizioni dell'AEEG e pubblicato dal Gestore;

Prezzo di Mercato Mensile: con riferimento a qualsiasi mese, il prezzo medio di chiusura del mercato del bilanciamento svolto da Snam Rete Gas (SRG), ed espresso in Eurocent/GJ, e pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) sulla Piattaforma Gas (P-Gas) o su una piattaforma che dovesse sostituirla, sottratti i costi di SRG per il trasporto dal Punto di Interconnessione al Punto di Scambio Virtuale (espresso in Eurocent/GJ);

Primo Regolamento Gas ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 1.2.1(e);

Procedura per la Verifica di Compatibilità ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 2.2.1.2;

Profilo di Riconsegna Base: profilo base di riconsegna da parte del Terminale del Gas del Cliente in un Giorno Gas, in GJ, in coerenza con la propria Capacità Sottoscritta, che sarà calcolato come segue:

$$\frac{\text{Capacità Sottoscritta del Cliente – Quota di Fuel Gas Spettante al Gestore}}{\text{Giorni Gas totali – Giorni Gas totali di Riduzione Programmata del Servizio}}$$

Profilo di Riconsegna Standard ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.4.1.1(a);

Programma Annuale delle Discariche ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.3.1.5;

Programma Annuale delle Nomine ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.3.1.1(a);

Programma Annuale di Discarica Preliminare ha il significato indicato nella Clausola 3.3.1.3(a);

Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.5.4(b);

Programma di Riduzione Programmata del Servizio: programma di Riduzione Programmata del Servizio che sarà elaborato dal Gestore per ogni Anno Termico ai sensi della Clausola 4.1.2;

Programma Trimestrale delle Nomine ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.3.2.1(a);

Programma Trimestrale delle Discariche ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.3.2.4;

Programma Trimestrale delle Discariche Preliminare ha il significato indicato nella Clausola 3.3.2.1(f);

Punto di Consegna: flangia del Terminale situata nel punto di connessione tra i bracci di carico del Terminale e gli Spool Pieces;

Punto di Imbarco Pilota: area in prossimità del Terminale da utilizzare per l'imbarco dei piloti sulle Navi Metaniere dirette verso il Terminale, le cui coordinate sono state stabilite dal Gestore in conformità alle istruzioni ricevute dalle Autorità Marittime;

Punto di Interconnessione: flangia del gasdotto situata sul fondale marino dopo la stazione (base delle condotte) SSIV (*Sub Sea Isolation Valve*) e dopo il tronchetto di collegamento del Terminale (*expansion spoo)* che collega il Terminale alla Rete;

Punto di Riconsegna: Punto di Scambio Virtuale della Rete;

Punto di Scambio Virtuale (PSV): punto di scambio virtuale situato tra i punti di ingresso e i punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, presso il quale gli utenti di tale rete possono scambiare e cedere il gas immesso nella rete ai sensi della Delibera AEEG n. 22 del 26 febbraio 2004 e successive delibere di attuazione;

Quota di Fuel Gas Spettante al Gestore ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.4.2.3;

Quota Percentuale di Capacità ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.4.2.2;

Quota Percentuale ha il significato ad essa attribuito nella Clausola 3.2.5.3(a);

Rating di Credito Richiesto: *rating* sul debito *senior* a lungo termine non garantito pari o superiore a uno dei seguenti *rating* indicati dalle seguenti agenzie di *rating*: (i) BBB+ se indicato da S&P; o (ii) Baa1 se indicato da Moody's;

Regolamenti Marittimi: regolamenti, provvedimenti amministrativi, atti e/o altre disposizioni, incluso il Regolamento di Sicurezza del Terminale, emanati dalle Autorità Marittime nella misura in cui questi siano relativi al funzionamento del Terminale e delle Navi Metaniere;

Responsabile del Terminale: persona fisica che ha la responsabilità per la gestione ordinaria delle operazioni del Terminale;

Responsabile dell'Unità di Coordinamento ha il significato indicato nella Clausola 4.2.1(c);

Rete: Rete di Trasporto Regionale e la Rete Nazionale dei Gasdotti come definite nel decreto del MICA 22 dicembre 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18, del 23 novembre 2001, e successive modifiche ed emendamenti, che, per chiarezza, comprende il gasdotto dal Punto di Interconnessione;

Richiedente: qualsiasi Utente o soggetto interessato che richieda al Gestore di ricevere i Servizi offerti dallo stesso;

Riduzione del Servizio Consentita ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.9.1;

Riduzione del Servizio non Programmata: riduzione o sospensione totale o parziale dei Servizi di Base non inclusi nel Programma di Riduzione del Servizio Prevista e non giustificata ai sensi del Contratto di Capacità;

Riduzione Programmata del Servizio: qualsiasi lavoro, ispezione, manutenzione, riparazione e modifica programmata che causa o potrebbe causare una riduzione o sospensione dei Servizi Continui eseguiti e/o da eseguire presso il Terminale ai sensi delle Clausole 4.1.1 e 4.1.2;

Riduzioni del Servizio ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.9.2;

Riscaldamento ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.5.4(c)(ii);

Stoccaggio dell'Utente: al momento della sua determinazione, la quantità di GNL (espressa in Sm^3 o GJ, a seconda dei casi) e Gas (espressa in Sm^3 o GJ,a seconda dei casi) nel Terminale che viene stoccata dal Gestore per conto dell'Utente, incluso il GNL dell'Utente e il Gas dell'Utente. Il calcolo dello Stoccaggio dell'Utente in termini energetici si basa sull'assunto che la composizione del GNL presente nei serbatoi e nei gasdotti del Terminale sia uguale alla composizione del Gas di *send out* al momento dell'ultima misurazione presso la stazione di misura per la riconsegna del Gas collocata nel Terminale direttamente presso il Punto di Interconnessione, come se lo spazio destinato al vapore nel serbatoio fosse riempito al 100% con metano;

Stoccaggio Operativo ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.5.3(b);

Società Controllante: società che controlla direttamente o indirettamente un'altra società ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), cod. civ;

S&P: Standard & Poor's Rating Services, una divisione di McGraw Hill Companies, Inc. (o suo successore);

Scadenza per la Nomina ha il significato ad esso attribuito dalla Clausola 3.4.1.2(a);

Seconda Direttiva Gas ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 1.2.1(c);

Servizi Continui ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 1.4.1.2(a);

Servizi di Riconsegna Continui ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.4.1.4(a);

Servizi di Riconsegna Interrompibili ha il significato indicato nella Clausola 1.4.1.3;

Servizi: Servizi Continui descritti nella Clausola 1.4.1.2 e/o i Servizi di Riconsegna Interrompibili descritti nella Clausola 1.4.1.3;

Sistema di Comunicazione Elettronico o SCE ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 1.5.1.1(b);

Sistema PSV: piattaforma elettronica per effettuare scambi/cessioni di gas presso il Punto di Scambio Virtuale, gestita da Snam Rete Gas e approvata dall'AEEG con delibera n. 22/04, come aggiornata. Questa piattaforma include la Bacheca e il PSV;

Slot Annuale Rilasciato: qualsiasi Slot di Discarica del successivo Programma Annuale delle Discariche rilasciato ai sensi della Clausola 3.2.4.1;

Slot di Discarica: Finestra di Arrivo e il corrispondente Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera assegnato o da assegnarsi a ciascun Utente in un Programma Annuale di Discarica, da intendersi quale periodo durante il quale è previsto che la Nave Metaniera dell'Utente arrivi presso il Punto di Imbarco Pilota, transiti verso il Terminale, riceva ed installi i bracci di carico e gli Spool Pieces, ormeggi, scarichi, si allontani dal Terminale e navighi a due (2) miglia nautiche dal Terminale;

Slot Disponibili: a seconda delle circostanze è la capacità di rigassificazione del Terminale associata allo Slot di Discarica, che non è stato assegnato dal Gestore all'inizio di ciascun Anno Termico ad Utenti di Foundation Capacity;

Slot Rilasciato: qualsivoglia Slot Rilasciato Annualmente o uno Slot Rilasciato Trimestralmente, a seconda del caso, rilasciato dall'Utente ai sensi della Clausola 3.2.4.1;

Sm^3: in relazione al gas, un metro cubo *standard*, vale a dire la quantità di gas che in condizioni di riferimento *standard* (298,15 gradi Kelvin, 15°C e una pressione assoluta di 101,325 kPa, 1,01325 bar) occupa un volume di un metro cubo;

Snam Rete Gas (SRG): la società Snam Rete Gas S.p.A.;

Società Appaltatrice O&M: società incaricata ed autorizzata dal Gestore a svolgere la gestione operativa e la manutenzione del Terminale ai sensi del Codice Internazionale per la Gestione della Sicurezza (*International Safety Management Code*) e di ISO 9001 e 14001;

Società del Gruppo: con riferimento ad ogni società, è ciascuna Società Controllante e ciascuna delle Società Controllate da quest'ultima;

Società di Certificazione Approvata: è la società RINA S.p.A. o altra società di certificazione scelta dal Gestore (facente parte dell'Associazione Internazionale delle Società di Classificazione (IACS) o, qualora tale associazione non esistesse più, qualsiasi altra associazione che svolga le medesime funzioni);

Soglia Minima per l'Inadempimento: importo pari alla somma della Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, degli Adeguamenti e dei Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete effettivamente fatturati all'Utente ai sensi del Contratto di Capacità dei due (2) Mesi interi precedenti, in relazione ai quali sono state emesse fatture al momento del calcolo della Soglia Minima per l'Inadempimento;

Specifiche del Terminale ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 1.3.1;

Specifiche di Qualità del Gas: requisiti relativi alle specifiche di qualità del Gas per il Punto di Interconnessione stabiliti nel Codice di Rete SRG (come emendati di volta in volta);

Specifiche di Qualità del GNL: specifiche di qualità del GNL per il Punto di Consegna definite nel Manuale Tecnico;

Spool Pieces: riduttori speciali, progettati e forniti dal Terminale, che debbono essere montati, dall'equipaggio della Nave Metaniera, sui collettori di sinistra della stessa al fine di consentire il collegamento e scollegamento sicuro e affidabile dei bracci di carico della FSRU in mare aperto;

Standard Internazionali: standard e pratiche vigenti ed applicabili a proprietà, progettazioni, alla dotazione di attrezzature, funzionamento o manutenzione delle navi metaniere o dei terminali di rigassificazione di GNL stabiliti dalle regole della società di rating RINA S.p.A. o altra Società di Certificazione Approvata, le convenzioni, le regole, i regolamenti e le linee guida definiti dalla International Maritime Organisation **(IMO –** Organizzazione Marittima Internazionale), dalla Oil Companies International Marine Forum (**OCIMF** – Forum Marittimo Internazionale delle Compagnie Petrolifere), dal Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié (**GIIGNL** – Gruppo Internazionale degli Importatori di Gas Naturale Liquefatto), Society of International Gas Tankers and Terminal Operators (**SIGTTO** – Società degli Operatori Internazionali di Terminali Gas e Gasiere) (o qualsiasi altro ente che dovesse venire a sostituirli), e qualsiasi altra agenzia o organizzazione riconosciuta a livello internazionale agli *standard* e pratiche dei quali è consuetudine che si conformino gli operatori internazionali di tali navi o terminali, fermo restando che nel caso di un conflitto tra una Legge Applicabile vincolante e uno *standard* o pratica a cui si fa riferimento nella presente definizione, prevarrà la Legge Applicabile e che nel caso di qualsiasi altro conflitto il Gestore deciderà secondo il criterio dell' Operatore Prudente e Ragionevole;

Subappaltatore ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 1.4.4;

Tariffa per il Servizio di Rigassificazione: Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale e Corrispettivi Mensili Variabili del Terminale;

Tassa Applicabile: qualsiasi tassa, imposta, tributo, dazio o altro onere di natura fiscale o tributaria dovuto, ora o in futuro, dal Gestore, o comunque applicabile al Gestore ai sensi della Legge Applicabile (senza possibilità di esercitare la rivalsa, ovvero di ottenere un indennizzo o rimborso), in relazione alla proprietà o alla gestione del Terminale, alla fornitura dei Servizi o che trovi titolo nell'esecuzione del Contratto di Capacità con esclusione: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES) (ovvero qualsiasi imposta di simile natura, calcolata sui profitti o sugli utili, che dovesse sostituire l'imposta sul reddito delle società); (ii) dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o imposta sulle vendite dovuta dall'Utente; (iii) di qualsiasi altra tassa, imposta, tributo, dazio o altro onere del quale l'Utente debba tenere indenne il Gestore ai sensi del Contratto di Capacità; e (iv) qualsiasi tassa, imposta, tributo, dazio o altro onere che sia di natura non rilevante e non ricorrente;

Tempo di Stallia Consentito al Terminale ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.8.3.4(a);

Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.8.3.4(c);

Tempo di Stallia Effettivo: per una particolare Nave Metaniera è il periodo di tempo dall'inizio del Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera o al Terminale, a seconda dei casi, fino:

(a) in relazione al Cliente, nel determinare se il Tempo di Stallia Effettivo ha superato il Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera, al momento in cui tutte le linee di scarico del GNL e le linee di ritorno del vapore sono state scollegate, gli Spool Pieces sono stati trasferiti al Terminale o alla nave rimorchiatrice di scorta e detta Nave Metaniera ha lasciato l'attracco ed è transitata a due (2) miglia nautiche dal Terminale;

(b) in relazione al Gestore, nel determinare se il Tempo di Stallia Effettivo ha superato il Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera, al momento in cui tutte le linee di scarico del GNL e le linee di ritorno vapore sono state disconnesse e la Nave Metaniera ha lasciato l'attracco;

Terminale: terminale *offshore*, inclusi la FSRU, le catene di ormeggio, gli ancoraggi, la condotta sottomarina e il relativo impianto, comprensivi di condotte e discendenti flessibili collegate al Punto di Interconnessione, situato approssimativamente ad una profondità marina di circa centoventi (120) metri nel Mar Ligure in acque territoriali italiane approssimativamente a una latitudine di 43º 38'40"N, e longitudine 09º 59'20"E a circa dodici (12) miglia nautiche da Livorno;

Terza Direttiva Gas ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 1.2.1(d);

Tolleranza di Riconsegna ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.9.1(h);

Trasferimento di Slot ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.2.4.2;

Tribunale Esistente ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.7(c);

Ullage: spazio che rimane disponibile sopra il livello del GNL nella cisterna per lo stoccaggio;

Utente di Slot Annuale Rilasciato: Richiedente che ha acquisito un qualsiasi Slot Annuale Rilasciato ai sensi delle Clausole 3.2.4.2 e 3.2.4.3;

Utente di Slot Rilasciato: Utente di Slot Annuale Rilasciato o Utente di Slot Trimestrale Rilasciato;

Utente di Slot Trimestrale Rilasciato: Richiedente che ha acquisito uno Slot Trimestrale Rilasciato ai sensi delle Clausole 3.2.4.2 e 3.2.4.3;

Utente di Foundation Capacity: Utente a cui è stata conferita la Foundation Capacity, ai sensi delle disposizioni di un Contratto di Capacità, per un periodo di uno o più Anni Termici;

Utente Prudente e Ragionevole: persona che consegna il GNL da trasportare via mare, che utilizza i Servizi previsti dal Contratto di Capacità, e/o consegna Gas da trasportare via gasdotto, che in ogni caso adotta un grado di perizia, diligenza, prudenza e previdenza operando nel rispetto di *standard*, pratiche, procedure e linee guida come sarebbe prevedibile si comportasse ragionevolmente e di norma una persona competente ed esperta che svolge un'attività di natura simile a quelle previste dal Contratto di Capacità, e che si conforma a tutte le Leggi Applicabili e agli Standard Internazionali;

Utente: qualsiasi soggetto a cui il Gestore presti i Servizi sulla base di un Contratto di Capacità;

Visita di Accettazione Finale: l'ispezione descritta nel Manuale Tecnico (LNG Carrier Approval & Vetting Procedures 3.3 – *Step* 3), che conferma l'accettazione della Nave Metaniera all'approdo del Terminale;

Zona di Interdizione: area entro due (2) miglia nautiche dal Terminale nella quale la navigazione di navi è proibita eccetto per le Navi Metaniere che transitano da e per il Terminale e altre navi che sono state autorizzate ad entrare e si conformino alle Leggi Applicabili.

1.1.2 Interpretazione

Nel Codice di Accesso:

(a) i riferimenti alle "persone" includono persone fisiche, persone giuridiche (ovunque costituite) e associazioni prive di personalità giuridica, *partnership* (società di persone), *trust* o qualsiasi altro soggetto giuridico, comprese le autorità governative;

(b) "ivi compreso" e "incluso" devono essere interpretati "senza limitazioni";

(c) "per esempio" deve essere inteso senza limitazioni;

(d) fatta eccezione per i casi in cui venga fatto riferimento a norme del diritto italiano, le rubriche delle clausole non avranno rilevanza nell'interpretazione delle medesime;

(e) i termini usati al maschile fanno riferimento anche al femminile e viceversa;

(f) i termini usati al singolare fanno riferimento anche al plurale e viceversa;

(g) il riferimento alla “mera discrezionalità” comporta che l’opinione o decisione sia rimessa alla mera discrezionalità di una determinata parte; opinione che non potrà essere contestata in un procedimento giudiziale o arbitrale e non potrà far sorgere alcuna responsabilità in capo alla Parte che ha esercitato tale discrezionalità;

(h) i riferimenti alle disposizioni di legge sono riferimenti alle disposizioni come modificate o reintrodotte o a come la loro applicazione è di volta in volta modificata da altre disposizioni;

(i) ogni riferimento a un termine di legge italiano per qualsiasi azione, rimedio, procedimento giudiziale, documento legale, *status*, autorità giudiziaria, questione o concetto legale o ufficiale, con riferimento a qualsiasi giurisdizione diversa da quella italiana, dovrà essere inteso come un riferimento al termine analogo in tale giurisdizione;

(j) nei riferimenti relativi al calcolo di periodi di tempo:

(i) “da” significa a partire da e incluso; e

(ii) “fino” o “a” significa fino a e incluso;

(k) i riferimenti ad un soggetto devono intendersi anche come riferimenti ai suoi aventi causa, e a cessionari autorizzati;

(l) salva contraria indicazione, qualsiasi riferimento orario è da intendersi come riferimento all’ora italiana;

(m) i riferimenti al Contratto di Capacità e al Codice di Accesso indicano il Contratto di Capacità e al Codice di Accesso come eventualmente modificati in conformità a quanto previsto nel presente Codice di Accesso;

(n) i riferimenti a contratti o documenti indicano quei contratti e documenti di volta in volta modificati secondo quanto stabilito nelle loro clausole;

(o) il riferimento a “ragionevoli sforzi” indica gli sforzi che nel tentativo di raggiungere un risultato una persona prudente e ragionevole (c.d. “buon padre di famiglia”) farebbe in circostanze simili per raggiungere tale risultato nei tempi previsti dal Contratto di Capacità, avendo in buona fede tenuto in considerazione gli interessi dell’altra Parte, a condizione che l’impegno a fare sforzi ragionevoli non richieda che una Parte intraprenda azioni che potrebbero comportare un significativo peggioramento nell’assetto economico derivante per tale Parte dal Contratto di Capacità;

(p) i riferimenti a comunicazioni, avvisi o informative effettuate da una Parte indicano qualsiasi comunicazione, avviso o informativa effettuata per iscritto ai sensi della Clausola 5.4.6;

(q) il Codice di Accesso e tutti i Contratti di Capacità saranno redatti e sottoscritti in lingua italiana, che sarà considerata l’unica lingua ufficiale e vincolante e la versione italiana sarà la sola a cui fare riferimento nell’interpretazione del Codice di Accesso e di ciascuno dei Contratti di Capacità.

(r) quando una clausola del Contratto di Capacità richiede che una somma sia “indicizzata”, tale somma deve essere incrementata sulla base degli indici di inflazione ISTAT (come pubblicati per il mese nel quale cade l’inizio delle Operazioni Commerciali) resi noti nel mese immediatamente precedente al calcolo cui si fa riferimento nel Contratto di Capacità.

Capitolo 1.2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.2.1 Normativa comunitaria del mercato del gas

(a) La Direttiva UE 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (**Direttiva Gas**), relativa alle regole comuni per il mercato interno del gas naturale ha introdotto per la prima volta una regolamentazione a livello europeo e italiano in materia di rigassificazione del GNL.

(b) Tale regolamentazione ha avviato un processo di progressiva liberalizzazione del settore con l’obiettivo di creare un mercato unico europeo del gas naturale, garantendo allo stesso tempo le condizioni paritarie e un trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.

(c) Nel giugno 2003, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva UE 2003/55/EC (**Seconda Direttiva Gas**), anch’essa relativa alle regole comuni per il mercato interno del gas naturale, che abrogava la Direttiva UE 98/30/CE.

(d) Il 13 Luglio 2009 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva UE 2009/73/EC (**Terza Direttiva Gas**) relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale**.** L’Italia ha attuato la Terza direttiva Gas con il Decreto Legislativo 1 giugno 2011 n. 93 (**Decreto 93**).

(e) Il Regolamento (CE) N. 1775/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 definisce le condizioni per l’accesso alle reti di trasporto del gas naturale (il **Primo Regolamento Gas**).

(f) Il 13 luglio 2009 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (EC) n. 715/2009, relativo alle nuove condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, abrogando il Primo Regolamento Gas. La decisione della Commissione Europea del 10 novembre 2010 ha poi modificato il Capitolo 3 dell’Allegato I del Regolamento (EC) n. 715/2009.

1.2.2 Normativa italiana del mercato del gas

(a) La Direttiva Gas è stata attuata in Italia con il Decreto n. 164 del 23 maggio 2000 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ai sensi della legge 17 maggio 1999 n. 144.

(b) Il Decreto ha introdotto le regole che definiscono le procedure e la tempistica per il processo di liberalizzazione previsto dalla Direttiva Gas, individuando e definendo i ruoli dei diversi segmenti della filiera del gas naturale, quali: importazione, lavorazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, stoccaggio, rigassificazione, distribuzione e vendita.

(c) Con riferimento all’attività di rigassificazione, il Decreto disciplina *inter alia*:

  (i) gli impianti GNL;

  (ii) le importazioni del GNL in Italia; e

  (iii) l’obbligo di chi gestisce terminali di GNL di adottare, secondo una specifica Risoluzione dell’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995 n. 481, un codice di rigassificazione per l’accesso ai terminali (articolo 24, comma 5).

(d) Con Decreto Ministeriale del 27 marzo 2001, il MSE ha stabilito la “Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea”, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto. Successivamente, tale decreto è stato modificato in parte dal decreto MSE del 2 agosto 2011, concernente “Aggiornamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93”.

(e) Con il Decreto 93, l'Italia ha attuato la Terza Direttiva Gas. Il Decreto 93 (entrato in vigore il 29 giugno 2011) ha modificato varie parti del Decreto, semplificando le procedure di autorizzazione all'importazione del gas e ponendo l'accento sull'importanza dei principi di trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione di capacità dei terminali GNL.

1.2.3 Delibere dell'AEEG rilevanti ai fini del Codice di Accesso

(a) Delibera n. 120/01 - Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e per la distribuzione del gas naturale e per l'uso dei terminali GNL;

(b) Delibera n. 193/01 - Disposizioni riguardanti le tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale e per l'uso dei terminali GNL in attuazione della delibera n. 120/01 del 30 maggio 2001;

(c) Delibera n. 91/02 - Regolamentazione del diritto di allocazione ai sensi dell'art. 27, comma 2, della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel caso di costruzione di nuovi terminali e ampliamento di quelli esistenti;

(d) Delibera n. 137/02 – Adozione delle garanzie per l'accesso libero al servizio di trasporto del gas naturale e regole per la preparazione dei Codici di Accesso alla Rete;

(e) Delibera n. 146/02 – Disposizioni relative alle tariffe per il trasporto e la spedizione di gas naturale, per l'attuazione della Risoluzione n. 120/01 datata 30 maggio 2001;

(f) Delibera n. 90/03 – Modifica della deliberazione dell'AEEG 15 maggio 2002, n. 91/02 in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

(g) Delibera n. 113/03 – Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'AEEG 30 maggio 2001, n. 120/01 in materia di rigassificazione di GNL;

(h) Delibera n. 141/04 – Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 in materia di rigassificazione di GNL;

(i) Delibera n. 52/05 – Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di GNL per il secondo periodo di regolazione;

(j) Delibera n. 167/05 –Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione;

(k) Delibera n. 178/05 – Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione;

(l) Delibera n. 185/05 – Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge 14 novembre 1995, n. 481;

(m) Delibera n. 168/06 – Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali è stata rilasciata una esenzione e per l'assegnazione delle capacità residue, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 28 aprile 2006;

(n) Delibera n. 327/07 – Modifica dell'articolo 8 della deliberazione dell'Autorità 168/06;

(o) Delibera n. 92/08 – Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alle deliberazioni n. 166/05 e n. 11/07;

(p) Delibera n. 111/08 – Disposizioni urgenti in materia di conferimenti presso i punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi ai terminali di rigassificazione e integrazioni alla delibera dell'AEEG del 17 luglio 2002, n. 137/02;

(q) Delibera n. 55/09 – Norme per l'adozione e l'aggiornamento dei codici di rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei relativi Comitati di consultazione;

(r) Delibera n. 54/10 - Modifica dell'articolo 11 della deliberazione dell'AEEG 1 agosto 2005, n. 167/05 in materia di disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione;

(s) Delibera n. 150/2012/R/gas - Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di GNL, per il quarto periodo di regolazione;

(t) Delibera n. 188/2012/E/com - Approvazione della disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93);

(u) Delibera n. 237/2012/R/gas - Proroga dei criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione per il periodo transitorio ottobre 2012-dicembre 2013;

(v) Delibera n. 224/2013/R/gas - Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di regolazione tariffaria e di accesso al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione relativa a terminali di GNL;

(w) Delibera n. 272/2013/R/gas - Criteri di regolazione tariffaria e di accesso relativi al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione relativa a terminali di GNL;

(x) Delibera n. 84/2013/R/gas - Razionalizzazione degli obblighi informativi disciplinati nell'ambito delle garanzie di libero accesso ai servizi di trasporto, stoccaggio e rigassificazione.

Capitolo 1.3 - DESCRIZIONE DEL TERMINALE

1.3.1 Descrizione generale

Il Terminale, costituito da una nave metaniera esistente di tipo “Moss” (la *ex* “Golar Frost”) convertita in un terminale galleggiante, è ubicato a 12 miglia nautiche al largo del litorale tra Livorno e Pisa, in Toscana, Italia. Le coordinate geografiche del Terminale sono 43°38’40”N 09° 59’20”E (Gauss Boaga Datum Roma). La profondità del fondale marino è di circa 120 metri. Il Terminale è collegato al litorale tramite una condotta di 32" di diametro, costruita ed operata da SRG.

Le specifiche tecniche del Terminale sono le seguenti:

Dislocamento	120,000 tonnellate metriche
Lunghezza fuori tutto	310 m
Stazza lorda Stazza netta	117,916 tonnellate metriche 35,364 tonnellate metriche
Larghezza massima	49 m
Pescaggio (zavorra) Pescaggio (pieno carico)	10.78 m 12.30 m

Le principali funzioni del terminale sono (**Specifiche del Terminale**):

i) Ricezione e ormeggio delle Navi Metaniere e ricezione del GNL;

ii) Stoccaggio;

iii) Gestione del Boil off gas (BOG);

iv) Rigassificazione;

v) Correzione dell’indice Wobbe;

vi) Esportazione di gas conforme alle specifiche di qualità nella rete SRG;

vii) Servizi Ausiliari;

viii) Sistema di controllo e sicurezza.

i) Ricezione, ormeggio e discarica delle Navi metaniere

Il sistema di gestione del GNL a bordo del Terminale è progettato per ricevere il GNL dalle Navi Metaniere con una capacità compresa tra 65.000 m^3 e 138.000 m^3. Il GNL proveniente dalle Navi Metaniere è Scaricato nei serbatoi di stoccaggio del Terminale. La portata massima di Discarica è pari a 12.000m^3/hr. Il tempo totale necessario per la consegna del GNL, comprese le operazioni di ormeggio e di allontanamento dall’ormeggio, può essere stimato in circa 24 ore alla portata di scarico massima per le Navi Metaniere più grandi.

Il GNL viene trasferito mediante tre bracci di carico da 16” a bordo del Terminale e un quarto braccio viene utilizzato per mantenere il bilanciamento del vapore nella Nave Metaniera facendo tornare alla Nave Metaniera il BOG generato nei serbatoi di stoccaggio del Terminale. Sono disponibili i seguenti bracci:

- 2 per il liquido;
- 1 per il vapore, e
- 1 ibrido (liquido/vapore).

Il braccio ibrido viene utilizzato per caricare il GNL nel Terminale in condizioni normali e può essere utilizzato per il ritorno del vapore BOG in caso di anomalia di funzionamento del braccio di ritorno del vapore.

ii) Stoccaggio

Il Terminale presenta quattro serbatoi di contenimento di GNL di tipo sferico Moss®. Ogni serbatoio ha un diametro di circa 40 metri. La capacità di stoccaggio lorda è pari a 135.000 m^3. Ogni serbatoio di stoccaggio è provvisto di una pompa di GNL ubicata all’interno di ciascun serbatoio, che trasferisce il GNL al modulo di rigassificazione. Questa pompa è retrattile e installata all'interno di una struttura tubolare dedicata alla pompa stessa. Inoltre, una pompa del carico esistente, con una capacità maggiore, rimarrà in ciascuno dei serbatoi di stoccaggio. Queste pompe sono a disposizione per trasferire il liquido da un serbatoio all’altro in caso di necessità operative. Il GNL è stoccato nei serbatoi ad una temperatura di circa -161 °C e ad una pressione di 0.25 barg.

iii) Recupero Boil-Off Gas

Il BOG è generato nei serbatoi di GNL in conseguenza a:

- ingresso di calore attraverso le pareti dei serbatoi di stoccaggio;
- GNL surriscaldato che si genera nei serbatoi di stoccaggio durante lo scarico della Nave Metaniera, a causa del calore generato dalle pompe del carico della Nave Metaniera e l’ingresso di calore attraverso i bracci di carico, linee/manicotti di carico. Lo sviluppo aggiuntivo di BOG si può verificare se la pressione del vapore del GNL caricato è maggiore rispetto alla pressione di esercizio del serbatoio di stoccaggio del Terminale; e
- Spiazzamento dei vapori dalle cisterne a causa dell'innalzamento del livello del liquido durante la caricazione.

Il BOG generato viene raccolto nel collettore del BOG da cui può essere convogliato verso:

- la Nave Metaniera per mezzo del braccio di ritorno del vapore (durante lo Scarico);
- l’impianto per l'utilizzo del Gas come combustibile;
- il ricondensatore per mezzo del compressore del BOG e
- l’atmosfera attraverso la torcia fredda in situazioni di emergenza.

iv) Rigassificazione

Il GNL pressurizzato viene convogliato dalle pompe di spinta a tre vaporizzatori IFV (Intermediate Fluid Vaporiser) di tipo Tri-Ex. Il GNL sarà vaporizzato in un processo ciclico con propano come fluido intermedio. Nel primo scambiatore di calore, il GNL sarà vaporizzato su vapore di propano, che condenserà. Un secondo scambiatore di calore vaporizzerà il propano condensato con il calore dell’acqua di mare. In un terzo scambiatore di calore, il gas naturale sarà surriscaldato con acqua di

mare. Durante il normale funzionamento, i tre vaporizzatori saranno attivi simultaneamente. Ogni vaporizzatore avrà una capacità di progetto pari a 150 tonnellate orarie, offrendo una capacità di riconsegna del Gas di picco per il Terminale pari a 450 tonnellate orarie. Al di sotto della capacità di *send out* prevista, il Terminale è progettato per avere una modalità "*stand by*" che permette al Terminale di rimanere nelle condizioni di temperatura operative con un *send-out* ridotto e costante di circa 10 tonnellate all'ora. Il Terminale possiede una capacità di rigassificazione autorizzata pari a 3,75 Bcm/anno.

v) Correzione dell'indice Wobbe

Se la qualità del GNL non soddisfa i i requisiti minimi per l'accettazione da parte della Rete a causa delle limitazioni derivanti dal Potere Calorifico Superiore e dall'Indice di Wobbe, sarà iniettato dell'azoto a bassa pressione nell'ingresso del gas nel ricondensatore. L'azoto per l'iniezione Wobbe è generato da un impianto di generazione azoto dedicato allo scopo. Il sistema di correzione dell'Indice di Wobbe è dimensionato per produrre fino a 10.400 Sm^3/h di azoto.

v) Esportazione di gas conforme alle specifiche di qualità nella rete SRG

A seguito della vaporizzazione, il Gas naturale sarà convogliato verso una stazione di misurazione fiscale, che prevede sistemi di misurazione ultrasonica del flusso e un sistema di protezione ad alta integrazione di pressione (HIPPS). A valle dell'HIPPS, il Gas riconsegnato viene convogliato in un condotto sottomarino attraverso una torretta e due condotte flessibili. La torretta è provvista di un giunto che consente una rotazione del Terminale di 360°. Una stazione SSIV (valvola di intercettazione di fondo) è installata in corrispondenza del collegamento tra le condotte flessibili (risers) e il condotto di esportazione, che consente l'isolamento in caso di emergenza.

vi) Servizi Ausiliari

Due nuovi generatori alimentano l'impianto a vapore nella sala macchine. Linee aggiuntive di scarico del vapore dei turbogeneratori si collegano all'ingresso di vapore in cima al condensatore principale. L'impianto originale a vapore presenta due caldaie a vapore a doppia alimentazione che possono bruciare Gas combustibile (BOG dai serbatoi di GNL o gas dai vaporizzatori) o gasolio marino. Ogni caldaia presenta una capacità di emissione di vapore pari a 55 t/h di vapore surriscaldato a 62 bar g e 510ºC.

Il Terminale genera l'energia necessaria utilizzando turbogeneratori a vapore e non importerà energia elettrica dalla rete elettrica nazionale. L'impianto di generazione dell'energia elettrica, installato nell'area della sala macchine, è composto da tre gruppi di generatori da 3,35 MW (due turbogeneratori a vapore e un gruppo di generatori azionato a diesel), che saranno utilizzati come sistema ausiliario di riserva. Un gruppo aggiuntivo di due nuovi turbogeneratori a vapore da 10 MW sarà utilizzato come sorgente principale di generazione di energia elettrica.

vii) Sistemi di controllo e sicurezza

La rigassificazione del GNL è controllata da remoto da una centrale di controllo centralizzato con un sistema automatico. Questo sistema è diviso in due (2) sottosistemi:

- Sistema di controllo distribuito (DCS) la cui funzione sta nell'acquisizione, elaborazione e regolazione dei parametri di processo e monitoraggio dell'impianto;

- Sistema di blocco in caso di emergenza (ESD) la cui funzione sta nell'esecuzione delle sequenze di avvio, arresto e blocco delle apparecchiature dell'impianto e e di predisporre automaticamente l'impianto in una condizione di sicurezza predefinita, in caso di emergenza.

Il Gestore dovrà, per tutta la durata del Periodo di Gestione, gestire e provvedere alla manutenzione del Terminale in conformità agli *standard* propri di un Operatore Prudente e Ragionevole.

1.3.2 La capacità di rigassificazione del Terminale

La capacità di rigassificazione del Terminale è determinata considerando i vincoli tecnici, ambientali ed operativi, in relazione al numero e la durata degli Approdi, la capacità di stoccaggio, la capacità di *send-out* e la capacità disponibile al Punto di Interconnessione.

Il Terminale sarà gestito con una capacità di rigassificazione autorizzata pari a 3,75 Bcm/anno. Detta capacità corrisponde alla capacità di progetto in normali condizioni di operatività, senza considerare le limitazioni operative e le limitazioni della rete operata da SRG. Nel determinare la capacità di rigassificazione del Terminale devono essere considerati i seguenti valori:

(a) **capacità di Discarica**: la capacità di discarica in un determinato periodo di riferimento (es. Anno Termico) delle operazioni presso il Terminale è definita considerando:

(i) il numero massimo di Approdi;

(ii) la quantità di GNL scaricato dalla Nave Metaniera in ciascun Approdo, anche considerando la qualità del GNL;

capacità *send-out*: la capacità di *send-out* dipende, *inter alia,* dalla disponibilità di ciascuna apparecchiatura, dal GNL consumato come carburante , dalle Riduzioni Programmate del Servizio, dalla densità del GNL e da eventuali vincoli imposti dalla Rete collegata al Terminale.

Tutte le prestazioni relative o comunque connesse ai Servizi prestati dal Terminale indicati nel presente Codice di Accesso potranno subire modifiche e/o variazioni nel corso del Periodo di Avviamento. La capacità annuale e le prestazioni definite dopo tale periodo saranno da considerarsi definitive e saranno offerte dal Gestore nei successivi Anni Termici.

1.3.3 Manuali del Terminale

Il Cliente e il Gestore dovranno conformarsi in ogni momento, e il Gestore dovrà provvedere affinché i Subappaltatori si conformino, alle disposizioni contenute nei Manuali del Terminale, compreso il il Manuale SCE e il Manuale Tecnico, salvo che taluna di queste disposizioni sia in conflitto con il diritto o la legge applicabile, con il Contratto di Capacità e/o gli Standard Internazionali. Il Cliente deve altresì provvedere che le Navi Metaniere e gli Armatori si conformino al Manuale Tecnico, salvo che taluna di queste disposizioni sia in conflitto con il la Legge Applicabile, con il Contratto di Capacità e/o gli Standard Internazionali.

Localizzazione del Terminale FSRU Toscana

(Fig.1)

(Fig. 2)

Coordinate FSRU Toscana :	**43° 38' 40" N** **09° 59' 20" E**

Capitolo 1.4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1.4.1 Servizi

1.4.1.1 Servizi in generale

Il Gestore dovrà fornire al Cliente i Servizi definiti di seguito nelle Clausole 1.4.1.2 e 1.4.1.3 secondo i termini e le condizioni stabiliti nel presente Codice di Accesso e in conformità con quanto previsto nei Manuali del Terminale.

1.4.1.2 Servizi Continui

(a) Durante il Periodo di Servizio, fatto salvo quanto previsto, a titolo esemplificativo, nei casi di Condizioni Meteorologiche Avverse, Eventi di Forza Maggiore, ragioni di sicurezza, etc, il Gestore fornirà al Cliente i seguenti servizi continui (**Servizi Continui**):

(i) fornitura del numero di Approdi previsto dal Contratto di Capacità del Cliente al fine di permettere al Cliente di consegnare il GNL al Terminale;

(ii) accesso per l'attracco al Terminale per ricevere ed effettuare la Discarica delle Navi Metaniere accettate ai sensi del Capitolo 2.2;

(iii) disponibilità dell'equipaggio della FSRU per l'ormeggio della Nave Metaniera esclusivamente alla FSRU;

(iv) ricezione di un Cargo Scaricato da una Nave Metaniera durante uno Slot di Discarica;

(v) stoccaggio del GNL del Cliente nel Terminale solo nella misura in cui ciò sia consentito ai sensi del Contratto di Capacità;

(vi) fornitura di Servizi di Riconsegna Continui, consegna del gas alla Rete e al Punto di Riconsegna;

(vii) riconsegna del Gas al Punto di Interconnessione, per il successivo trasporto da parte di SRG al Punto di Riconsegna;

(viii) servizi di iniezione di azoto per la correzione dell'Indice Wobbe;

(ix) servizi di misura ed analisi di qualità del GNL e Gas, conformemente al Manuale Tecnico;

(x) servizi amministrativi che il Gestore ha l'obbligo di offrire ai sensi del Contratto di Capacità; e

(xi) tutti i servizi di programmazione, amministrazione e di altra natura connessi ai Servizi descritti nelle precedenti Clausole 1.4.1.2(a)(i) - (x) *supra*.

(b) I Servizi Continui non includono, *inter alia*, servizi di rimorchio, di pilotaggio, navi di scorta o di controllo (con l'eccezione della nave guardiana), smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura provenienti dalle Navi Metaniere, il pagamento dei costi d'illuminazione, la zavorra per la Nave Metaniera, i servizi di rifornimento, la fornitura di acqua corrente, l'accompagnamento a terra dell'equipaggio della Nave Metaniera, il personale portuale addetto alle manovre di attracco e di ormeggio (se obbligatorio), servizi indipendenti di controllo dei cargo (cargo surveyor), qualsiasi tassa dovuta alle Autorità Marittime o altra tassa, l'attività di controllo delle condizioni delle navi o gli oneri portuali. Tutte le navi rimorchiatrici sono da considerarsi al servizio della Nave Metaniera. Se obbligatorio, sarà messo a disposizione il personale di porto addetto alle manovre di ormeggio i cui costi e le cui spese saranno ad esclusivo carico del Cliente.

1.4.1.3 Servizi di Riconsegna Interrompibili

Per ogni Giorno Gas del Periodo di Servizio, il Gestore può mettere a disposizione degli Utenti:

(a) i Servizi di Riconsegna Continui non utilizzati (come previsto da tutti i Contratti di Capacità) di qualunque Utente; e/o

(b) la capacità disponibile, in eccesso di quella di rigassificazione necessaria per la fornitura dei Servizi di Riconsegna Continui, su base interrompibile ai sensi della Clausola 3.4.1.5(c) (**Servizi di Riconsegna Interrompibili**). Il Gestore può interrompere qualsiasi Servizio di Riconsegna Interrompibile reso disponibile agli Utenti in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione e il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità derivante o correlata a tale interruzione.

1.4.1.4 Altri servizi

Fermo quanto previsto nella Clausola 1.4.2, il Gestore ha la facoltà di fornire al Cliente tali servizi aggiuntivi che rientrino nelle capacità del Terminale. Il Gestore non ha alcun obbligo di acconsentire a fornire alcun servizi aggiuntivo.

1.4.1.5 Sicurezza delle Operazioni

Il Terminale opererà in rigorosa conformità a tutte le regole e procedure operative e di sicurezza, applicabili al Gestore e a tutti gli Standard Internazionali e Leggi Applicabili.

1.4.1.6 Direttive del Responsabile del Terminale

Il Cliente sarà vincolato e si conformerà immediatamente a, nonché sarà tenuto a far rispettare ad ogni membro del Gruppo dei Clienti, qualsiasi istruzione e/o ordine relativo a questioni ambientali e/o di sicurezza di qualsiasi natura presso il Terminale e/o entro la Zona di Interdizione emanato dal Responsabile del Terminale.

1.4.1.7 Assenza del diritto ai Servizi Make-Up

Laddove il Cliente non utilizzi in tutto o in parte i Servizi resi disponibili dal Gestore (incluso il caso in cui la Forza Maggiore causi o si risolva nell'impossibilità per il Cliente di utilizzare i Servizi), il Cliente non avrà diritto a un ammontare equivalente di Servizi in un momento successivo in luogo di tali Servizi inutilizzati o non forniti**.**

1.4.2 Non Discriminazione

Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi Applicabili, il Gestore non fornirà o acconsentirà a fornire neppure agli altri Utenti:

(a) Servizi

(i) a termini e a condizioni che differiscano da quelli contenuti nel Codice di Accesso e che siano discriminatori nei confronti del Cliente; ovvero

(ii) a Tariffe per il Servizio di Rigassificazione e/o con oneri diversi da quelli applicabili alla generalità dei Clienti; ovvero

(iii) pregiudizievoli nei confronti dei Servizi che il Gestore si è impegnato a fornire al Cliente; e/o

(b) altri servizi nel caso in cui la fornitura di tali altri servizi sia pregiudizievole nei confronti dei Servizi che il Gestore si è impegnato di fornire al Cliente ai sensi del Contratto di Capacità.

1.4.3 Cessione in favore dei Finanziatori del Terminale

(a) il Gestore può in ogni momento, a sua completa discrezione, cedere, dare in pegno o gravare di oneri, disporre di qualsiasi suo diritto e/o, ove possibile, di qualsiasi suo obbligo derivante dal Contratto di Capacità mediante la costituzione di garanzie in favore di qualsiasi Finanziatore del Terminale. Su richiesta del Gestore, il Cliente accetta di stipulare un accordo con i Finanziatori del Terminale.

1.4.4 Subappalto

Il Gestore può, in qualsiasi momento, nominare e sostituire discrezionalmente qualsiasi appaltatore o subappaltatore, compresa la Società Appaltatrice O&M, purché l'appaltatore o il subappaltatore proprietario o operatore di una nave rimorchiatrice o di altra nave sia un appaltatore o subappaltatore, ai soli fini del Contratto di Capacità, o quando la nave rimorchiatrice od altra nave è stata data in noleggio al Gestore (un **Subappaltatore**).

1.4.5 Servizi di rimorchio, ormeggio e pilotaggio

Il Cliente provvederà ai servizi di rimorchio, ormeggio e pilotaggio per ogni Nave Metaniera concludendo contratti con i relativi fornitori selezionati periodicamente dal Gestore.

Capitolo 1.5 - GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

1.5.1 Sito web e Sistema di Comunicazione Elettronica

1.5.1.1 Sito web e sviluppo del SCE

Il Gestore è tenuto a gestire e mantenere:

(a) un sito web accessibile al pubblico; e

(b) un Sistema di Comunicazione Elettronica (**SCE**), privato e criptato per le comunicazioni del Gestore e degli Utenti.

sui quali il Gestore pubblicherà e gestirà le informazioni di cui alle Clausole 1.5.1.2 e 1.5.1.3 e qualsiasi altra informazione relativa al Terminale che il Gestore ritenga appropriata a sua completa discrezione. I termini di utilizzo del SCE sono definiti nel Manuale SCE.

1.5.1.2 Sito web

Il Gestore è tenuto a pubblicare sul sito web informazioni accessibili al pubblico, incluso:

(a) una copia aggiornata del Codice di Rigassificazione e dei Manuali Tecnici; e

(b) i dati aggregati sulle consegne al Punto di Riconsegna per ogni Giorno Gas.

1.5.1.3 Sistema di Comunicazione Elettronica

(a) Nella misura dei diritti attribuiti all'Utente dal relativo Contratto di Capacità, il Gestore è tenuto a pubblicare sul SCE informazioni specifiche relative al Terminale, a cui possono accedere esclusivamente l'Utente e il Gestore. Il contenuto di tali informazioni è illustrato dal Manuale SCE.

(b) Il Gestore userà ogni informazione relativa allo specifico Utente solo nell'ambito del Contratto di Capacità e in conformità alla Legge Applicabile. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ogni Parte dichiara di:

    (i) essere stata pienamente informata dall'altra Parte delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali e delle altre informazioni scambiate tra le Parti nonché del loro uso; e

    (ii) essere consapevole dei propri diritti ai sensi della Legge Applicabile.

SEZIONE 2: ACCESSO AI SERVIZI

Capitolo 2.1 - CONDIZIONI DI SERVIZIO

2.1.1 Conformità alle Condizioni del Servizio

L'accesso al servizio di rigassificazione presso il Terminale avviene in modo imparziale ed a parità di condizioni per tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, a condizione che soddisfino i requisiti che seguono.

Il Richiedente deve soddisfare e deve dichiarare di soddisfare tutte le seguenti condizioni al momento della richiesta di capacità di rigassificazione (ai sensi delle procedure di conferimento di cui alle Clausole 2.1.5.2, 2.1.5.3 e 2.1.9) in conformità con il modulo di richiesta di capacità messo a disposizione dal Gestore e per tutta la durata del Periodo di Servizio (**Condizioni di Servizio**):

(a) il Richiedente deve soddisfare tutti i requisiti applicabili del Codice di Rete di SRG e deve essere in possesso di tutte le Autorizzazioni necessarie per operare al Punto di Scambio Virtuale in conformità con le condizioni poste per il trasferimento e lo scambio di gas al Punto di Scambio Virtuale (*Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale*) pubblicate di volta in volta da SRG (**Manuale PSV**);

(b) il Richiedente deve avere i requisiti prescritti dalle Clausole 3.1.1.3 e 3.1.3.2;

(c) il Richiedente deve sottoscrivere l'Inter-User Agreement entro tre (3) giorni lavorativi dal momento in cui è stato sottoscritto il Contratto di Capacità ovvero, a seconda dei casi, deve continuare ad esserne firmatario. Il Richiedente deve inoltre rispettare quanto prescritto dall'Inter-User Agreement;

(d) il Richiedente dovrà conformarsi a tutte le Leggi Applicabili relative all'esercizio dei suoi diritti, all'adempimento dei suoi obblighi o allo svolgimento delle attività altrimenti connesse o accessorie svolte ai sensi del Contratto di Capacità;

(e) qualora il Richiedente abbia stipulato un contratto di importazione di GNL di durata superiore ad un (1) anno, il Cliente deve aver ricevuto l'autorizzazione concessa dal MSE, come richiesto dall'articolo 3 del Decreto, per l'importazione di tale quantità di GNL;

(f) qualora il Richiedente abbia stipulato un contratto di importazione di GNL di durata inferiore o uguale ad un (1) anno, il Richiedente dovrà inviare la comunicazione al MSE e all'AEEG almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle operazioni di Discarica;

(g) il Richiedente deve avere la disponibilità di Navi Metaniere per il trasporto al Terminale di un quantitativo di GNL corrispondente alla capacità di rigassificazione richiesta e dette Navi Metaniere devono essere conformi alle specifiche contenute nei Manuali Tecnici; e

(h) il Richiedente deve essere in possesso di tutte le altre Autorizzazioni necessarie per (i) lo svolgimento di tutte le attività previste nel Contratto di Capacità ovvero connesse o accessorie ad esse e (ii) l'esercizio dei suoi diritti e l'adempimento dei suoi obblighi previsti dal Contratto di Capacità.

2.1.2 Comunicazione della conformità e della non-conformità

(a) Il Cliente che non rispetta o cessa di rispettare una o più Condizioni di Servizio, deve dare comunicazione al Gestore di tale evento o circostanza immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, fornendo indicazioni ragionevoli delle cause di tale non conformità.

2.1.3 Conseguenze del mancato rispetto delle Condizioni di Servizio

(a) Fatte salve le Clausole 2.1.3(b)(ii), 2.1.3(b)(iii), 2.1.3(b)(iv), 3.1.2, 5.3.2 e/o 5.3.3, qualora il Cliente cessi di conformarsi a qualsiasi dei requisiti indicati dalla Clausola 2.1.1:

(i) il Gestore, senza incorrere in alcuna responsabilità, potrà sospendere o interrompere immediatamente la fornitura di parte o di tutti i Servizi al Cliente, fintantoché duri la situazione di non conformità; e

(ii) il Cliente sarà obbligato a risarcire, manlevare e tenere indenne il Gestore da ogni Perdita subita, derivante o comunque connessa a tale situazione di non-conformità da parte del Cliente, incluse le azioni intraprese dal Gestore ai sensi della Clausola 2.1.3, quale ad esempio la riconsegna del Gas del Cliente ai sensi della Clausola 2.1.3(b)(ii).

(b) Se la fornitura dei Servizi al Cliente è sospesa ai sensi della Clausola 2.1.3(a):

(i) il Gestore non consentirà al Cliente di ormeggiare la sua Nave Metaniera presso il Terminale o, se la Nave Metaniera è già ormeggiata presso il Terminale, il Gestore avrà la facoltà di ordinare alla Nave Metaniera di allontanarsi dal Terminale con effetto immediato, in conformità con quanto previsto dal Manuale Tecnico e da qualsiasi Regolamento Marittimo applicabile;

(ii) il Gestore provvederà a rigassificare il GNL del Cliente e a riconsegnare il Gas del Cliente al Punto di Riconsegna, con un profilo di riconsegna che il Gestore riterrà, nella sua insindacabile discrezionalità, adeguato e tale da garantire che lo Stoccaggio del Cliente sia ridotta in modo che, dopo aver adempiuto gli obblighi ai sensi della Clausola 3.4.2 e del Capitolo 3.5, lo Stoccaggiodel Cliente sia :

- se il Cliente è un Utente con Stoccaggio Minimo, pari alla quota percentuale dello Stoccaggio Minimo del Cliente (come determinato ai sensi della Clausola 3.5.3); ovvero
- se il Cliente non è un Utente con Stoccaggio Minimo, pari a zero (0),

sempre a condizione che il diritto ai Servizi di Riconsegna Continui degli altri Utenti (come definiti nei rispettivi Contratti di Capacità) non sia in alcun modo pregiudicato da tali disposizioni;

(iii) il Cliente sarà obbligato a continuare ad adempiere ai suoi obblighi di pagamento ai sensi del Contratto di Capacità (incluso l'obbligo di corrispondere tutte le Tariffe per il Servizio di Rigassificazione, gli Adeguamenti, i Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete e a pagare le somme dovute ai sensi della Clausola 5.3.1.6(b) nelle fattispecie descritte nella Clausola 5.3.1.6(b)); e

(iv) il Cliente è tenuto a continuare a rispettare l'Obbligo di Riconsegna Minima e l'Obbligo di Fuel Gas ai sensi del Contratto di Capacità.

2.1.4 Obbligo del Cliente ad agire come un Utente Prudente e Ragionevole

(a) Il Cliente, per tutta la durata del Periodo di Servizio, agirà come un Utente Prudente e Ragionevole.

(b) Il Cliente assicurerà di operare, e provvederà a che ogni membro del gruppo societario del Cliente assicuri di operare, nel pieno rispetto di tutte le regole e procedure operative e di sicurezza del Gestore e/o del Terminale applicabili, come definite nei Manuali del Terminale, e nel pieno rispetto di tutti gli Standard Internazionali e delle Leggi Applicabili.

2.1.5 Conferimento di capacità ad inizio Anno Termico (Foundation Capacity)

2.1.5.1 Procedura di conferimento della Foundation Capacity

Lo scopo della procedura di conferimento di cui alla presente Clausola è quello di conferire Foundation Capacity ed assegnare un numero corrispondente di Approdi così come pubblicato sul sito web del Gestore. La capacità, espressa in m^3_{liq}/anno, resa disponibile dal Gestore per il conferimento dipende dalla:

i) capacità disponibile a valle delle precedenti procedure di conferimento pluriennali;

ii) capacità che è stata resa disponibile al Gestore per il conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Delibera 167/05;

iii) capacità resa disponibile al Gestore per il conferimento ai sensi dell' articolo 11, comma 3 della Delibera 167/05;

La Foundation Capacity è conferita alle parti che rispettano i requisiti definiti nella Clausola 2.1.1 per periodi equivalenti ad uno o più Anni Termici (conferimento annuale o pluriennale), ai sensi dell'articolo 5 della Delibera 167/05.

2.1.5.2 Procedura di conferimento pluriennale

Ciascun soggetto titolare di uno o più contratti di importazione di GNL validi per una durata superiore ad un anno, ha il diritto di richiedere:

(i) capacità espressa in m3liq/anno, limitatamente alle quantità disponibili in base al contratto/i di importazione, e per una durata massima di 5 anni (e comunque non superiore a quella dei contratti di importazione) oppure per una durata fino a 10 anni nei casi in cui i soggetti siano clienti finali o consorzi di clienti finali i quali importano per autoconsumo (con l'eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica), ovvero i casi in cui i soggetti si impegnano ad offrire l'intero volume di Gas da importare presso il PSV in base a condizioni trasparenti e non discriminatorie;

(ii) nel caso in cui il Richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Capacità pluriennale, ha diritto di richiedere, nel corso della procedura di conferimento pluriennale, per ciascun Anno Termico, capacità pari alla differenza tra la quantità annuale dei contratti di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Capacità pluriennale (ivi compresa la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 11, comma 3, della Delibera 167/05).

Le richieste di Foundation Capacity possono essere pari a zero (0) per uno o più Anni Termici nel periodo complessivo in cui è richiesto il servizio di rigassificazione: tuttavia, la capacità deve essere richiesta per almeno un (1) Anno Termico nel periodo complessivo in cui è richiesto il servizio di rigassificazione.

Per ciascun Anno Termico, la Foundation Capacity di cui alla Clausola 2.1.5.1i) è conferita ad ogni Richiedente. Nel caso in cui la Foundation Capacity disponibile non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, il Gestore conferirà la Foundation Capacity resa disponibile ai sensi della Clausola 2.1.5.1ii). Nel caso di richieste complessivamente superiori alle capacità di cui alle Clausole 2.1.5.1i) and 2.1.5.1ii), il Gestore conferirà la Foundation Capacity disponibile in maniera proporzionale in base alle richieste ricevute.

Qualora la Foundation Capacity di cui alle Clausole 2.1.5.1i) e 2.1.5.1ii) non fosse sufficiente a soddisfare le richieste presentate, il Gestore conferirà la capacità di cui alla Clausola 2.1.5.1iii), dando priorità ai soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte nelle precedenti procedure di conferimento pluriennali ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della Delibera 167/05. Qualora, la Foundation Capacity di cui alla Clausola 2.1.5.1iii) non sia sufficiente a soddisfare le richieste dei soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente

soddisfatte nella medesima procedura di conferimento pluriennale, il Gestore conferirà la Foundation Capacity di cui alla Clausola 2.1.5.1iii) tra gli stessi in maniera proporzionale.

Nel caso in cui il la capacità venga conferita su base proporzionale, il Richiedente, entro un limite di tempo stabilito discrezionalmente dal Gestore, avrà diritto di rifiutare solo per intero la capacità di rigassificazione conferita ai sensi della Clausola 2.1.5.2. Qualora il Richiedente rifiuti la capacità di rigassificazione conferita, il Gestore provvederà a riconferire la capacità agli altri Richiedenti che non hanno rifiutato la capacità di rigassificazione conferita, utilizzando i criteri di conferimento sopradescritti. Resta inteso che, per ciascun Richiedente, la procedura di conferimento terminerà quando:

i) la relativa richiesta di capacità è soddisfatta a seguito del riconferimento della capacità di rigassificazione rifiutata; ovvero

ii) al termine della procedura di conferimento come definito dal Gestore,

in base al verificarsi della prima delle ipotesi sopra descritte.

Durante la procedura di conferimento, nel caso sorgano controversie tra più Richiedenti sarà considerato a fini temporali il momento in cui il Gestore riceve le notifiche.

Nel caso in cui non vi siano soggetti le cui richieste di conferimento non siano state pienamente soddisfatte nelle precedenti procedure di conferimento pluriennali, ovvero nel caso in cui le richieste presentate da tali soggetti siano state pienamente soddisfatte, il Gestore si impegna ad offrire la quota residua di Foundation Capacity di cui alla Clausola 2.1.5.1iii) a qualsiasi altro Richiedente cercando in ogni caso di massimizzare un utilizzo del Terminale e rimanendo inalterati i livelli di sicurezza ed affidabilità dello stesso.

Entro il 15 maggio di ciascun Anno Termico, il Gestore provvederà a pubblicare sul proprio sito web la Foundation Capacity disponibile per ogni Anno Termico. oltre alle relative tempistiche e la modulistica funzionali alla richiesta di conferimento di Foundation Capacity nell'ambito della Procedura di conferimento pluriennale.

Entro il 1 giugno di ciascun Anno Termico, dovranno pervenire al Gestore le richieste di conferimento di capacità presentate dai soggetti titolari di contratti di importazione dalla durata superiore ad un (1) anno, con un anticipo minimo di due (2) anni rispetto all'Anno Termico in cui è richiesta la Foundation Capacity. Tali richieste, pena l'irricevibilità delle stesse, dovranno indicare la capacità di rigassificazione richiesta per ciascun Anno Termico, espressa in m^3_{liq}/anno.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun Richiedente dovrà fornire al Gestore:

(i) una dichiarazione di conformità alle Condizioni di Servizio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in cui si prende atto delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere; e

(ii) una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da un Istituto di Credito Approvato, per un ammontare pari al 20% del corrispettivo annuale per la Foundation Capacity oggetto di impegno. Qualora il Richiedente partecipi anche alla procedura di conferimento annuale della Foundation Capacity, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità determinato dalle procedure di conferimento di Foundation Capacity annuali e pluriennali.

Entro il 15 giugno di ogni Anno Termico, sulla base delle richieste pervenute, il Gestore conferisce a ciascun Richiedente la Foundation Capacity e il corrispondente Numero Massimo di Approdi Consentiti, conformemente ai criteri di conferimento di cui alla Clausola 2.1.5.2. Successivamente ciascun Richiedente è tenuto a sottoscrivere il relativo Contratto di Capacità.

In caso di mancata sottoscrizione del Contratto di Capacità entro il 1 luglio di ciascun Anno Termico, il Gestore può escutere la garanzia bancaria in oggetto ai sensi della Clausola 3.1.1.

Nel caso di mancata sottoscrizione del Contratto di Capacità da parte di uno o più Richiedenti, il Gestore provvederà a conferire la Foundation Capacity ai Richiedenti a cui è stata conferita capacità di rigassificazione in misura ridotta rispetto a quella richiesta. Il Gestore procederà al conferimento della capacità di rigassificazione residua in conformità con i criteri di conferimento di cui alla Clausola 2.1.5.2 e, in particolare, cercando in ogni caso di massimizzare il conferimento della capacità del Terminale.

A seguito del conferimento della ulteriore Foundation Capacity resasi disponibile, e nella misura in cui la capacità totale conferita ad un Richiedente non è superiore alla capacità richiesta, gli impegni di capacità da sottoscrivere con il Contratto di Capacità saranno pari alla somma della Foundation Capacity complessivamente conferita durante la procedura di conferimento pluriennale.

La procedura di conferimento pluriennale di Foundation Capacity termina il 1 luglio di ciascun Anno Termico.

2.1.5.3 Procedura di conferimento annuale

Ciascun soggetto, titolare di uno o più LNG contratti di importazione, ha il diritto di richiedere, per l'Anno Termico successivo:

capacità, espressa in $m3_{liq}$/anno, limitatamente alle quantità disponibili in base al contratto/i di importazione.

Nel caso in cui il Richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Capacità, il Richiedente ha il diritto di richiedere, nel corso della procedura di conferimento annuale, capacità pari alla differenza tra la quantità annuale stabilita nei contratti di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Capacità pluriennale (ivi compresa la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 11, comma 3, della Delibera 167/05).

La Foundation Capacity è conferita ai titolari di contratti di importazione, con le seguenti priorità:

- ai titolari di contratti di importazione pluriennali; e
- ai titolari di contratti di importazione annuali.

La Foundation Capacity disponibile di cui alla Clausola 2.1.5.1i) è conferita ad ogni Richiedente. Nel caso in cui la Foundation Capacity disponibile non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, il Gestore conferirà la Foundation Capacity resa disponibile ai sensi della Clausola 2.1.5.1ii). Nel caso di richieste complessivamente superiori alle capacità di cui alle Clausole 2.1.5.1i) e 2.1.5.1ii), il Gestore conferirà la Foundation Capacity disponibile in maniera proporzionale tra i Richiedenti.

Qualora la Foundation Capacity di cui alle Clausole 2.1.5.1i) e 2.1.5.1ii) non fosse sufficiente a soddisfare le richieste presentate, il Gestore conferirà la capacità di cui alla Clausola 2.1.5.1iii) dando priorità ai soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte nella medesima procedura di conferimento pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della Delibera 167/05. Qualora la Foundation Capacity di cui alla Clausola 2.1.5.1iii) non sia sufficiente a soddisfare le richieste dei soggetti le cui richieste di conferimento non siano state intermente soddisfatte nella precedente procedura di conferimento pluriennale ed annuale, il Gestore conferirà la Foundation Capacity di cui alla Clausola 2.1.5.1iii) tra gli stessi in maniera proporzionale.

Nel caso in cui la capacità venga conferita su base proporzionale, il Richiedente, entro un limite di tempo stabilito discrezionalmente dal Gestore, potrà rifiutare solo per intero la capacità di rigassificazione conferita ai sensi della Clausola 2.1.5.3. Qualora il Richiedente rifiuti la capacità conferita, il Gestore provvederà a riconferire la capacità agli altri Richiedente/i che non abbiano rifiutato la capacità loro conferita, sulla base dei criteri di conferimento sopradescritti. Resta inteso che, per ciascun Richiedente, la procedura di conferimento terminerà quando:

i) la relativa richiesta di capacità è soddisfatta a seguito del riconferimento della capacità di rigassificazione rifiutata; ovvero

ii) al termine della procedura di conferimento come definito dal Gestore.

In base al verificarsi della prima delle ipotesi sopra descritte.

Durante la procedura di conferimento, nel caso sorgano controversie tra i Richiedenti sarà considerato a fini temporali il momento in cui il Gestore riceve le notifiche.

Nel caso in cui non vi siano soggetti le cui richieste di conferimento non siano state pienamente soddisfatte nelle precedenti procedure di conferimento pluriennali ed annuali, ovvero nel caso in cui le richieste presentate da tali soggetti siano state pienamente soddisfatte, il Gestore si impegna ad offrire la quota residua di Foundation Capacity di cui alla Clausola 2.1.5.1iii) a qualsiasi altro Richiedente, cercando in ogni caso di massimare l'utilizzo del Terminale e rimanendo inalterati i livelli di sicurezza ed affidabilità dello stesso.

Entro il 15 maggio di ciascun Anno Termico, il Gestore provvederà a pubblicare sul proprio sito web la Foundation Capacity disponibile, oltre alle relative tempistiche e la modulistica funzionali alla richiesta di conferimento di Foundation Capacity nell'ambito della procedura di conferimento annuale.

Entro il 1 giugno di ciascun Anno Termico dovranno pervenire al Gestore le richieste di conferimento di capacità presentate dai soggetti titolari di contratti di importazione dalle durata di almeno un (1) anno. Tali richieste, pena l'irricevibilità delle stesse, dovranno indicare la capacità di rigassificazione richiesta per il successivo Anno Termico, espressa in m^3_{liq}/anno.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun Richiedente dovrà fornire al Gestore:

(i) una dichiarazione di conformità alle Condizioni di Servizio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), in cui si prende atto del le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere; e

(ii) una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da un Istituto di Credito Approvato, per un ammontare pari al 20% del corrispettivo annuale di Foundation Capacity oggetto di impegno. Qualora il Richiedente di Foundation Capacity partecipi anche alla procedura di conferimento pluriennale, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità determinati in base alle procedure di conferimento di annuali e pluriennali.

Entro il 15 giugno di ogni Anno Termico, sulla base delle richieste pervenute, il Gestore conferisce a ciascun Richiedente la Foundation Capacity ed il corrispondente Numero Massimo di Approdi Consentiti, sulla base dei criteri di conferimento di cui alla Clausola 2.1.5.3. Successivamente, ciascuno Richiedente è tenuto a sottoscrivere il relativo Contratto di Capacità.

Il Gestore può escutere la garanzia bancaria in oggetto ai sensi della Clausola 3.1.1 nel caso di mancata sottoscrizione del Contratto di Capacità entro il 1 luglio di ciascun Anno Termico.

Nel caso di mancata sottoscrizione del Contratto di Capacità da parte di uno o più Richiedenti, il Gestore provvederà a conferire la Foundation Capacity ai Richiedenti a cui è stata conferita la capacità di rigassificazione in misura ridotta rispetto a quella richiesta. Il Gestore procederà al conferimento della capacità di rigassificazione residua in conformità con i criteri di conferimento di cui alla Clausola 2.1.5.3 e, in particolare, cercando in ogni caso di massimare l'utilizzo del Terminale e rimanendo inalterati i livelli di sicurezza ed affidabilità dello stesso.

A seguito del conferimento della ulteriore Foundation Capacity resasi disponibile, e nella misura in cui la capacità totale conferita ad un Richiedente non sia superiore alla capacità richiesta, gli impegni di capacità da sottoscrivere con il Contratto di Capacità saranno pari alla Foundation Capacity complessivamente conferita durante la procedura di conferimento annuale.

La procedura di conferimento annuale di Foundation Capacity termina il 1 luglio di ciascun Anno Termico.

2.1.6 Modalità di determinazione della capacità che viene resa disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera 167/05

Qualora risulti che il volume di GNL effettivamente Scaricato dall'Utente nell'Anno Termico in corso sia inferiore al 90% della Foundation Capacity conferita nell'ambito delle precedenti procedure di conferimento pluriennali, il medesimo Utente, per ciascun Anno Termico del relativo Periodo di Servizio, rende disponibile al Gestore la Foundation Capacity calcolata nel seguente modo:

- capacità, espressa in m^3_{liq}/anno, pari a:

$$Vprio - Vcons$$

dove:

Vprio è la capacità conferita all'Utente per l'Anno Termico in corso, nell'ambito delle procedure di conferimento pluriennali;

Vcons è il volume complessivo di GNL scaricato per ciascun Utente nell'Anno Termico in corso, calcolato come somma dei:

- volumi totali dell'Anno Termico in corso Scaricati nei mesi da Ottobre ad Aprile, includendo:

(i) il volume di GNL che l'Utente non ha consegnato presso il Terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, di cui alla Clausola 5.3.4;

(ii) i volumi totali associati agli Slot rilasciati dal Cliente al Gestore per il conferimento a terzi in base ai termini previsti dalla Clausola 3.3.2.2, anche nel caso in cui non siano stati ancora allocati, per ogni mese M dell'Anno Termico in corso;

(iii) i volumi totali associati agli Slot rilasciati dal Cliente al Gestore per il conferimento a terzi in base ai termini previsti dalla Clausola 3.3.2.2 per i Mesi M+1 e M+2, a condizione che siano stati già allocati ad un terzo, per ogni mese M dell'Anno Termico in corso.

- i volumi totali di GNL che devono essere Scaricati nei mesi da Maggio a Settembre come indicati, in base alle circostanze, nel Programma Trimestrale delle Discariche o nel Programma Annuale delle Discariche;

- il numero di Approdi che possono essere effettuati presso il Terminale sono pari a:

$$Y = \frac{(Vprio - Vcons) \cdot Nconf}{Vconf}$$

dove:

Vconf è la Foundation Capacity complessivamente conferita all'Utente nell'Anno Termico in corso, nell'ambito delle procedure di conferimento;

Nconf è il numero di approdi complessivamente conferito all'Utente per l'Anno Termico in corso, nell'ambito delle procedure di conferimento;

Per ciascuno degli Anni Termici per il quale l'Utente sia titolare di Foundation Capacity, conferita su base pluriennale, qualora la differenza tra la capacità conferita all'Utente nell'ambito delle procedure di conferimento pluriennali e la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Delibera 167/05, risulti inferiore al volume di GNL cumulativamente consegnato dall'Utente nell'Anno Termico in corso, l'Utente renderà disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Delibera 167/05, una capacità pari alla differenza tra la capacità conferita all'Utente nell'ambito delle procedure di conferimento pluriennali e il volume di GNL cumulativamente consegnato dall'Utente nell'Anno Termico in corso.

L'Utente che rende disponibile capacità di rigassificazione per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Delibera 167/05, rimane comunque gravato da ogni obbligho e responsabilità nei confronti del Gestore ai sensi del Contratto di Capacità (compreso l'obbligo di pagare la Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, gli Adeguamenti e i Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete), nella misura in cui detta capacità non sia conferita dal Gestore ad un altro Utente.

2.1.7 Rilascio di Foundation Capacity ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Delibera 167/05

Entro il 10 maggio di ciascun Anno Termico l'Utente di Foundation Capacity ha il diritto di rilasciare tutta o parte della propria Foundation Capacity su base annuale e/o pluriennale, ai fini del processo di conferimento di capacità di rigassificazione ai sensi delle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3.

Non verranno in ogni casi accettati rilasci Foundation Capacity qualora:

i) le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete;

ii) l'Utente di Foundation Capacity che chieda il rilascio non sia titolare della capacità oggetto di rilascio.

Qualora l'Utente di Foundation Capacity abbia comunicato al Gestore la Foundation Capacity Rilasciata e quest'ultima sia stata conferita ai sensi della procedura di conferimento previsto dalle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3, tutti i diritti, i titoli, i benefici e i vantaggi del Cliente relativi a tale Foundation Capacity Rilasciata si considereranno come rinunciati, e cesseranno di avere effetto. Il Cliente cesserà di vantare qualsiasi diritto, titolo, beneficio e vantaggio in relazione a tale Foundation Capacity Rilasciata e l'ACQ del Cliente sarà ridotta nella misura e per la durata per la quale il Cliente abbia rinunciato a tali diritti, titoli, benefici e vantaggi.

2.1.8 Il Contratto di Capacità

Entro il 1 luglio, alla conclusione delle procedure di conferimento della Foundation Capacity ai sensi della Clausola 2.1.5, il Gestore e i soggetti a cui è stata conferita capacità procederanno a sottoscrivere il relativo Contratto di Capacità.

La sottoscrizione del Contratto di Capacità è soggetta all'adempimento dei requisiti di credito e assicurativi di cui alla SEZIONE 3: che segue.

Il Gestore non sottoscriverà alcun Contratto di Capacità con Utenti che non hanno provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Capacità in essere per importi superiori al valore della Garanzia Bancaria, rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Capacità in essere.

2.1.9 Conferimento di Slot di Discarica ad Anno Termico avviato

Il conferimento di capacità di rigassificazione diversa dalla Foundation Capacity si riferisce a Slot Rilasciati e/o Slot Disponibili che possono essere assegnati dal Gestore ad Anno Termico avviato.

Gli Slot Rilasciati e/o Slot Disponibili possono essere richiesti al Gestore dal Richiedente ai sensi della Clausola 3.3.1.6(c) o 3.3.2.2(d).

Gli Slot Rilasciati, congiuntamente agli Slot Disponibili, sono offerti agli Utenti o soggetti interessati tramite il procedimento di Cessione di Slot Annuale ai sensi della Clausola 3.3.1.6, ovvero tramite il procedimento di Rilascio di Slot Trimestrale ai sensi della Clausola 3.3.2.2.

Sia gli Slot Rilasciati che gli Slot Disponibili possono essere assegnati dal Gestore in base alle condizioni descritte nella Clausola 3.2.4.2 e saranno soggetti alle seguenti priorità:

(i) il Richiedente la cui richiesta corrisponde maggiormente ai volumi di consegna associati con gli Slot Rilasciati o Slot Disponibili;

(ii) il Richiedente che ha richiesto la maggiore quantità complessiva;

(iii) i Richiedenti in base all'ordine di presentazione delle richieste; ed, infine,

(iv) mediante sorteggio tra i Richiedenti che risultino nelle medesime condizioni ai sensi della Clausola 2.1.9(iii).

Capitolo 2.2 - PRINCIPI E PROCEDURE PER LA QUALIFICA ALLO SCARICO DELLE NAVI METANIERE

2.2.1 Compatibità Navi Metaniere

2.2.1.1 Requisiti per l'accettazione delle Navi Metaniere

(a) Il Cliente è autorizzato ad attraccare e effettuare lo Scarico presso il Terminale esclusivamente con una Nave Metaniera che sia conforme agli Standard Internazionali ed a tutte le Leggi Applicabili e tutte le altre leggi e i regolamenti in materia, alle certificazioni dell'Associazione Internazionale delle Società di Classificazione (**IACS**) e alle certificazioni obbligatorie e ai requisiti richiesti dallo Stato di bandiera, ai requisiti di compatibilità stabiliti dal Gestore, le procedure di controllo e ispezione delle navi indicate nel Manuale Tecnico (come il possesso di un Certificato Internazionale di Sicurezza della Nave e un certificato SIRE valido) e al Regolamento Marittimo, indipendentemente dal fatto che tale Nave Metaniera sia a noleggio, di proprietà del e/o gestita dal Cliente. Qualsiasi modifica si renda necessaria su una Nave Metaniera affinché essa sia conforme agli Standard Internazionali, ai requisiti di compatibilità, controllo e ispezione del Gestore indicate nel Manuale Tecnico e nel Regolamento Marittimo, sarà effettuata dal Cliente esclusivamente a proprio rischio e spesa.

(b) Il Cliente dovrà dimostrare al Gestore che qualsiasi Nave Metaniera che intende far ormeggiare e Scaricare presso il Terminale soddisfa i requisiti di cui alla Clausola 2.2.1.1(a). Il Gestore compierà ogni ragionevole attività per collaborare con il Cliente al fine di facilitare tale procedura.

(c) Il Manuale Tecnico stabilirà requisiti dettagliati e le scadenze relative all'accettazione o al rifiuto da parte del Gestore di ogni Nave Metaniera che il Cliente intende far ormeggiare e Scaricare presso il Terminale.

(d) Per ogni Nave Metaniera, il Cliente deve provvedere affinché ciascuna Nave Metaniera che intende far ormeggiare o Scaricare presso il Terminale completi e presenti al Gestore una Procedura di Compatibilità ai sensi della Clausola 2.2.1.2.

(e) Il Cliente deve presentare al Gestore, per ciascuna Nave Metaniera che intende far ormeggiare e Scaricare presso il Terminale, la documentazione richiesta relativa alla suddetta nave.

(f) Ogni Nave Metaniera che il Cliente intende far ormeggiare e Scaricare presso il Terminale deve superare le ispezioni, compresa la Visita di Accettazione Finale e l'Ispezione di Sicurezza per il Test di Discarica ai sensi della Clausola 2.2.1.3.

(g) Salvo per motivi eccezionali definiti dal Gestore a sua completa discrezione, il Gestore negherà a qualsiasi Nave Metaniera, che non è stata accettata o non è conforme alla Clausola 2.2.1.1(a), che non ha superato l'Ispezione di Sicurezza per il Test di Discarica o la Visita di Accettazione Finale, il permesso ad ormeggiarsi (o rimanere ormeggiata) presso il Terminale. Tutti i costi relativi al rifiuto di tale Nave Metaniera saranno a carico del Cliente.

(h) Qualora il Gestore stabilisca, in qualsiasi momento, che una Nave Metaniera:

(i) non è conforme al Manuale Tecnico, agli Standard Internazionali o al Regolamento Marittimo, ovvero a qualunque altro requisito di cui alla Clausola 2.1.1(a);

(ii) rappresenti un fattore di rischio in termini di sicurezza se ormeggiata accanto al Terminale; ovvero

(iii) non supera le ispezioni e le prove ai sensi della Clausola 2.2.1.3;

il Gestore, salvo che per motivi eccezionali definiti dal Gestore medesimo a sua completa discrezione, revoca la propria accettazione di tale Nave Metaniera e al Cliente non sarà

permesso l'utilizzo di tale Nave Metaniera per consegnare il Cargo al Terminale a meno che, e fino a quando, tale Nave Metaniera non venga nuovamente accettata dal Gestore ai sensi della presente Clausola 2.2.1.1. Tutti i costi associati al rifiuto di tale Nave Metaniera e a qualsiasi riaccettazione saranno a carico del Cliente.

2.2.1.2 Procedura per la Verifica di Compatibilità

(a) Il Cliente fornirà al Gestore un *set* di informazioni completo, nella forma stabilita dal Gestore (**Procedura per la Verifica di Compatibilità**), per ciascuna Nave Metaniera:

(i) prima dell'effettuazione della prima consegna da parte della Nave Metaniera presso il Terminale; e

(ii) prima dell'effettuazione della prima consegna da parte della Nave Metaniera presso il Terminale a seguito di qualsiasi modifica alla Nave Metaniera e/o al Terminale.

(b) La Procedura per la verifica di Compatibilità con i documenti connessi dovrà essere inviata al Gestore sulla base di quanto prescritto nel Manuale Tecnico.

(c) Il Gestore comunicherà al Cliente se la Nave Metaniera sia o meno compatibile con il Terminale ai sensi dei requisisti previsti dal Manuale Tecnico.

2.2.1.3 Ispezioni e Prove di Sicurezza sulla Nave Metaniera

Prima di effettuare il primo ormeggio ed a seguito dell'accettazione provvisoria risultante dalla Procedura per la verifica di Compatibilità, ciascuna Nave Metaniera dovrà sottoporsi alla Visita di Accettazione Finale che verrà effettuata da un ispettore incaricato e riconosciuto dal Gestore, come specificato nei Manuali del Terminale. Durante la prima discarica presso il Terminale, la Nave Metaniera sarà inoltre sottoposta all'Ispezione di Sicurezza per il Test di Discarica, effettuata da un ispettore incaricato dal Gestore, come specificato nei Manuali del Terminale.

2.2.1.4 Non-conformità di Navi Metaniere Accettate

Qualora una Nave Metaniera accettata dal Gestore subisca un grave incidente o cessi di essere conforme ai requisiti di cui alla Clausola 2.2.1.1(a) il Cliente dovrà:

(a) darne comunicazione al Gestore nel più breve tempo ragionevolmente possibile dopo essere venuto a conoscenza di tale non-conformità, e qualsiasi pre-esistente accettazione di tale Nave Metaniera sarà considerata revocata; e

(b) non utilizzare tale Nave Metaniera per consegnare il Cargo al Terminale, a meno che tale Nave Metaniera sia nuovamente accettata dal Gestore.

2.2.1.5 Coordinamento con le Autorità Competenti

(a) Il Cliente dovrà ottenere e conservare a bordo della Nave Metaniera tutte le autorizzazioni richieste da tutte le Autorità Competenti che consentono alla Nave Metaniera di accedere, operare e lasciare le acque territoriali italiane, così come di avvicinarsi, scaricare e allontanarsi dal Terminale.

(b) Fatte salve le disposizioni del Contratto di Capacità, laddove l'utilizzo di una Nave Metaniera già accettata dal Gestore sia proibito o impedito da un'Autorità Competente, le obbligazioni del Cliente ai sensi del Contratto di Capacità non cesseranno, né saranno sospese, e l'eventuale precedente accettazione di tale Nave Metaniera sarà considerata revocata automaticamente dal Gestore.

2.2.1.6 Condizioni d'Uso

(a) Prima che una Nave Metaniera ormeggi presso il Terminale, il Cliente provvederà affinché il Comandante o Armatore di tale Nave Metaniera (a seconda del caso) sottoscriva le condizioni richieste per l'uso del Terminale, come specificate dal Gestore o da ogni Autorità Competente e riguardanti, *inter alia,* la sicurezza, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, l'assicurazione, le responsabilità, la salute pubblica, le attrezzature richieste (e le loro specifiche tecniche) e/o i requisiti tecnici e operativi similari relativi alla Nave Metaniera, che saranno prescritti nello specifico modello allegato al Manuale Tecnico (**Condizioni d'Uso**).

(b) Il mancato ottenimento delle autorizzazioni per l'uso del Terminale a causa della mancata sottoscrizione da parte del Comandante o dell'Armatore della Nave Metaniera delle Condizioni d'Uso non sospenderà gli obblighi del Cliente, né giustificherà l'inadempimento del Cliente con riferimento agli obblighi derivanti dal Contratto di Capacità. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale precedente accettazione di tale Nave Metaniera sarà considerata revocata automaticamente dal Gestore.

SEZIONE 3: REQUISITI PER LA FORNITURA DI SERVIZI E TRASFERIMENTI

Capitolo 3.1 - REQUISITI DI CREDITO E REQUISITI ASSICURATIVI

3.1.1 Requisiti di credito

3.1.1.1 Definizione delle Garanzie del Credito Richieste e calcolo dell'Importo della Garanzia per gli Utenti della Foundation Capacity

(a) Per il Cliente che sia anche Utente di Foundation Capacity, ai fini del Contratto di Foundation Capacity, la **Garanzia del Credito Richiesta** indica:

(i) una garanzia irrevocabile a prima richiesta rilasciata da una Società del Gruppo del Cliente che abbia il Rating di Credito Richiesto secondo il modello e nei termini pubblicati dal Gestore (una **Garanzia della Società del Gruppo**) a favore del Gestore, a copertura di tutti gli obblighi del Cliente ai sensi del Contratto di Capacità. Il Gestore fornirà il modello per la Garanzia della Società del Gruppo e in tal caso il Cliente farà in modo che ogni Garanzia della Società del Gruppo emessa per suo conto sia conforme a tale modello; ovvero

(ii) una lettera di credito *stand-by* a prima richiesta irrevocabile rilasciata da un Istituto di Credito Approvato in forma e termini concordati con il Gestore o una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta emessa da un Istituto di Credito Approvato in forma e termini pubblicati dal Gestore (entrambe, **Garanzia Bancaria**) emessa in ogni caso per un importo pari almeno all'Importo della Garanzia a favore del Gestore. Il Gestore fornirà il modello di Garanzia Bancaria e il Cliente assicurerà che ciascuna Garanzia Bancaria emessa in suo favore sia conforme a tale modello.

(b) Con riferimento al Contratto di Foundation Capacity, **l'Importo della Garanzia** che corrisponde, salvo quanto altrimenti previsto dalle Clausole 3.2.3.2(a) e 3.2.4.4, ad un terzo (1/3) dell'importo calcolato come somma degli importi per le Tariffe per il Servizio di Rigassificazione e i Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete, stimati dal Gestore e dovuti dal Cliente nei successivi dodici (12) mesi dalla data in cui è richiesta la presentazione della Garanzia del Credito Richiesta, modificata annualmente ai sensi della Clausola 3.1.1.1(c) e/o della Clausola 3.2.3.2(a). Durante il Periodo di Servizio, l'Importo della Garanzia deve corrispondere almeno, per ciascun mese, all'ammontare complessivo delle Tariffe per il Servizio di Rigassificazione, gli Adeguamenti, i Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete stimati dal Gestore e dovuti dal Cliente nel Mese M, Mese M +1 e Mese M+2.

(c) Il Gestore calcola l'Importo della Garanzia con riferimento a ciascun Cliente e notifica l'Importo al Cliente e/o al Richiedente (a seconda dei casi) unitamente agli esiti del conferimento di capacità ai sensi della Clausola 2.1.5. Il Cliente fornisce al Gestore la necessaria Garanzia del Credito Richiesta unitamente al Contratto di Capacità, debitamente sottoscritto ai sensi della Clausola 2.1.5.

3.1.1.2 Definizione delle Garanzie del Credito Richieste e calcolo dell'Importo della Garanzia per Utenti diversi dagli Utenti di Foundation Capacity

(a) Per il Cliente diverso dall'Utente di Foundation Capacity, ai fini del Contratto di Capacità diverso dal Contratto di Foundation Capacity, la **Garanzia del Credito Richiesta** indica:

(i) una **Garanzia di Società del Gruppo** emessa in favore del Gestore, a copertura di tutte le obbligazioni del Cliente derivanti dal Contratto di Capacità Slot (**Contratto di Capacità Slot**). Il Gestore fornirà il modello di Garanzia di Società del Gruppo e il Cliente assicurerà che ciascuna Garanzia di Società del Gruppo emessa in suo favore sia conforme a tale modello;

(ii) una **Garanzia Bancaria** per un importo pari almeno all'Importo della Garanzia a favore del Gestore. Il Gestore fornirà il modello di Garanzia Bancaria e il Cliente assicurerà che ciascuna Garanzia Bancaria emessa in suo favore sia conforme a tale modello;

(b) Ai fini del Contratto di Capacità Slot, **l'Importo della Garanzia** sarà sufficiente a coprire la somma di tutte le Tariffe per il Servizio di Rigassificazione, gli Adeguamenti ed i Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete, stimati dal Gestore e dovuti dal Cliente nel Mese M, Mese M+1 e Mese M+2, come notificati dallo stesso Gestore al Richiedente e/o già Cliente unitamente ai risultati del conferimento ottenuto in esito al procedimento di Rilascio di Slot Annuale ai sensi della Clausola 3.3.1.6, ovvero in esito al procedimento di Rilascio di Slot Trimestrale ai sensi della Clausola 3.3.2.2. Il Richiedente e/o già Cliente fornisce al Gestore la necessaria Garanzia del Credito Richiesta, eventualmente con efficacia posticipata al 1° Giorno del Mese in cui è previsto il Servizio di Rigassificazione, unitamente al Contratto di Capacità Slot, debitamente sottoscritto ai sensi della Clausole 3.3.1.6 o 3.3.2.2.

3.1.1.3 Rating di Credito Richiesto o Garanzia del Credito Richiesta

In ogni momento dalla data specificata nelle rispettive Condizioni Specifiche del Contratto di Foundation Capacity ovvero del Contratto di Capacità Slot, a seconda dei casi, e fino allo scadere del quarto (4) mese dopo il Termine, e successivamente a tale periodo fin tanto che il Cliente mantenga gli obblighi di pagamento in sospeso nei confronti del Gestore, il Cliente deve:

(a) mantenere il Rating di Credito Richiesto; ovvero

(b) se il Cliente non ha, o cessa di avere, il Rating di Credito Richiesto, dovrà costituire e mantenere la Garanzia del Credito Richiesta.

Le disposizioni di questa Clausola 3.1.1.3 rimarranno valide, nonostante la cessazione o la scadenza del Contratto di Foundation Capacity o del Contratto di Capacità Slot, per il periodo sopra indicato.

3.1.1.4 Escussione della Garanzia del Credito Richiesta

Fermo restando quanto stabilito nelle Clausole 2.1.3, 5.3.2 e 5.3.3 il Gestore avrà il diritto di escutere la Garanzia di Società del Gruppo, la Garanzia Bancaria o ogni altra forma di garanzia del credito fornita o procurata dal Cliente ai sensi della Clausola 3.1.1 in qualunque delle seguenti circostanze:

(a) il Cliente non corrisponde o fa sì che non venga corrisposta al Gestore qualsiasi somma ad esso dovuta ai sensi del Contratto di Foundation Capacity oppure del Contratto di Capacità Slot (o in caso di importo contestato, non versi, entro la data di scadenza di tale pagamento, l'importo contestato sul Conto di Garanzia di cui alla Clausola 5.2.2.8(a)); ovvero

(b) il Garante cessa di avere il Rating di Credito Richiesto (se il Garante è una Società del Gruppo del Cliente), o il Garante cessa di essere un Istituto Finanziario Approvato, a seconda dei casi, oppure qualsivoglia impegno del Garante, o qualsivoglia persona che fornisca la Garanzia del Credito Richiesta ai sensi della Clausola 3.1.1, sulla base della Garanzia del Credito Richiesta non sia o cessi di costituire un impegno legale, valido, vincolante e coercibile del Garante o di qualsivoglia persona che fornisca la Garanzia del Credito Richiesta ai sensi della Clausola 3.1.1, fermo restando che non sarà possibile escutere la Garanzia Bancaria o ogni altra forma di garanzia del credito fornita o procurata dal Cliente se tale inadempimento possa essere sanato o sia sanato entro due (2) Giorni Lavorativi successivi al suo verificarsi, fornendo una Garanzia del Credito Richiesta secondo quanto stabilito nel Contratto di Foundation Capacity oppure del Contratto di Capacità Slot; ovvero

(c) fermo restando quanto stabilito nella Clausola 3.1.1.3, la Garanzia del Credito Richiesta fornita dal Cliente si estinguerà entro venti (20) Giorni Lavorativi e il Cliente non ha fornito al Gestore una garanzia sostitutiva della Garanzia del Credito Richiesta; ovvero

(d) nelle ipotesi in cui ciò sia consentito ai sensi della Clausola 3.2.4.3(a); ovvero

(e) come altrimenti autorizzato espressamente dai termini e dalle condizioni della Garanzia della Società del Gruppo, della Garanzia Bancaria o delle altre forme di garanzia fornite o procurate dal Cliente ai sensi della Clausola 3.1.1.

3.1.2 Comunicazione e conseguenze della mancata conformità ai Requisiti di Credito

(a) Il Cliente darà immediata comunicazione al Gestore se:

(i) il Cliente non è più in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi della Clausola 3.1.1; ovvero

(ii) si verifica qualsiasi significativo cambiamento peggiorativo della posizione finanziaria del Cliente, nella misura in cui il Cliente ne sia consapevole, avendo effettuato in modo accurato le dovute richieste di informazioni ed, altresì, nel caso in cui il suddetto peggioramento della posizione finanziaria riguardi il Garante o qualsiasi altra persona che abbia fornito la Garanzia del Credito Richiesta ed, in ogni caso, se il Cliente o il Garante che abbia fornito la Garanzia del Credito Richiesta cessi di vedersi riconosciuto il Rating di Credito Richiesto.

(b) Se il Cliente ha fornito o procurato la Garanzia del Credito Richiesta, lo stesso fornirà al Gestore, tempestivamente ed in qualsiasi momento richiesto:

(i) una copia del rendiconto d'esercizio del Cliente e di qualsiasi Società del Gruppo del Cliente che abbia fornito la Garanzia del Credito Richiesta che sia stata sottoposta a revisione; e

(ii) qualsiasi altra informazione che il Gestore possa ragionevolmente richiedere per valutare la posizione finanziaria del Cliente e di qualsiasi Società del Gruppo del Cliente che abbia fornito la Garanzia del Credito Richiesta,

e il Cliente compirà ogni ragionevole sforzo per assistere il Gestore nell'ottenimento delle ulteriori informazioni che quest'ultimo potrebbe ragionevolmente richiedere per valutare la posizione finanziaria del Cliente e di qualsiasi Garante o di qualsiasi altra persona che abbia fornito la Garanzia del Credito Richiesta.

(c) Fermo restando quanto stabilito nelle Clausole 5.3.2 e 5.3.3, qualora il Cliente non soddisfi i requisiti indicati nella Clausola 3.1.1.3, indipendentemente dal fatto che abbia trasmesso la comunicazione prescritta dalla Clausola 3.1.2, si applicano le disposizioni della Clausola 2.1.3.

3.1.3 Requisiti assicurativi

3.1.3.1 Polizze stipulate dal Gestore

Le polizze assicurative stipulate dal Gestore in relazione al Terminale sono a copertura di una serie di rischi, tra cui:

- incendio, disastri naturali, atti di terrorismo e sabotaggio;

- danni a terzi derivanti dall'espletamento della propria attività commerciale.

3.1.3.2 Polizze stipulate dal Cliente

(a) Il Cliente provvederà, e manterrà per la durata del Periodo di Servizio, senza alcuna spesa a carico del Gestore, a stipulare un'assicurazione della responsabilità civile generale per un importo non inferiore a venticinque milioni di Euro (€ 25.000.000,00), che fornisca la copertura per lesioni personali, morte e/o danni alle cose derivanti da ogni evento, o serie di eventi

connessi, che abbiano causato tali lesioni personali, morte e/o danni alle cose con riferimento a eventi dannosi che avvengano presso o nelle vicinanze del Terminale.

(b) Il Cliente farà in modo che l'Armatore di ogni Nave Metaniera utilizzata in qualsiasi momento dal Cliente per trasportare il relativo Cargo al Terminale stipuli e mantenga le seguenti polizze assicurative:

(i) assicurazione contro i rischi marittimi e i rischi bellici (inclusa la polizza *Protection and Indemnity Insurance "P&I"*) relativa a ciascuna Nave Metaniera per un importo non inferiore al valore di mercato della Nave Metaniera;

(ii) assicurazione contro i rischi marittimi e copertura assicurativa per ogni Nave Metaniera compresa la responsabilità e il danno da collisione cagionato a oggetti fissi e galleggianti e la copertura per le lesioni personali, con una compagnia assicurativa P&I che sia parte del gruppo internazionale di assicurazioni P&I per l'importo massimo disponibile con la relativa compagnia assicurativa P&I (compresa la copertura per le responsabilità legali della Nave Metaniera per danni al Terminale, fuoriuscite/inquinamento e lesioni e danni al patrimonio di terzi); e

(iii) qualsiasi altra assicurazione richiesta dalla Legge Applicabile.

(c) Qualora il Gestore ne faccia richiesta, il Cliente fornirà al Gestore, nel più breve tempo ragionevolmente possibile, Certificati di Assicurazione che dimostrino il rispetto dei requisiti prescritti dalle Clausole 3.1.3.2(a) e/o 3.1.3.2(b).

(d) Il Cliente comunicherà immediatamente per iscritto al Gestore se una polizza assicurativa non sia più in vigore o se abbia subito modifiche sostanziali e se un altra copertura equivalente o più completa è stata stipulata in sostituzione della precedente dal momento in cui la polizza è cessata o ha subito modifiche sostanziali.

(e) Nell'ipotesi in cui i Certificati di Assicurazione non vengano forniti al Gestore non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta ai sensi della Clausola 3.1.3.2(c), o se tali Certificati di Assicurazione non siano in grado di dimostrare la conformità ai requisiti richiesti dalle Clausole 3.1.3.2(a) e/o 3.1.3.2(b), o nel caso in cui il Cliente stia violando i propri obblighi ai sensi delle Clausole 3.1.3.2(a) e/o 3.1.3.2(b), il Gestore avrà la facoltà di sospendere o interrompere la fornitura di Servizi al Cliente ai sensi della Clausola 2.1.3.

(f) Se l'Armatore di una Nave Metaniera che è utilizzata dal Cliente per trasportare un Cargo al Terminale non ha stipulato le polizze assicurative richieste dalla Clausola 3.1.3.2(b), o non le abbia mantenute, ogni precedente accettazione di tale Nave Metaniera sarà da considerarsi revocata dal Gestore.

3.1.3.3 Indennizzi derivanti dalle assicurazioni P&I e dall'Assicurazione Generale sulla Responsabilità Civile

Ciascuna Parte farà quanto ragionevolmente possibile per assicurare che gli indennizzi previsti da ogni assicurazione P&I e dall'assicurazione generale della responsabilità civile che tale Parte ha stipulato, o è tenuta a stipulare, ai sensi delle Clausole 3.1.3.1 o 3.1.3.2 saranno versati, qualora servisse, direttamente ai terzi dalle cui pretese è sorto l'obbligo di indennizzo. Se tuttavia l'indennizzo derivante da una di tali assicurazioni (compresa l'assicurazione P&I e l'assicurazione generale della responsabilità civile), che una Parte ha stipulato o è tenuta a stipulare (se del caso) ai sensi del Contratto di Capacità, viene corrisposto ad una Parte con riferimento ad una pretesa di un terzo, tale Parte deve assicurare che tale indennizzo venga prontamente versato a tale terzo danneggiato per soddisfare le pretese di quest'ultimo.

Capitolo 3.2 – CESSIONI DI CAPACITA' E *BORROWING & LENDING*

3.2.1 Divieto di cessioni salvo espresse eccezioni e rimborso dei costi sostenuti dal Gestore

3.2.1.1 Divieto di cessione

Fatto salvo quanto espressamente consentito dal Contratto di Capacità, il Cliente non può cedere, dare in pegno o gravare di oneri, disporre o in altro modo trasferire tutti o parte dei propri diritti derivanti dal Contratto di Capacità e/o, ove sia possibile, tutti o parte dei propri obblighi derivanti dal Contratto di Capacità, né concedere alcun diritto derivante dal Contratto di Capacità senza il previo consenso scritto del Gestore, consenso che tuttavia non potrà essere rifiutato irragionevolmente.

3.2.1.2 Rimborso dei costi relativi alle cessioni

Il Cliente è tenuto a corrispondere una tariffa al Gestore di mille Euro (€ 1,000) (Importo Indicizzato) a copertura dei costi amministrativi in capo a quest'ultimo, connessi ad una qualsiasi Cessione Volontaria ai sensi della Clausola 3.2.3.

3.2.2 Condizioni di Accesso

Qualora una delle seguenti condizioni (**Condizioni di Accesso**) non fosse rispettata con le tempistiche di seguito specificate, le proposte di Cessione Volontaria o di Cessione di Slot, a seconda dei casi, non diverranno effettive:

(a) ogni Richiedente deve soddisfare tutte le condizioni stabilite nella Clausola 2.1.1 e, a tal fine, tutti i riferimenti al Cliente contenuti nella Clausola 2.1.1 sono da intendersi riferiti ai Richiedenti, in relazione alle proposte di:

(i) Cessione Volontaria ai sensi della Clausola 3.2.3, alla data di cui alla Clausola 3.2.3.1(b)(ii);

(ii) Cessione dello Slot ai sensi della Clausola 3.2.4, alla date di di cui alla Clausola 3.2.4.2 in relazione alla richiesta di Slot Rilasciati e/o Disponibili; considerato, inoltre, che

al momento della proposta di Cessione Volontaria oppure dello Slot, tale Cessione dovrà essere conforme a tutte le Leggi Applicabili ed a tutte le Autorizzazioni previste.

(b) Al momento della proposta di Cessione, non dovrà essersi verificata alcuna violazione sostanziale né inadempimento sostanziale da parte del Cliente ai sensi del Contratto di Capacità, ivi compreso il mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del medesimo Contratto di Capacità.

Qualora il Richiedente rispetti le Condizioni di Accesso alla data e al momento di efficacia di una proposta di Cessione Volontaria oppure dello Slot, a seconda del caso, tale Richiedente diverrà un Cessionario Autorizzato.

3.2.3 Cessione Volontaria

3.2.3.1 Cessione Volontaria per tutti o parte degli Slot di Discarica del Cliente

(a) Ai fini di cui alla Clausola 3.2.3 una **Cessione Volontaria di Slot** indica una Cessione Volontaria del tipo previsto dalla Clausola 3.2.3.1(b)(i).

(b) Salvo quanto disposto dalle Clausole 3.2.3.1(c) e 3.2.3.2, il Cliente può trasferire i propri diritti e i corrispondenti obblighi con riferimento a tutta o parte dei propri Slot di Discarica (nelle modalità di seguito descritte) a un Cessionario Autorizzato ai sensi della presente Clausola 3.2.3 (**Cessione Volontaria di Slot**) a condizione che:

(i) ciò determini la cessione da parte del Cliente di diritti, benefici e interessi connessi ad uno o più Slot del Cliente, ma non di Slot parziali (ogni Slot da intendersi comprensivo dell'Approdo, della relativa Capacità Sottoscritta e del relativo diritto a usufruire dei Servizi Continui del Cliente che, nella misura applicabile, sono stati definiti nel Programma Annuale di Discarica, unitamente a tutti i diritti, obblighi e responsabilità di cui alla Clausola 3.2.3.2); e

(ii) i documenti di cui all'Allegato 1 siano consegnati (qualora non già consegnati in precedenza) al Gestore nelle modalità e con i contenuti ritenuti adeguati dal Gestore. Tutti i documenti e le evidenze devono essere consegnati nel più breve tempo ragionevolmente possibile, in ogni caso non oltre quattordici (14) Giorni Lavorativi prima della fine del Mese M-2, laddove M è il Mese in cui è previsto il perfezionamento della Cessione Volontaria di Slot.

(c) Non oltre il decimo (10°) Giorno Lavorativo che segue la ricezione da parte del Gestore di tutti i documenti di cui all'Allegato 1, nelle forme previste nello stesso Allegato, il Gestore comunicherà al Cliente e al Richiedente se la Cessione Volontaria di Slot è stata approvata. Se il Gestore non comunica al Cliente e al Richiedente tale accettazione entro la data summenzionata, tale domanda di Cessione Volontaria di Slot si considera rigettata. Il Gestore sarà autorizzato a rifiutare l'accettazione solo se non sia rispettato uno o più dei requisiti stabiliti nelle Clausole 3.2.2 o 3.2.3.1(a). La Cessione Volontaria di Slot ai sensi della Clausola 3.2.3.1 approvata dal Gestore costituirà una novazione del pre-esistente rapporto giuridico.

(d) La Cessione Volontaria di Slot sarà effettiva solo dopo l'approvazione da parte del Gestore ed il perfezionamento del Contratto di Capacità Slot con la relativa sottoscrizione**.**

3.2.3.2 Effetto di una Cessione Volontaria di Slot

(a) Fatto salvo quanto disposto dalla Clausola 3.2.3.2(b), a partire dalla data di cui alla Clausola 3.2.3.1(d):

(i) il Cliente trasferirà al Cessionario Autorizzato, ed il Cessionario Autorizzato subentrerà, in tutti i diritti, vantaggi, interessi, responsabilità e obblighi derivanti dal Contratto di Capacità, nella misura in cui siano relativi allo Slot Sottoscritto oggetto di una Cessione Volontaria di Slot. Sono esclusi gli obblighi di cui alla Clausole 3.5.3 e 3.5.4 in relazione allo Stoccaggio Minimo e le consegne obbligatorie di GNL, che rimangono in capo al Cliente e non sono trasferiti al Cessionario Autorizzato;

(ii) il Cliente manterrà tutti i suoi diritti, vantaggi e interessi e rimarrà gravato da ogni obbligo e responsabilità nei confronti del Gestore ai sensi del Contratto di Capacità (compreso l'obbligo di pagare la Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, gli Adeguamenti e Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete), nella misura in cui essi siano relativi alla Capacità Sottoscritta non oggetto della Cessione Volontaria di Slot;

(iii) la Capacità Sottoscritta del Cliente e il numero di Approdi saranno temporaneamente ridotti qualora si registri una Cessione Volontaria di Slot, solo nella misura, e per la durata, necessaria a considerare gli effetti della Cessione Volontaria di Slot;

(iv) il Contratto di Capacità della Cessione Volontaria di Slot diverrà efficace;

(v) il Gestore:

a. dovrà onorare i suoi impegni nei confronti del Cessionario Autorizzato derivanti dal Contratto di Capacità con riferimento alla Capacità Sottoscritta oggetto della Cessione Volontaria di Slot;

b. sarà esonerato dagli obblighi derivanti dal Contratto di Capacità in relazione alla fornitura al Cliente della Capacità Sottoscritta oggetto della Cessione Volontaria di Slot; e

c. aggiornerà con l'introduzione del Cessionario Autorizzato il Programma Annuale delle Discariche e il Programma Trimestrale delle Discariche (ove esistenti);

(vi) nel caso di Cessione Volontaria di Slot, l'Importo della Garanzia del Cliente potrà essere rideterminato dopo la sottoscrizione del Contratto di Capacità Slot;

(vii) nel caso di Cessione Volontaria di Slot, l'Importo della Garanzia (come definito nel Contratto di Capacità della Cessione Volontaria di Slot concluso tra il Cessionario Autorizzato e il Gestore) applicabile al Cessionario Autorizzato sarà determinato secondo quanto previsto dalle disposizioni del Contratto di Capacità della Cessione Volontaria di Slot in questione;

(b) mediante la Cessione Volontaria non verranno trasferiti (e il Cliente e il Gestore non saranno esonerati da) gli obblighi o responsabilità sorti ai sensi del Contratto di Capacità prima della sottoscrizione del Contratto di Capacità Slot;

(c) le disposizioni del Contratto di Capacità con il Cliente sono considerate modificate, nelle parti necessarie, per tenere conto degli effetti derivanti dalla Cessione Volontaria di Slot.

3.2.4 Cessione di Slot

3.2.4.1 Rilascio degli Slot

(a) Qualora, ai sensi della Clausola 3.3.1.6(a) o della Clausola 3.3.2.2(a), il Cliente abbia comunicato gli Slot Rilasciati al Gestore, tutti i diritti, i titoli, i benefici e i vantaggi del Cliente relativi agli Slot Rilasciati si considereranno trasferiti solo qualora gli Slot Rilasciati siano successivamente assegnati dal Gestore. Il Cliente non potrà vantare alcun diritto, titolo, beneficio e vantaggio in relazione agli Slot Rilasciati e la Capacità Sottoscritta del Cliente sarà ridotta nella misura e per la durata relativa alla rinuncia di tali diritti, titoli, benefici e vantaggi.

(b) Il Cliente rimarrà gravato da ogni obbligo e responsabilità derivanti o correlati agli Slot Rilasciati (compreso l'Obbligo di Fuel Gas, l'Obbligo di Riconsegna Minima, l'obbligo di pagare la Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, gli Adeguamenti e Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete) al Gestore salvo, e nella misura in cui, lo Slot Rilasciato sia successivamente assegnato tramite una Cessione di Slot Rilasciati considerando, tuttavia, che gli obblighi di cui alle Clausole 3.5.3 e 3.5.4 in relazione allo Stoccaggio Minimo e le consegne obbligatorie di GNL (ove previsti) rimarranno comunque in capo al Cliente e non potranno essere trasferiti, rinunciati o rilasciati.

3.2.4.2 Condizioni per il Trasferimento di Slot

Il Gestore assegnerà gli Slot Rilasciati o gli Slot Disponibili (ed ogni assegnazione sarà considerata una Cessione di Slot tramite un Contratto di Capacità Slot) al più tardi entro il termine previsto dalla Clausola 3.3.1.6(d) o dalla Clausola 3.3.2.2(d), nel rispetto dei seguenti requisiti:

(a) lo Slot Rilasciato o Disponibile potrà essere assegnato solo ad un Richiedente che abbia comunicato al Gestore il suo interesse all'acquisto di uno o più Slot Rilasciati o Disponibili, ai sensi delle Clausole 3.3.1.6(c) o 3.3.2.2(c) (tale comunicazione da considerarsi irrevocabile) e che si impegni per iscritto con il Gestore in modo vincolante ad accettare ogni Slot Rilasciato o Disponibile che sia stato richiesto e successivamente assegnato;

(b) il Gestore non è obbligato ad assegnare gli Slot Rilasciati o Disponibili al Richiedente che non soddisfi tutte le Condizioni di Accesso al momento della richiesta;

(c) il corrispettivo addebitato dal Gestore a ciascun Utente di Slot Rilasciati per la Cessione di Slot Rilasciati sarà pari al Prezzo dello Slot;

(d) un Richiedente può richiedere solo Slot Rilasciati o Disponibili nella loro interezza, a meno che non si tratti di Slot Rilasciati o Disponibili entro il Mese M di ogni Cessione Trimestrale di Slot Rilasciati ai sensi della Clausola 3.3.2.2, che prevede la possibilità di chiedere l'assegnazione anche di Slot parziali;

(e) la Cessione di Slot proposta deve essere conforme alle Condizioni di Accesso ai sensi della Clausola 3.2.2; e

(f) se più di un Richiedente che soddisfa i requisiti previsti nelle Clausole 3.2.4.2(a) e 3.2.4.2(b) ha fatto richiesta per gli stessi Slot Rilasciati o Disponibili, l'assegnazione di tali Slot Rilasciati o Disponibili sarà soggetta al seguente ordine di priorità:

   (i) il Richiedente la cui richiesta corrisponde maggiormente alla quantità corrispondente agli Slot Rilasciati o agli Slot Disponibili;

   (ii) il Richiedente che ha richiesto la maggiore quantità complessiva;

   (iii) i Richiedenti in base all'ordine di presentazione delle richieste; ed, infine,

   (iv) mediante sorteggio tra i Richiedenti che risultino nelle medesime condizioni ai sensi della Clausola 3.2.4.2(f)(iii).

Il Gestore non potrà procedere ad assegnare alcun Slot Rilasciato o Disponibile in nessun altro caso o in base a nessuna altra procedura se non quella indicata nella presente Clausola. Fermo restando quanto sopra, dopo l'assegnazione di Slot Rilasciati o Disponibili, il Gestore sottoscriverà e si adopererà nei limiti della ragionevolezza per far sottoscrivere anche al Richiedente il Contratto di Capacità Slot di cui alla Clausola 3.2.4.3(a)i) nel più breve tempo possibile.

3.2.4.3 Effetti di un'Assegnazione di Slot Rilasciati

(a) Se il Gestore ha assegnato uno Slot Rilasciato o Disponibile al Richiedente:

   i) - il Contratto di Capacità Slot (nelle forme e termini definiti nell'Allegato 4) sarà efficace alla data in cui lo Slot Rilasciato o Disponibile è stato assegnato al Richiedente dal Gestore (nonostante in tale data il relativo documento contrattuale potrebbe non essere stato ancora sottoscritto dalle parti); e

   ii) - contestualmente alla presentazione del Contratto di Capacità Slot, il Richiedente fornirà (se richiesto) la Garanzia del Credito Richiesta, eventualmente con efficacia posticipata al 1° Giorno del Mese in cui è previsto il Servizio di Rigassificazione, per conformarsi alle Condizioni di Servizio;

   iii) – limitatamente all'asseganzione di Slot Rilasciato e fermo restando il contenuto della Clausola 3.2.4.3(c), il Richiedente subentrerà nelle responsabilità e obblighi previsti dal Contratto di Capacità Slot. Resta inteso che gli obblighi di cui alle Clausole 3.5.3 e 3.5.4 in relazione allo Stoccaggio Minimo e le consegne obbligatorie di GNL (ove previsti) rimangono in capo al Cliente e non potranno essere trasferiti, rinunciati o rilasciati in connessione con una Cessione di Slot Rilasciato.

(b) Salvo quanto previsto dalla Clausola 3.2.4.3(c), a partire della data di assegnazione di cui alla Clausola 3.2.4.3(a)i) (o come diversamente disposto qui di seguito), con riferimento alla relativa Cessione di Slot Rilasciati o Disponibili:

   (i) la responsabilità e/o l'obbligo del Cliente di corrispondere, in relazione a qualsiasi Slot Rilasciato, la Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, i Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete e gli Adeguamenti sarà ridotta del relativo Prezzo dello Slot a

condizione che tali riduzioni abbiano luogo mediante adeguamenti solo quando (e nella misura in cui) una porzione equivalente del Prezzo dello Slot venga corrisposto dal relativo Utente di Slot Annuale Rilasciato o dall'Utente di Slot Trimestrale Rilasciato e tale porzione sia ricevuta dal Gestore; e

(ii) gli Utenti degli Slot Rilasciati o Disponibili corrisponderanno il Prezzo dello Slot pubblicato;

(iii) il Gestore:

i) dovrà onorare i propri impegni derivanti del Contratto di Capacità con riferimento agli Slot Rilasciati che sono oggetto della Cessione di Slot Rilasciati ad un Utente di Slot Rilasciati; e

ii) con effetto a partire dalla data indicata nella Clausola 3.2.4.1(a), sarà sollevato ed esonerato dai suoi obblighi ai sensi del Contratto di Capacità di fornire al Cliente gli Slot Rilasciati oggetto del Cessione di Slot Rilasciati, sempre a condizione che, una volta che il Richiedente diviene un Utente di Slot Rilasciati, il Gestore rispetti i suoi obblighi ai sensi della Clausola(b), nonostante tale rilascio.

(c) Una Cessione dello Slot Rilasciato non determinerà il trasferimento degli (e l'Utente e il Gestore non saranno liberati da) obblighi o responsabilità sorti ai sensi del Contratto di Capacità prima della data di cui ala Clausola 3.2.4.3(a)i).

3.2.4.4 Riduzione dell'Importo della Garanzia

Ferma restando qualsiasi altra disposizione del Contratto di Capacità, in presenza di un Cessione di Slot Rilasciati, gli obblighi del Cliente ai sensi della Clausola 3.1.1 non saranno modificati né altrimenti condizionati dalla Cessione di Slot Rilasciati e l'Importo della Garanzia potrà essere ridotto a seguito di una Cessione di Slot Rilasciati.

3.2.5 Accordi tra Utenti

3.2.5.1 Inter-User Agreement

Ciascun Utente e il Gestore stipuleranno l'Inter-User Agreement secondo il modello stabilito nell'Allegato 2 che rispecchierà le disposizioni delle Clausole 3.2.5.2 - 3.2.5.4 (inclusa), oltre ad eventuali altre disposizioni da definirsi di volta in volta nell'Inter-User Agreement.

3.2.5.2 Allocazione dei Cargo

(a) Il Gestore assegnerà, in via provvisoria e sulla base di una stima previsionale, i quantitativi di energia (in GJ) di ogni Cargo programmato per la Discarica durante il periodo di tre (3) Mesi del Programma Trimestrale delle Discariche (Mese M, Mese M+1, e Mese M+2) nel conto di ciascun Utente, ai sensi della seguente formula:

QLNGxy = QLNGy x PSxm

dove:

PSxm = Quota Percentuale dell'Utente *x* per i Cargo programmati per la Discarica in un Mese (Mese M, Mese M+1, e Mese M+2)

QLNGy = quantità di GNL del Cargo *y* programmato per la Discarica, espresso in GJ

QLNGxy = quantità di GNL del Cargo *y* provvisoriamente conferito all'Utente *x,* espresso in GJ

(b) Il Gestore dovrà allocare la quantità di GNL di ciascun Cargo Scaricato al Terminale, per conto di ciascun Utente, sulla base dell'allocazione provvisoria di cui alla Clausola 3.2.5.2(a). Qualora la quantità di GNL effettivamente consegnata dovesse differire dalla quantità allocata (in GJ), le differenze (in positivo o negativo) saranno allocate all'Utente che ha consegnato ill Cargo.

(c) Qualora un Utente non consegni un Cargo Confermato al Terminale ovvero la quantità di GNL effettivamente consegnata (in GJ) fosse inferiore ai diritti aggregati degli altri Utenti con Quote Percentuali del Cargo Confermato in oggetto, tale Utente sarà considerato un **Borrowing User.** Al Borrowing User non dovranno essere consegnate le Quantità di GNL trasportate nel Cargo in oggetto. Il Gestore conferirà le quantità di GNL consegnato *pro rata*, alle Quote Percentuali degli altri Utenti sulla base di una Quota Percentuale del Cargo Confermato in oggetto. Resta inteso che troveranno applicazione le disposizioni della Clausola 3.2.5.4.

(d) La Quota Percentuale di ciascun Utente non sarà corretta nei casi di mancata consegna o di una consegna superiore o inferiorea quanto programmato.

3.2.5.3 Calcolo della Quota Percentuale

(a) Il Gestore calcola e pubblica la Quota Percentuale di ciascun Utente per i Cargo programmati per la Discarica nel Mese M, Mese M+1 e Mese M+2 del Programma Trimestrale delle Discariche, ogni volta in cui il Programma Annuale delle Discariche o il Programma Trimestrale delle Discariche sono pubblicati e/o modificati ai sensi dell'equazione che segue:

PSxm = (CDVxm / CDVam) x 100

dove:

PSxm = Quota Percentuale dell'Utente *x* per i Cargo programmati per la Discarica nel Mese *m* (Mese M, Mese M+1 o Mese M+2). Questa percentuale è la **Quota Percentuale** dell'Utente per ogni Giorno Gas durante il Periodo di Riconsegna associato ai Cargo presi in considerazione nel calcolo.

CDVxm = Totale, confermato o programmato, a seconda dei casi, della quantità di GNL dell'Utente *x*, programmata per la Discarica nel Mese *m* in GJ

CDVam = Totale, confermato o programmato, a seconda dei casi, della quantità di GNL di tutti gli Utenti programmata per la Discarica nel Mese *m* in GJ

3.2.5.4 Restituzione del GNL preso in prestito (Borrowed) e Ri-conferimento del GNL

(a) Salvo quanto disposto nella Clausola 3.2.5.2(c), il Borrowing User, conserverà la propria Quota Percentuale per tutti i Cargo Confermati, precedenti e successivi, di quel Mese, ai sensi della Clausola 3.2.5.2(d). Ogni altro Utente con una Quota Percentuale di tale Cargo Confermato sarà considerato un **Lending User,** e le disposizioni dell'Inter-User Agreement si applicheranno con riguardo ad ogni consegna mancata o inferiore di cui alla Clausola 3.2.5.2(c) di un Cargo Confermato.

(b) Qualora il Cargo Confermato di un Utente, programmato in Discarica nel Mese M, abbia subito un ritardo inferiore a cinque (5) Giorni Gas, e a causa di tale ritardo l'Utente è stato costretto ad effettuare la Discarica nel Mese successivo (M+1), ai fini di contabilità fiscale nel Mese M, tale Utente sarà considerato un Borrowing User, e ciascun altro Utente con una Quota Percentuale nel Cargo in oggetto consegnato nel Mese M+1 sarà considerato un Lending User. Le disposizioni dell'Inter-User Agreement si applicano ai soli fini di fatturazione e contabilità. Onde evitare dubbi di qualsiasi natura, le allocazioni dei Cargo ai sensi della Clausola 3.2.5.2 saranno basati su una Quota Percentuale come se tale Cargo fosse stato consegnato nel Mese M.

3.2.6 Altri accordi tra Utenti

3.2.6.1 Altri accordi tra Utenti

Il Contratto di Capacità non vieta all'Utente e agli altri Utenti di concludere accordi, a condizione che:

(a) tali accordi siano compatibili con i termini del Codice di Accesso, l'Inter-User Agreement e i Manuali del Terminale; e

(b) in ogni caso, l'Utente rimanga responsabile nei confronti del Gestore per il pagamento e l'adempimento a tutti i propri obblighi ai sensi del Contratto di Capacità.

3.2.6.2 Scambio di capacità di rigassificazione fra Utenti

Gli Utenti hanno il diritto di scambiare la capacità di rigassificazione di loro proprietà ai sensi del Contratto di Capacità ed in conformità con la Clausola 3.3.3.

Capitolo 3.3 PROGRAMMAZIONE DELLE DISCARICHE

3.3.1 Programma Annuale delle Discariche

3.3.1.1 Programma Annuale delle Nomine

(a) Entro il 15 luglio di ogni Anno il Responsabile dell'Unità di Coordinamento, propone ai Clienti un programma delle nomine per le consegna dei Cargo da Scaricare al Terminale per un periodo di quindici (15) Mesi a partire dal primo Giorno dell'Anno Termico successivo (**Programma Annuale delle Nomine**).

(b) Nella predisposizione di ciascun Programma Annuale delle Nomine il Cliente, tramite il Responsabile dell'Unità di Coordinamento, si assicura della conformità alle disposizioni della Clausola 3.3.1.7.

(c) Qualora il Programma Annuale di Discarica Preliminare abbia dei conflitti di programmazione con il Programma di Riduzione Programmata del Servizio, il Cliente può chiedere al Gestore di riprogrammare i periodi di indisponibilità delle strutture del Terminale, come stabilito nel Programma di Riduzione Programmata del Servizio vigente.

(d) Il Programma Annuale delle Nomine specifica per ogni Cargo:

(i) il nome del relativo Utente;

(ii) la data proposta per la Finestra diArrivo; e

(iii) la quantità (in GJ) e volume (in m^3_{liq}) di GNL previsti per la Discarica.

3.3.1.2 Programmazione Discarica dell'ultimo Cargo dell'Anno Termico

Se, con riferimento ad un qualunque Anno Termico e soltanto sulla base dell'ultimo Cargo che deve essere consegnato al Terminale dal Cliente, quest'ultimo prevede che la quantità di GNL da consegnare al Terminale sarà minore di, o superiore a, la quantità di GNL che corrisponde al totale ACQ del Cliente per tale Anno Termico, il Cliente ha il diritto di chiedere, relativamente al suo Programma Annuale delle Nomine, che:

(a) la differenza in negativo rispetto alla propria ACQ sia aggiunta alla sua ACQ per l'Anno Termico successivo; oppure che

(b) l'eccedenza rispetto alla propria ACQ sia sottratta alla propria ACQ per l'Anno Termico successivo;

in entrambi i casi, fermo restando che le eventuali differenze in negativo o eccedenze non aumentino (i) gli Approdi oppure (ii) la capacità di riconsegna di Gas in un Anno Termico a cui il Cliente ha già diritto, come previsto dal proprio Contratto di Capacità. Il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo per accogliere la richiesta del Cliente di sviluppare un Programma Annuale delle Discariche Preliminare tenendo in considerazione anche la necessità di assicurare un efficiente funzionamento in sicurezza del Terminale e le esistenti Autorizzazioni per il Terminale.

3.3.1.3 Programma Annuale delle Discariche Preliminare

Entro il 18 luglio di ogni Anno, il Gestore:

(a) pubblica un Programma Annuale delle Discariche Preliminare che contiene i dettagli del Programma Annuale delle Nomine dell'Utente e, de considerando gli Slot Disponibili, specifica gli Finestre di Arrivo e le quantità di GNL per la consegna dei Cargo di ciascun Utente per i relativi Mesi (**Programma Annuale delle Discariche Preliminare**);

(b) individua in maniera chiara ed evidenzia ogni conflitto di programmazione che potrebbe sorgere qualora il Gestore accettasse la Finestra di Arrivo richiesto dall'Utente in un Programma Annuale delle Nomine; e

(c) individua eventuali revisioni concordate al Programma di Riduzione Programmata del Servizio, ai sensi della Clausola 4.1.3(a).

3.3.1.4 Risoluzione dei conflitti di programmazione

(a) Esclusi i conflitti di programmazione di cui alla Clausola 3.3.1.4(b) di seguito, se dal Programma Annuale di Discarica Preliminare emergono dei conflitti di programmazione, entro il 22 luglio di ogni Anno il Gestore dovrà ricevere la richiesta da parte degli Utenti per la risoluzione dei conflitti di programmazione. La risoluzione di tali conflitti dovrà essere coerente con i principi di cui alla Clausola 3.3.1.7.

(b) Il Gestore risolverà tali conflitti, a sua completa discrezione, coerentemente con quanto previsto dalla Clausola 3.3.1.7 e con le linee guida riportate di seguito che dovranno essere rispettate dal Gestore con la seguente priorità:

(i) assicurarsi che i primi tre (3) Mesi del Programma Annuale delle Discariche siano coerenti con gli ultimi tre (3) Mesi del Programma Annuale delle Discariche vigente;

(ii) ottenere intervalli e frequenze delle consegne dei Cargo quanto più regolari ed uniformi possibili (considerando le quantità di consegne relative); e

(iii) evitare di discriminare ingiustificatamente gli Utenti.

3.3.1.5 Programma Annuale delle Discariche

Entro il 29 luglio di ogni Anno, il Gestore pubblicherà i dettagli del Programma Annuale delle Discariche specificando le Finestre di Arrivo per la consegne di ciascuno dei Cargo dell'Utente per un periodo di quindici (15) Mesi a partire dal 1 ottobre. Il **Programma Annuale delle Discariche** sarà costituito dal (a) Programma Annuale di Discarica Preliminare di cui alla Clausola 3.3.1.3 se non sono stati registrati conflitti, oppure (b) Programma Annuale di Discarica Preliminare che risolve eventuali conflitti ai sensi della Clausola 3.3.1.4(a) come previsto dal Gestore ai sensi della Clausola 3.3.1.4(b).

3.3.1.6 Rilascio di Slot Annuale

(a) Il Cliente è tenuto a notificare al Gestore entro il 1 agosto di ogni Anno eventuali Slot Annuali Rilasciati, presentando una **Comunicazione del Rilascio Annuale di Slot**.

(b) Entro il 4 agosto di ogni Anno, il Gestore è tenuto a pubblicare gli Slot di Discarica associati agli Slot Annuali Rilasciati e/o Disponibili e il relativo Prezzo degli Slot applicabile.

(c) Entro il 16 agosto di ogni Anno, l'Utente o soggetto interessato a tali Slot Annuali Rilasciati e/o Slot Disponibili può fare richiesta, inviando una comunicazione scritta al Gestore (tale comunicazione è da considerarsi irrevocabile) per gli Slot Annuali Rilasciati e/o Disponibili (per i volumi di GNL previsti in consegna in origine nel Programma Annuale delle Discariche), a condizione che tale Utente o soggetto interessato soddisfi i requisiti di cui alla Clausola 3.2.4.2(b) al momento di tale richiesta.

(d) Il Gestore aggiudicherà gli Slot Annuali Rilasciati e/o Disponibili entro il 19 Agosto di tale Anno, e il Richiedente sarà obbligato ad accettare tutti gli Slot Rilasciati e/o Disponibili che aveva richiesto e che si è aggiudicato conformemente a quanto previsto dai requisiti della Clausola 3.2.4.2.

(e) Qualora alcuni degli Slot Annuali Rilasciati e/o Disponibili non venissero aggiudicati ai sensi della Clausola 3.2.4.2, questi rimarrebbero disponibili per la sottoscrizione a tutti gli Utenti e soggetti interessati conformemente a quanto previsto dalle procedure descritte nelle Clausole 3.2.4.1 e 3.3.2.2.

(f) Il Gestore è tenuto ad aggiornare il Programma Annuale delle Discariche entro il 19 agosto di tale Anno al fine di riflettere eventuali conferimenti di Slot Annuale Rilasciati e/o Disponibili ai sensi di una qualsiasi Cessione Annuale di Slot Rilasciati.

3.3.1.7 Conformità del Programma Annuale delle Discariche

Un Programma Annuale delle Discariche è da considerarsi conforme se:

(a) ciascun Utente ha programmato la consegna dei propri Cargo relativi alla propria ACQ in modo tale assicurare un profilo di arrivo dei Cargo quanto più regolare possibile (considerando le quantità di consegna relative) nel periodo di dodici (12) Mesi a partire dal primo Giorno Gas dell'Anno Termico successivo;

(b) ciascun Utente non ha programmato un numero di Cargo superiore ai rispettivi Approdi;

(c) nessuna consegna di Cargo programmata è in conflitto con periodi di indisponibilità delle strutture del Terminale indicate dal Programma di Riduzione Programmata del Servizio vigente in quel momento;

(d) tiene in considerazione eventuali restrizione delle Rete;

(e) il volume di consegna programmato di ciascun Cargo è superiore a 45,000 m^3_{liq};

(f) il volume di consegna programmato di ciascun Cargo non è superiore a 135,000 m^3_{liq};

(g) vi sono un minimo di settantadue (72) ore tra l'inizio di due Spazi Temporali Programmati per l'Arrivo;

(h) la consegna di ciascun Cargo è programmata in maniera tale che, per l'inizio di ogni Finestra di Arrivo, vi è nella disponibilità del Terminale un quantitativo pari alla somma dello Stoccaggio Minimo ed i volumi di cui alla Clausola 3.5.3(e) (sull'assunto che le Nomine di Riconsegna del Cliente seguano il Profilo di Riconsegna Base);

(i) ai sensi delle Clausole 3.3.1.7(h) e 3.3.1.7(i), la consegna di ciascun Cargo è programmata in maniera tale che, all'inizio di ogni Finestra di Arrivo, lo Stoccaggio totale del Terminale non ecceda le seguenti soglie (**Massimo Stoccaggio Consentito**):

Volume di Consegna del Cargo	Massimo Stoccaggio Consentito
Per i Cargo con volume di consegna ≤ 135,000 m^3_{liq}	Il Massimo Stoccaggio Consentito è 150,000 m^3_{liq} meno il volume di consegna del Cargo.

Ai sensi della Clausola 3.3.1.7(h), il primo cargo del Mese, che determina la prima Finestra di Arrivo, sarà comunque programmato come se fosse un Cargo di 135,000 m^3_{liq} oppure della propria dimensione reale se maggiore, ai soli fini del calcolo del Massimo Stoccaggio Consentito.

3.3.2 Programma Trimestrale delle Discariche

3.3.2.1 Programma Trimestrale delle Nomine

(a) Entro le ore 12:00 del terzo (3°) Giorno Lavorativo antecedente alla fine di ciascun Mese M-2, il Cliente dovrà presentare una proposta di programma di nomina al Gestore, specificando le Finestre di Arrivo per le consegne dei Cargo per la Discarica presso il Terminale, in relazione ad periodo di tre (3) mesi a partire dal primo Giorno Gas del Mese M e conformemente ai principi sanciti nelle Clausola 3.3.2.5 (**Programma Trimestrale delle Nomine**). Qualora il Cliente non presenti un Programma Trimestrale delle Nomine, si riterrà che questo abbia nominato le medesime Finestre di Arrivo già specificati nel Programma Annuale delle Discariche.

(b) Nel Programma Trimestrale delle Nomine, il Cliente ha la facoltà di chiedere la revisione delle Finestre di Arrivo assegnati al Cliente nel Programma Annuale delle Discariche.

(c) Con riferimento al Programma Trimestrale delle Nomine, presentato dal Cliente alla fine di giugno, non sarà possibile effettuare dei cambiamenti di programma in ottobre, così come non sarà possibile a novembre introdurre cambiamenti al Programma Trimestrale delle Nomine presentato a luglio, poiché la programmazioni per quei mesi farà riferimento al Programma Annuale delle Discariche.

(d) Qualora il Programma Trimestrale delle Nomine presenti conflitti di programmazione con il Programma di Riduzione Programmata del Servizio, il Cliente può richiedere al Gestore di riprogrammare i periodi di indisponibilità delle strutture del Terminale, come stabilito nel Programma di Riduzione Programmata del Servizio vigente.

(e) Entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo antecedente la fine di ciascun Mese M-2, il Gestore compierà ogni sforzo ragionevole per informare e dare conto di eventuali conflitti di programmazione (inclusi i conflitti con gli Slot Annuali Rilasciati e gli Slot Trimestrali Rilasciati) agli Utenti coinvolti in tali conflitti. L'Utente coinvolto in tali conflitti può presentare al Gestore un Programma Trimestrale delle Nomine modificato che risolve tali conflitti individuati dal Gestore, in modo che sia conforme ai principi sanciti nella Clausola 3.3.2.5, entro le ore 12:00 del secondo (2°) Giorno Lavorativo antecedente la fine di ciascun Mese M-2.

(f) Entro il secondo (2°) Giorno Lavorativo antecedente la fine di ciascun Mese M-2, il Gestore valuterà la conformità del Programma Trimestrale delle Nomine ai principi sanciti nella Clausola 3.3.2.5 e pubblicherà un **Programma Trimestrale delle Discariche Preliminare** per il periodo di tre (3) mesi a partire dal primo (1°) Giorno Gas del Mese M. Il Programma Trimestrale delle Discariche Preliminare dovrà includere eventuali revisioni concordate al Programma di Riduzione Programmata del Servizio. Il Programma Trimestrale delle Discariche Preliminare potrà essere costituito, alternativamente, dai Programmi Trimestrali delle Nomine aggregati, se non vi erano conflitti oppure, se tali conflitti sono stati risolti ai sensi della Clausola 3.3.2.1(e), ovvero potrà essere individuato nel corrispondente periodo rilevante del Programma Annuale delle Discariche.

3.3.2.2 Rilascio di Slot Trimestrali

(a) Entro le ore 12:00 dell'ultimo Giorno Lavorativo del Mese M-2, il Cliente dovrà notificare al Gestore gli eventuali Slot Trimestrali Rilasciati nei Mesi M, M+1 e M+2, presentando una **Notifica di Rilascio di Slot Trimestrali.**

(b) Entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, il Gestore pubblica gli Slot Rilasciati e gli Slot Disponibili in quel momento, per il resto dell'Anno Termico e i relativi Prezzi degli Slot.

(c) Entro le ore 12:00 del settimo (7°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, qualunque Utente o soggetto interessato a tali Slot Rilasciati può farne richiesta inviando una comunicazione scritta al Gestore (tale comunicazione è da considerarsi irrevocabile) avente ad oggetto gli Slot Rilasciati e/o Disponibili (o per parti di Slot Rilasciati e/o Disponibili se relative al Mese M), a condizione che tale Utente o soggetto interessato soddisfi i requisiti di cui alla Clausola 3.2.4.2(b) al momento di tale richiesta.

(d) Entro il nono (9°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, il Gestore aggiudicherà gli Slot Rilasciati e/o Disponibili (o per parti di Slot Rilasciati e/o Disponibili di cui si è fatta richiesta relativi al

Mese M), e il Richiedente sarà obbligato ad accettare gli Slot Rilasciati e/o Disponibili che aveva richiesto e che si è aggiudicato conformemente a quanto previsto dalla Clausola 3.2.4.2.

(e) Entro il nono (9°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, il Gestore dovrà pubblicare le versioni aggiornate del Programma Trimestrale delle Discariche e del Programma Annuale delle Discariche tenendo in considerazione ogni Trasferimento di Slot.

3.3.2.3 Adeguamenti al Programma Trimestrale delle Discariche

(a) Entro l'undicesimo (11°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, gli Utenti che stanno programmando i Cargo nel Mese M, discutono di eventuali adeguamenti in quel Mese. Tali Utenti devono collaborare per minimizzare gli effetti negativi di Slot Rilasciati non assegnati per il Mese M al Terminale, in base ai seguenti criteri:

(i) effettuare ogni ragionevole sforzo per adeguare le date degli Finestre di Arrivo per il Mese M, senza che ciò comporti un obbligo per l'Utente che sta programmando i Cargo nel Mese M a consentire agli adeguamenti relativamente ai propri Finestre di Arrivo; e

(ii) effettuare ogni ragionevole sforzo per distribuire in maniera più equa possibile gli effetti negativi derivanti dagli Slot Rilasciati e non assegnati fra gli Utenti che stanno programmando i Cargo nel Mese M.

(b) Entro l'undicesimo (11°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, gli Utenti che stanno programmando i Cargo nel Mese M, possono notificare al Gestore la loro proposta unanime di adeguamento del Programma Trimestrale delle Discariche, conformemente ai principi di cui alla Clausola 3.3.2.5.

3.3.2.4 Programma Trimestrale delle Discariche

(a) Il **Programma Trimestrale delle Discariche** sarà alternativamente (i) il Programma Trimestrale delle Discariche Preliminare pubblicato dal Gestore ai sensi della Clausola 3.3.2.1(f) oppure (ii) il Programma Trimestrale delle Discariche Preliminare come aggiornato dal Gestore ai sensi delle Clausole 3.3.2.2(e) e 3.3.2.3(b), in conformità con la Clausola 3.3.2.5.

(b) Una volta che il Programma Trimestrale delle Discariche è finalizzato ai sensi della Clausola 3.3.2.4, ciascun Cargo programmato nel Mese M di tale Programma Trimestrale delle Discariche verrà considerato come un **Cargo Confermato**.

(c) Il Programma Trimestrale delle Discariche avrà l'effetto di modificare il Programma Annuale delle Discariche, e il Gestore pubblicherà il Programma Trimestrale delle Discariche e la versione aggiornata del Programma Annuale delle Discariche entro il dodicesimo (12°) Giorno Lavorativo del Mese M-1.

3.3.2.5 Conformità del Programma Trimestrale delle Discariche

Un Programma Trimestrale delle Discariche è da considerarsi conforme quando:

(a) il Cliente ha programmato per la Discarica, in un determinato Mese, una quantità di GNL aggregato in linea di massima coerente con il Programma Annuale delle Discariche;

(b) il Cliente non ha programmato un numero di **Discariche** superiore al numero di Approdi consentiti, ai sensi del Contratto di Capacità del Cliente;

(c) in conformità alle modifiche accordate, il Cliente non ha programmato consegne di Cargo che sarebbero in conflitto con periodi di indisponibilità delle strutture del Terminale indicate dal Programma di Riduzione Programmata del Servizio vigente in quel momento;

(d) il volume di consegna programmato di ciascun Cargo è superiore a 45,000 $m^3_{liq,}$ a meno che il Gestore non concordi diversamente, a sua discrezione;

(e) il volume di consegna programmato di ciascun Cargo non è superiore a 135,000 m^3_{liq};

(f) vi è un minimo di settantadue (72) ore tra l'inizio dei due (2) Spazi Temporali Programmati per l'Arrivo;

(g) il Programma Annuale delle Discariche rimane inalterato:

(i) oltre al Mese M+2 ai fini del Programma Trimestrale delle Nomine, ai sensi della Clausola 3.3.2.1; e

(ii) oltre il Mese M ai fini di qualsivoglia modifica del Programma Trimestrale delle Discariche Preliminare ai sensi della Clausola 3.3.2.3; e

(h) la consegna di ciascun Cargo è programmata in maniera tale che, applicando il Profilo di Riconsegna di Default, all'inizio di ogni Finestra di Arrivo, lo Stoccaggio totale previsto nel Terminale non sia superiore al Massimo Stoccaggio Consentito.

3.3.2.6 Applicabilità del Programma Trimestrale delle Discariche iniziale

Le disposizioni di cui alla Clausola 3.3.2 non si applicano al Programma Trimestrale delle Discariche iniziale che deve essere predisposto prima della Data di Inizio delle Operazioni Commerciali.

3.3.3 Modifche del Cliente al Programma Annuale delle Discariche

(a) Il Cliente ha la facoltà di richiedere, prima e dopo la procedura per l'elaborazione del Programma Trimestrale delle Discariche, ma comunque entro e non oltre l'undicesimo (11°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, le seguenti modifiche ad un Programma Annuale delle Discariche:

(i) le date di consegna per un Cargo nel Mese M;

(ii) i volumi di consegna per un Cargo; e

(iii) la Nave Metaniera utilizzata per la consegna.

(b) Il Gestore è tenuto a:

(i) considerare le richieste di modifiche ad un Programma Annuale delle Discariche dell'Utente in base all'ordine cronologico in cui sono state presentate le richieste;

(ii) non accettare, ad esclusione delle modifiche contemplate nella Clausola 3.3.3(a)(iii), proposte di modifica a cui non hanno acconsentito gli Utenti che siano pregiudicati da tali modifiche;

(iii) utilizzare ogni sforzo ragionevole per riprogrammare i periodi di indisponibilità dei Servizi del Terminale, come stabilito nel Programma di Riduzione Programmata del Servizio vigente; e

(iv) accettare o rifiutare le richieste e/o ogni successiva proposta alternativa coerentemente con i principi fissati nella Clausola 3.3.1.7.

La mancata concessione da parte del Gestore di una richiesta fatta ai sensi della Clausola 3.3.3(a) è da interpretarsi come un rifiuto di tale richiesta.

(c) Se il Gestore approva la modifica richiesta, questo provvederà a pubblicare, nel più breve tempo ragionevolmente possibile, il Programma Annuale delle Discariche aggiornato (o i dettagli delle modifiche).

(d) Il Gestore non potrà respingere irragionevolmente una richiesta di modifica del Programma Annuale delle Discariche, almeno che tale modifica:

(i) abbia degli effetti negativi sul funzionamento sicuro ed efficiente del Terminale;

(ii) abbia degli effetti negativi sulla capacità del Gestore di adempiere ai propri obblighi nei confronti di qualsiasi altro Utente o abbia l'effetto di esporre il Gestore a concreti rischi in termini di responsabilità nei confronti degli Utenti per la cancellazione degli Slot di Discarica; o

(iii) procuri al Gestore costi, spese o responsabilità che gli Utenti non hanno acconsentito a rimborsare al Gestore.

3.3.4 Modiche del Gestore al Programma Annuale delle Discariche

Il Gestore ha la facoltà di modificare e ripubblicare un Programma Annuale delle Discariche e/o il Programma di Riduzione Programmata del Servizio, su propria istanza se:

(a) gli Utenti non sono in grado di concludere un accordo in merito alle modiche del Programma Annuale delle Discariche richieste da una delle Autorità Competenti, entro la data ragionevolmente indicata dal Gestore; ovvero

(b) gli Utenti non sono in grado di concludere un accordo in merito alle modifiche del Programma Annuale delle Discariche richieste qualora si verifichino delle limitazioni all'operatività del Terminale non programmate, entro la data ragionevolmente indicata dal Gestore.

3.3.5 Variazione dei corrispettivi per gli Utenti di Foundation Capacity

Qualora il volume di GNL effettivamente Scaricato da un Utente di Foundation Capacity nel corso dell'Anno Termico sia inferiore alla somma dei volumi di GNL attesi per la Discarica dei Cargo Confermati, il Gestore applicherà un addebito pari al 4,5 Euro/m^3_{liq} di GNL moltiplicato per la differenza tra la variazione annuale e il 90% del volume di GNL atteso per la Discarica.

3.3.6 Variazione dei corrispettivi per gli Slot di Discarica assegnati dal Gestore ad Anno Termico avviato

Qualora il volume di GNL Scaricato in uno Slot di Discarica da un Cliente diverso da un Utente di Foundation Capacity sia diverso dal volume atteso per la Discarica:

(a) se il volume effettivo di GNL Scaricato dal Cliente è inferiore al volume di GNL atteso per la Discarica, il Cliente, in aggiunta alla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione (*corrispettivo di capacità*), calcolata sulla capacità di rigassificazione associata allo Slot di Discarica, dovrà corrispondere:

(i) qualora la deviazione fosse inferiore al 10%, una tariffa variabile (*corrispettivo variabile*) sul volume effettivamente Scaricato;

(ii) qualora la deviazione fosse superiore al 10%, una tariffa variabile (*corrispettivo variabile*) sul volume effettivamente Scaricato e un ulteriore addebito pari al 4,5 Euro/m^3_{liq} moltiplicato per la differenza tra la deviazione e il 10% del volume atteso per la Discarica;

(b) qualora il volume di GNL Scaricato dal Cliente fosse superiore alla capacità di rigassificazione del relativo Slot di Discarica, il Cliente, in aggiunta alla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione calcolata sulla base del volume effettivo Scaricato, e fermo restando quanto previsto dalla Clausola 3.8.3.2(b), dovrà corrispondere una tariffa pari al 10% della Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, calcolata su tale deviazione.

Capitolo 3.4 - PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE

3.4.1 Riconsegna di Gas

3.4.1.1 Calcolo del Profilo di Riconsegna di Default

(a) Il Gestore ricalcolerà il profilo di riconsegna del Gas per il Cliente per ciascun Giorno Gas del Mese Gas corrente e dei due (2) Mesi Gas successivi, tenendo in considerazione alcuni fattori quali ad esempio i limiti tecnici del Terminale, la riprogrammazione delle riduzioni delle Discariche programmate, le riduzioni della capacità della Rete, i Servizi di Riconsegna Continui del Cliente, le Nomine di Riconsegna del Cliente, lo Stoccaggio del Cliente, la Quota di Fuel Gas Spettante al Gestore, gli Obblighi di Riconsegna Minimi del Cliente, lo Stoccaggio Operativo, lo Stoccaggio Minimo e il Programma di Riduzione Programmata del Servizio tale da garantire che lo Stoccaggio del Terminale non superi il Massimo Stoccaggio Consentito all'inizio di ogni:

- Finestra di Arrivo del primo Cargo programmato nel successivo Periodo di Riconsegna;

- Finestra di Arrivo del successivo Cargo Confermato come programmato nello stesso Periodo di Riconsegna;

in base alla fattispecie applicabile, (**Profilo di Riconsegna di Default**).

(b) Il Gestore ricalcolerà su base continuativa, e nel più breve tempo ragionevolmente possibile, il Profilo di Riconsegna di Default per tener conto di taluni fattori aggiuntivi, non citati dalla Clausola 3.4.1.1(a) quali, ad esempio, eventuali riallocazioni di Stoccaggio, i tempi stimati ed effettivi degli arrivi dei Cargo, le Nomine di Riconsegna effettive, le Riduzioni del Servizio Programmate effettive ed eventuali Riduzioni del Servizio non Programmate.

3.4.1.2 Nomine di Riconsegna

(a) Entro e non oltre due (2) ore prima del termine per effettuare transazioni *day-ahead* (**Scadenza per la Nomina**) - come stabilito nel Manuale PSV - in ciascun Giorno Gas, il Cliente può nominare una quantità specificata di Gas per la Riconsegna al Punto di Riconsegna per il successivo/i Giorno/i Gas presentando una Nomina di Riconsegna. Se il Cliente non presenta puntualmente una Nomina di Riconsegna entro la scadenza per la Nomina o ne presenta una incompleta o non conforme a quanto previsto dalla Clausola 3.4.1.3, si riterrà che tale Cliente abbia presentato una Nomina di Riconsegna coerente con il Profilo di Riconsegna di Default o con qualsiasi altro profilo che il Gestore ritenga discrezionalmente appropriato al fine di evitare un impatto negativo sugli altri Utenti e/o sul Gestore.

(b) Il Cliente potrà, in ogni momento precedente la Scadenza per la Nomina in ciascun Giorno Gas, modificare la Nomina di Riconsegna.

(c) Entro le ore 12:00 di ciascun Giorno Gas, il Cliente potrà richiedere, in una o più occasioni, di modificare la Nomina di Riconsegna per quel Giorno Gas, presentando una Nomina di Riconsegna al Gestore. Il Gestore potrà accettare a suo insindacabile giudizio tali nomine infragiornaliere entro le ore 12:00 di ciascun Giorno Gas, tenuto conto di eventuali effetti negativi sui Servizi Continui di altri Utenti, cosi come i limiti tecnici, di sicurezza ed operativi del Terminale. Se confermati dal Gestore, tali nomine infragiornaliere sostituiranno la Nomina di Riconsegna in sospeso o la nuova nomina per tale Giorno Gas.

(d) Una nomina o una nomina effettuata ai sensi della Clausola 3.4.1.2(a) o 3.4.1.2(b) ovvero una Nomina di Riconsegna confermata dal Gestore ai sensi della Clausola 3.4.1.2(c) sarà considerata una **Nomina di Riconsegna**.

(e) Nel caso una Nomina di Riconsegna valida venga rifiutata da SRG, il Gestore è tenuto ad informare il Cliente quanto prima e concorderà una Nomina di Riconsegna alternativa da trasmettere a SRG.

3.4.1.3 Condizioni di Nomina

Il Cliente può, ogni Giorno Gas, nominare per la riconsegna solo una quantità di Gas che soddisfi i seguenti requisiti:

(i) la quantità nominata dovrà essere inferiore o pari allo Stoccaggio del Cliente (in GJ) per tale Giorno Gas, salvo quanto previsto dalla Clausola 3.5.3;

(ii) la quantità nominata dovrà essere sufficiente a liberare la propria Quota Percentuale dell'Ullage per la Nave Metaniera successiva, come previsto dalla Clausola 3.3.1.7(i), salvo che al Cliente non venga richiesto di aumentare la propria Nomina di Riconsegna per permettere la Discarica di una Nave Metaniera in Anticipo;

(iii) la quantità nominata non dovrà essere superiore alla portata massima di riconsegna del Gas, tenendo in considerazione i Servizi di Riconsegna Continui del Cliente, eventuali Servizi di Riconsegna Interrompibili, oltre al Programma di Riduzione Programmata del Servizio pubblicato e/o altre riduzioni (es. eventuali Riduzioni del Servizi non Programmate, limiti di progettazione del sistema di iniezione di azoto, e circostanze collegate a GNL Fuori Specifica) che sono pubblicate dal Gestore o di cui il Cliente è comunque a conoscenza; e

(iv) il Cliente non aumenterà alcuna Nomina di Riconsegna per qualsiasi Giorno Gas dopo essere venuto a conoscenza o aver ricevuto comunicazione di qualsiasi Riduzione Programmata del Servizio e/o Riduzione del Servizio non Programmata per tale Giorno Gas, a meno che possa aumentare la propria Nomina di Riconsegna laddove il Gestore stabilisca che è disponibile una capacità di riconsegna di Gas sufficiente.

3.4.1.4 Servizi e Obblighi di Riconsegna Continui

(a) Il diritto del Cliente alla riconsegna su base continuativa del Gas da parte del Terminale per ogni Giorno Gas sarà al massimo pari alla Quota Percentuale spettante al Cliente in quel Giorno Gas di 520,000 GJ per Giorno Gas (**Servizi di Riconsegna Continui**).

(b) Il Cliente dovrà almeno nominare, o essere considerato come se avesse nominato, la riconsegna di una quantità di Gas pari a (**Obbligo di Riconsegna Minima**):

(i) la propria Quota Percentuale di 13.300 GJ/ora, dal momento in cui una Nave Metaniera è All Fast, fino a quattro (4) ore dopo la disconnessione dei bracci di carico; e

(ii) in ogni altro momento sarà pari alla propria Quota Percentuale) di 13.300 GJ per Giorno Gas.

(c) In deroga alla Clausola 3.4.1.4(b) il Cliente non sarà tenuto ad adempiere (proporzionalmente alla Capacità Sottoscritta) all'Obbligo di Riconsegna Minima, nella misura in cui gli altri Utenti nominino in aggregato una quantità di Gas superiore a quella necessaria per coprire l'Obbligo di Riconsegna Minima di tale Utente.

3.4.1.5 Diritto del Gestore di modificare o rifiutare Nomine di Riconsegna

(a) Il Gestore esaminerà una Nomina di Riconsegna presentata dal Cliente nel più breve tempo ragionevolmente possibile e provvederà a:

(i) Approvare la Nomina di Riconsegna conforme ai requisiti di cui alle Clausole 3.4.1.3, 3.4.1.4(a) and 3.4.1.4(b)(ii); ovvero

(ii) rifiutare o modificare, come specificato in Clausola 3.4.1.5, una Nomina di Riconsegna non conforme a tali requisiti.

(b) Qualora il Gestore rifiuti una Nomina di Riconsegna ai sensi della Clausola 3.4.1.5(a)(ii), il Gestore provvederà a comunicare tale decisione al Cliente entro i sessanta (60) minuti dalla scadenza prevista dalla Clausola 3.4.1.2. Il Cliente presenterà al Gestore entro trenta (30) minuti dalla ricezione di tale comunicazione una Nomina di Riconsegna modificata. Qualora in Cliente non provveda a presentare una Nomina di Riconsegna conforme alle Clausole 3.4.1.3 e 3.4.1.4, il Gestore modificherà la Nomina di Riconsegna in conformità con il Profilo di Riconsegna di Default o in conformità a qualsiasi altro Profilo che il Gestore, a suo insindacabile giudizio, ritenga appropriato per evitare effetti negativi sugli altri Utenti. Qualunque Nomina di Riconsegna modificata in tal modo sarà comunque da considerasi come se effettuata dal Cliente.

(c) Qualora il Cliente richieda Servizi di Riconsegna Interrompibili, il Gestore potrà assegnare tali Servizi di Riconsegna Interrompibili al Cliente. Qualora anche altri Utenti facessero la medesima richiesta, e non vi fosse una disponibilità sufficiente di tali Servizi di Riconsegna Interrompibili offerti dal Gestore, quest'ultimo allocherà tali servizi tra gli Utenti proporzionalmente alla Quota Percentuale di ciascuno nel Giorno Gas in questione. Qualsiasi allocazione di Servizi di Riconsegna Interrompibili è comunque soggetta all'obbligo di rendere disponibile lo Stoccaggio del Terminale per la successiva Nave Metaniera programmata per la Discarica, ai sensi della Clausola 3.4.1.3(ii).

(d) Nel caso in cui il Cliente abbia consegnato GNL Fuori Specifica, oppure che in seguito a tale consegna, il GNL presente nel Terminale sia risultato GNL Fuori Specifica e ciò porti ad una diminuzione della capacità di riconsegna di Gas del Terminale in qualsiasi Giorno Gas a causa:

(i) di limiti di progettazione dell'impianto di iniezione di azoto; o

(ii) delle Specifiche di Qualità del Gas;

lo stesso Cliente sarà soggetto ad una riduzione dei suoi Servizi di Riconsegna Continui nella misura necessaria per far fronte a tale diminuzione. Solo qualora tale riduzione non fosse sufficiente, la riduzione sarà applicata anche agli altri Utenti. Gli altri Utenti saranno soggetti ad una riduzione proporzionale in base alle relative Quote Percentuali.

(e) Qualora tutto lo Stoccaggio del Terminale divenga GNL Fuori Specifica a causa dell' invecchiamento del GNL e ciò comporti una diminuzione della capacità di riconsegna di Gas del Terminale in qualsiasi Giorno Gas a causa:

(i) di limiti di progettazione dell'impianto di iniezione di azoto; o

(ii) delle Specifiche di Qualità del Gas;

tutti gli Utenti subiranno una riduzione dei Servizi di Riconsegna Continui necessaria per far fronte a tale riduzione, proporzionalmente alle relative Quote Percentuali.

(f) Ai sensi della Clausola 3.9.5, il Gestore potrà temporaneamente interrompere o sospendere, in tutto o in parte, la fornitura di Servizi di Riconsegna Interrompibili inviando una comunicazione al Cliente per rispettare le nomine infragiornaliere effettuate da qualsiasi Utente per il servizio di riconsegna del Gas nell'ambito dei propri Servizi di Riconsegna Continui. Il Gestore allocherà le interruzioni o sospensioni temporanee tra gli Utenti proporzionalmente alle proprie Quote Percentuali. Resta inteso che gli obblighi del Gestore di fornire Servizi di Riconsegna Continui ai sensi della Clausola 1.4.1.2(a) prevalgono su quelli di fornire Servizi di Riconsegna Interrompibili. Il Cliente potrà recuperare i suoi Servizi di Riconsegna Continui non programmati in qualsiasi Nomina di Riconsegna.

(g) Qualora tutte le Nomine di Riconsegna, presentate da tutti gli Utenti dal momento in cui la Nave Metaniera è All Fast, siano inferiori a 13.300 GJ/ora fino a quattro (4) ore dopo la disconnessione dei bracci di carico, il Gestore, al fine di raggiungere i 13.300 GJ/ora, incrementerà il profilo di riconsegna di Gas di ciascun Utente fino alla propria Quota Percentuale di 13.000 GJ/ora, nel caso in cui la Nomina di Riconsegna del Clienteinferiore fosse inferiore a tale valore, considerando gli adeguamenti necessari per il tempo di approdo effettivo della Nave Metaniera, e le Nomine di Riconsegna degli altri Utenti saranno adeguate nello stesso modo ai sensi dei rispettivi Contratti di Capacità. Il Gestore non avrà alcuna responsabilità in relazione agli adeguamenti della riconsegna del Gas eseguiti ai sensi della Clausola (g).

(h) Qualora, in ogni momento successivo alle quattro (4) ore dopo la disconnessione dei bracci di carico le Nomine di Riconsegna aggregate e presentate da tutti gli altri Utenti non siano pari almeno a 13.300 GJ per Giorno Gas, il Gestore adeguerà le Nomine di Riconsegna per soddisfare gli Obblighi di Riconsegna Minima del Cliente per tale Giorno Gas.

(i) In caso di eventi imprevisti che diano luogo ad una riduzione dei Servizi di Riconsegna Continui, il Gestore modificherà conseguentemente la riconsegna del Gas dell'Utente, in modo proporzionale alle rispettive Quote Percentuali nel Giorno Gas in oggetto.

3.4.1.6 Profilo di Riconsegna e Adeguamenti al Periodo di Consegna

In caso di condizioni operative critiche (ad esempio a causa della scarsa allocazione della capacità di rigassificazione del Terminale con meno di uno Slot di Discarica assegnato al mese per Cliente) e fatta salva la Clausola 3.4.1.5, il Gestore dovrà proporre un profilo di riconsegna specifico per un corrispondente periodo di riconsegna al Cliente e quest'ultimo non potrà irragionevolmente negare o ritardare il consenso.

3.4.1.7 Allocazioni in Riconsegna

(a) A seguito dell'accettazione o modifica delle Nomine di Riconsegna, il Gestore inserirà i dati necessari delle transazioni rilevanti nel Sistema PSV e fornirà le relative nomine a SRG ai sensi del Manuale PSV e del Codice di Rete di SRG.

(b) Alla fine di ogni Mese, e nel più breve tempo possibile entro la tempistica prevista dal Codice di Rete di SRG, il Gestore riconcilierà le transazioni sul Sistema PSV basate sulle effettive quantità di Gas riconsegnate nel Mese precedente ai sensi del Manuale PSV e del Codice di Rete SRG. Le differenze giornaliere (positive o negative) tra il Gas misurato e le relative transazioni nel Mese M saranno allocate giornalmente su base proporzionale con le Nomine di Riconsegna di ciascun Utente per tale Giorno Gas.

(c) Il Cliente:

   (i) rimborserà al Gestore tutti i costi e tariffe sostenuti da quest'ultimo (inclusi i costi e tariffe associate a qualsiasi riallocazione conseguente e gli adeguamenti tariffari così come le penali e le imposte applicate da SRG e/o dal gestore del Punto di Scambio Virtuale); e

   (ii) rinuncerà ad ogni Pretesa nei confronti del Gestore che possa sorgere in connessione con le transazione di cui alla Clausola 3.4.1.7(a) e/o 3.4.1.7(b), a meno che tali costi o tariffe siano stati sostenuti, o le Pretese siano sorte, a causa di un inadempimento o mancanza del Gestore.

3.4.1.8 Accettazione del Gas

(a) Poiché il Gas deve essere immesso per conto del Cliente dal Gestore nella Rete presso il Punto di Interconnessione, il Gas trasmesso dal Gestore al Punto di Interconnessione sarà considerato:

(i) accettato e nella disponibilità del Cliente per tutte le finalità previste dal Contratto di Capacità se tale Gas viene accettato da SRG secondo le previsioni del Contratto di Accesso alla Rete; o

(ii) rifiutato dal Cliente e considerato una Riduzione di Servizio ai fini del Contratto di Capacità laddove tale Gas (i) sia rifiutato da SRG sulla base delle disposizioni del Codice di Rete e (ii) sia Gas fuori Specifica in conseguenza ad un inadempimento da parte del Gestore.

(b) Il Gestore potrà avvalersi di qualsiasi diritto di cui sia titolare per fare in modo che il Gas, accettato ai sensi della Clausola 3.4.1.8(a)(i), venga riconsegnato al Punto di Riconsegna in conformità con il Codice di Rete di SRG.

(c) Salvo quanto previsto nella Clausola 3.7.2.4, qualora il Gas fosse rifiutato ai sensi della Clausola 3.4.1.8(a)(ii), il Gestore, a proprie spese e previo parere del Cliente, intraprenderà tutte le azioni ragionevolmente necessarie nel rispetto delle Leggi Applicabili per disporre di tale Gas o provvedere affinché tale Gas sia altrimenti gestito, al fine di risolvere la situazione.

3.4.2 Fuel Gas e Perdite di GNL e/o Gas

3.4.2.1 Allocazione del Fuel Gas

(a) Ogni Giorno Gas il Gestore determinerà, in relazione al Fuel Gas consumato per il funzionamento del Terminale, i seguenti valori**:**

F_{Ref} = 2,700GJ + 0.0043 x Q_G + 0.0047 x V_{N2}

F_0 = 2,700GJ x F_{Act} / F_{Ref}

F_G = 0.0043 x Q_G x F_{Act} / F_{Ref}

F_{N2} = 0.0047 x V_{N2} x F_{Act} / F_{Ref}

dove

F_{Act} = Fuel Gas effettivamente consumato per il funzionamento del Terminale (ad esclusione delle Perdite) in un Giorno Gas, in GJ

F_0 = Quantità di Gas consumata, indipendentemente dalla riconsegna di Gas effettiva, per il funzionamento del Terminale, per Giorno Gas, in GJ

F_G = Quantità di Gas consumata, per la Riconsegna di Gas in GJ

F_{N2} = Quantità di Gas consumata per (l'azoto prodotto per la correzione del)l'Indice di Wobbe, in GJ

F_{Ref} = Quantità di riferimento di Fuel Gas, in GJ

Q_G = Quantità di Gas riconsegnata al Punto di Interconnessione in un Giorno Gas in GJ

V_{N2} = Volume di azoto prodotto per la correzione dell'Indice di Wobbe in un Giorno Gas in Sm^3

(b) La responsabilità per i requisiti giornalieri di Fuel Gas (**Obbligo di Fuel Gas**):

(i) per F_o, sarà corrisposto dal Cliente proporzionalmente alla propria Quota Percentuale di Capacità;

(ii) per F_G sarà corrisposto dal Cliente in base alle proprie riconsegne in quel Giorno Gas; e

(iii) per F_{N2}, sarà corrisposto dal Cliente in base all'azoto necessario per la correzione dell'Indice di Wobbe in quel Giorno Gas.

(c) Il Gestore pubblicherà gli effettivi consumi di Fuel Gas del Terminale, su base giornaliera, ed effettuerà la riconciliazione dello Stoccaggio di GNL per ogni Utente in base al consumo effettivo di Fuel Gas, ai sensi dell'Obbligo di Fuel Gas.

(d) Il Cliente trasferirà e il Gestore avrà diritto al Gas utilizzato come combustibile al momento del consumo di quest'ultimo nel Terminale.

3.4.2.2 Calcolo della Quota Percentuale di Capacità

Il Gestore è tenuto a calcolare e pubblicare ogni Quota Percentuale di Capacità dell'Utente per il Mese M, Mese M+1 e M+2 del Programma Trimestrale delle Discariche ogni qualvolta che il Programma Annuale delle Discariche o Programma Trimestrale delle Discariche venga pubblicato e/o modificato in base alla seguente equazione:

$$CPSxm = (CDSxm / CDSam) \times 100$$

dove:

CPSxm = Quota Percentuale di Capacità dell'Utente *x* in un Mese *m* (Mese M, Mese M+1 e M+2). Questa percentuale è **Quota Percentuale di Capacità** dell'Utente per ogni Giorno Gas per il relativo Periodo di Riconsegna del Mese *m.*

CDSxm = Quantità di capacità di rigassificazione dell'Utente *x* (in mcl_{iq}) in relazione agli Slot di Discarica confermati o programmati, a seconda dei casi, durante il relativo Periodo di Riconsegna del Mese *m.*

CDSam = Quantità totale di capacità di rigassificazione (in mcl_{iq}) resa disponibile dal Gestore del Terminale (tenendo in considerazione la capacità di rigassificazione e i relativi Slot di Discarica confermati o programmati, già conferiti ai sensi delle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3 e di qualunque Slot Disponibile) ad ogni Utente durante il relativo Periodo di Riconsegna del Mese *m.*

3.4.2.3 Quota di Fuel Gas Spettante al Gestore

Nel corso dell'Anno Termico, il Gestore avrà il diritto di utilizzare, senza costi per il Gestore, una quantità di Gas come combustibile e perdite per il funzionamento del Terminale pari al 1,7% della propria capacità di rigassificazione autorizzata (3,75 Bcm all'anno) (**Quota di Fuel Gas Spettante al Gestore**).

3.4.2.4 Riconciliazione del Fuel Gas

Alla fine di ciascun Anno Termico, il Gestore dovrà determinare se il consumo effettivo di Fuel Gas e le perdite superino la Quota di Fuel Gas Spettante al Gestore. Qualora si verifichi questa eccedenza, il Gestore dovrà calcolare il credito applicabile. L'importo di tale eccedenza sarà ripartito tra gli Utenti di Foundation Capacity proporzionalmente alla loro ACQ. La quantità in eccesso (in GJ) assegnata al Cliente dovrà essere moltiplicata per il trenta percento (30%) della media dei Prezzi di Mercato Mensili dell'Anno Termico. Il Cliente fatturerà l'importo determinato ai sensi della Clausola 5.2.1.6(a). I diritti del Cliente ai sensi della presente Clausola 3.4.2.4, sono l'unico ed esclusivo rimedio a disposizione del Cliente qualora il totale dei consumi effettivi di Gas superi la Quota di Fuel Gas Spettante al Gestore .

3.4.2.5 Combustibile Liquido

In caso di un **Riscaldamento** o se il funzionamento del Terminale lo richiede, il Gestore ha diritto di consumare combustibile liquido per il funzionamento del Terminale. Il Cliente è tenuto a

rimborsare il Gestore proporzionalmente alla propria ACQ, per ogni costo diretto associato al combustibile liquido.

Capitolo 3.5 - RICEZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DEL GNL

3.5.1 Stoccaggio condiviso

Gli Utenti condivideranno la capacità di stoccaggio disponibile del Terminale e nessun Utente avrà diritti di capacità di stoccaggio dedicati.

3.5.2 Stoccaggio del Cliente

(a) Il Gestore dovrà rilevare e registrare quotidianamente il GNL totale presente nel Terminale e lo Stoccaggio del Cliente (comprese lo Stoccaggio Operativo e lo Stoccaggio Minimo) aggiornate in base a:

(i) il GNL accreditato allo Stoccaggio del Cliente;

(ii) il Gas riconsegnato dallo Stoccaggio del Cliente;

(iii) il consumo effettivo di Fuel Gas;

(iv) le posizioni di debito e credito di GNL tra gli Utenti ai sensi delle Clausole 3.2.5.2, 3.2.5.4, e 3.5.3(d); e

(v) le cessioni di GNL tra Utenti.

(b) Lo Stoccaggio del Cliente sarà riconosciuto per le consegne di GNL dopo la presentazione del rapporto di controllo (surveyor report), soggetto all'allocazione di Cargo ai sensi della Clausola 3.2.5.2.

(c) Il Cliente potrà presentare una richiesta scritta per un credito provvisorio di GNL della Quota Percentuale del Cliente di 600.000 GJ. Il Gestore potrà concedere tale credito provvisorio di GNL qualora ritenga ragionevolmente che tale quantità sia stata Scaricata.

(d) Entro la fine di ciascun Periodo di Riconsegna, il Gestore dovrà effettuare la riconciliazione del GNL totale nel Terminale in base ai GJ di GNL e Gas misurati al Terminale. Eventuali correzioni alla quantità totale di GNL presente nel Terminale risultanti da tale riconciliazione saranno conferite proporzionalmente alla Quota Percentuale degli Utenti per quel Periodo di Riconsegna.

3.5.3 Stoccaggio Minimo e Operativo

(a) Ogni Utente di Foundation Capacity, durante il proprio Periodo di Servizio (**Utente di Stoccaggio Minimo**) dovrà mantenere al Terminale, in ogni momento, la propria quota proporzionale (basata sul proprio ACQ) di 150.000 GJ di GNL (**Stoccaggio Minimo**), indipendentemente dal suo utilizzo della capacità del Terminale.

(b) Salvo quanto previsto dalla Clausola 3.5.3(c) e da ogni eventuale obbligo di Stoccaggio Minimo, ciascun Utente con una Quota Percentuale maggiore di zero (0) durante il Periodo di Riconsegna, dovrà mantenere presso il Terminale in ogni momento durante tale periodo, oltre alla Stoccaggio Minimo, un quantitativo di GNL presso il Terminale tale da coprire il proprio Obbligo di Fuel Gas e il proprio Obbligo Minimo di Riconsegna (i) fino alla data di arrivo del successivo Cargo Confermato ovvero (ii) per trenta (30) Giorni Gas a partire dalla data di arrivo dell'ultimo Cargo Confermato, a seconda di quale si verifichi prima (**Stoccaggio Operativo),** indipendentemente dall'utilizzo della propria capacità.

(c) In ogni Giorno Gas, l'Utente ha la facoltà di nominare la proprio Stoccaggio Operativo (ma non la propria quota della Stoccaggio Minimo) al fine di soddisfare l'Obbligo Minimo di Riconsegna in aggiunta all'Obbligo di Fuel Gas.

(d) Qualora in un Giorno Gas il Cliente abbia una quantitativo di GNL insufficiente per soddisfare l'Obbligo Minimo di Riconsegna, e/o l'Obbligo di Fuel Gas, il Cliente ha diritto di acquistare o prendere in prestito volume di GNL uguale a tale quantitativo da qualunque Utente con GNL nel Terminale, compreso l'eventuale Stoccaggio Minimo, su base *pro rata* (in base alla disponibilità di GNL) e tali altri Utenti saranno obbligati a vendere o a dare in prestito tale quantità di GNL. I termini di tale acquisto e vendita o prestito di GNL saranno regolati dall'Inter-User Agreement.

(e) In deroga a quanto precede, qualora il quantitativo totale di GNL nel Terminale fosse inferiore a 220.000 GJ, il Gestore potrà sospendere la fornitura di Servizi di Riconsegna Continui al Cliente senza che alcuna responsabilità possa essergli imputabile. Nel caso in cui in un Giorno Gas il Cliente abbia un quantitativo di GNL insufficiente per soddisfare l'Obbligo Minimo di Riconsegna e/o l'Obbligo di Fuel Gas, il Cliente, previo consenso del Gestore, potrà prendere in prestito dal Gestore stesso un volume di GNL (determinando conseguentemente un volume totale di GNL presente nel Terminale inferiore a 220.000 GJ) che dovrà prontamente essere restituito dal Cliente.

3.5.4 Requisiti della Consegna di GNL Obbligatoria

(a) Qualora il Gestore abbia ragionevolmente motivo di credere che lo stoccaggio aggregato degli Utenti di Foundation Capacity sia minore dello Stoccaggio Minimo, escludendo i periodi delle Discariche o poco prima delle Discariche (come determinato dal Gestore, a sua discrezione), il Gestore dovrà tempestivamente darne notifica agli Utenti con Stoccaggio Minimo (**Notifica di Consegna Obbligatoria di GNL).**

(b) Entro tre (3) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Notifica di Consegna Obbligatoria di GNL del Gestore ai sensi della Clausola 3.5.4(a), gli Utenti con Stoccaggio Minimo dovranno presentare al Gestore un programma specifico per la consegna del Cargo al Terminale (**Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL**). Il Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL dovrà essere sufficientemente dettagliato e contenere, ad esempio, le fasi intermedie, le date di raggiungimento degli obiettivi e l'attività di registrazione intermedia pianificata per permettere al Gestore di valutare la realizzabilità del Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL e di monitorare di conseguenza il progresso e l'idoneità di quest'ultimo. Se gli Utenti con Stoccaggio Minimo intendono acquistare e consegnare un Cargo presso il Terminale, il Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL dovrà contenere le informazioni normalmente allegate alla Nota Informativa sul Cargo ai sensi della Clausola 3.8.1.2 ed eventuali ulteriori informazioni che potranno essere richieste dal Gestore per valutare il Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL. Il Gestore valuterà positivamente un Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL nella misura in cui il Gestore, agendo ragionevolmente, ritenga che (i) il Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL in questione è tecnicamente realizzabile, e (ii) se gli Utenti con Stoccaggio Minimo dovessero rispettare tale Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL, questi potrebbero ragionevolmente ritenere che non vi sia il rischio di non essere in grado di mantenere lo Stoccaggio Minimo in un dato momento.

(c) Qualora gli Utenti con Stoccaggio Minimo non avessero presentato al Gestore un Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL entro la data di cui alla Clausola 3.5.4(b), il Gestore riterrà che tale Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL non sia un Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL accettabile, ovvero se gli Utenti con Stoccaggio Minimo non raggiungano uno o più obiettivi o non rispettino in qualunque altro modo il Programma delle Consegne Obbligatorie di GNL precedentemente accettato dal Gestore, allora il Gestore avrà la facoltà di adottare uno o più delle seguenti azioni:

(i) fornire un cargo di almeno 45,000 m^3 di GNL e vendere tale cargo agli Utenti con la Stoccaggio Minimo per far sì che il Gestore possa continuare ad offrire i Servizi agli Utenti. Il Gestore comunicherà agli Utenti con Stoccaggio Minimo eventuali acquisti di cargo di GNL e la quantità totale e il prezzo che gli Utenti saranno obbligati ad acquistare dal Gestore proporzionalmente ai relativi ACQ. Resta inteso che ogni Utente con Stoccaggio Minimo acquisterà tale quantità di GNL al prezzo indicato;

(ii) non intervenire per evitare il riscaldamento del Terminale e, qualora tale riscaldamento del Terminale si dovesse verificare e fosse necessario (a discrezione del Gestore) il raffreddamento e/o la rimessa in servizio del Terminale per riprendere l'offerta di Servizi in maniera continuativa ed affidabile, utilizzare il GNL Scaricato dal primo Cargo consegnato presso il Terminale dopo il verificarsi di tale evento che ha causato un riscaldamento (**Riscaldamento**) per raffreddare e/o rimettere in servizio il Terminale. Gli Utenti con Stoccaggio Minimo devono indennizzare l'Utente che ha effettuato la suddetta consegna per i costi e le Perdite sostenute in relazione a tale raffreddamento e/o rimessa in servizio (comprese le eventuali Controstallie ed il GNL utilizzato per raffreddare e/o rimettere in servizio Terminale) proporzionalmente all'ACQ di ciascun Utente con Stoccaggio Minimo, e/o

(iii) adottare ogni altra misura ad esclusivo rischio e spese degli Utenti con Stoccaggio Minimo, stabilita dal Gestore a sua discrezione, per mantenere le operazioni presso il Terminale sotto controllo ed in situazione di sicurezza.

(d) In ogni caso, gli Utenti con Stoccaggio Minimo dovranno, proporzionalmente ai relativi ACQ, indennizzare, manlevare e tenere indenne il Gestore da e contro tutte le Perdite di qualsiasi tipo sostenute a causa dell'impossibilità di mantenere il livello richiesto di Stoccaggio Minimo, incluse le passività del Gestore, gli obblighi verso gli altri Utenti per le Riduzioni del Servizio, le spese per il raffreddamento (*cool-down*) e l'obbligo di pagare il carburante alternativo nel caso in cui il quantitativo totale di GNL nel Terminale sia al di sotto del livello dello Stoccaggio Operativo. Il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo le Perdite. Il Gestore includerà il calcolo di tali costi sostenuti ai sensi della Clausola 3.5.4(d) nella sua fattura agli Utenti con Stoccaggio Minimo, come stabilito nella Clausola 5.2.2.1.

Capitolo 3.6 - DIRITTO AL GNL E AL GAS E MISURAZIONE DEL GNL CONSEGNATO E DEL GAS RICONSEGNATO

3.6.1 Diritto al GNL e Gas

3.6.1.1 Cessione del Titolo di Proprietà

Salvo quanto previsto dalle Clausole 3.4.2.2 e 3.4.2.1, la proprietà del GNL Scaricato da o per conto del Cliente al Punto di Consegna e di tutto il Gas prodotto dal processo di rigassificazione o dal boil-off o in altro modo connesso con tale GNL, rimarrà in capo al Cliente, finché la proprietà è ceduta dal Cliente, o da una Persona che detiene la proprietà di tale Gas o GNL. Gli Utenti interessati informeranno il Gestore di tutte le cessioni di diritti *in-tank* concordate, al più tardi tre (3) ore prima della Scadenza per la Nomina per uno specifico Giorno Gas ai sensi della Clausola 3.4.1.2.

(a) Il Cliente dovrà garantire al Gestore, nel momento in cui il relativo Cargo viene Scaricato presso il Terminale, che in riferimento a quel Cargo:

   (i) il Cliente vanti, in tale momento, il titolo di proprietà con riferimento a tutto il GNL e il Gas del Cliente; oppure che

   (ii) la Persona che sta fornendo il GNL e il Gas al Terminale per conto del Cliente abbia, in tale momento, il titolo di proprietà con riferimento a tutto il GNL e il Gas del Cliente,

   in ogni caso,liberi da qualsiasi pegno, onere o altro obbligo.

(b) Il Cliente dovrà garantire al Gestore, nel momento in cui il relativo Cargo viene Scaricato presso il Terminale, che in relazione al GNL e al Gas che non è tuttavia di proprietà di quest'ultimo, di essere autorizzato dal proprietario di tale GNL o Gas ad agire in qualità di agente in nome e per conto di tale proprietario .

(c) Il Gestore dovrà garantire che il Gas immesso nel Punto di Interconnessione da parte del Gestore stesso per conto del Cliente sia privo di qualsiasi pegno, onere o altro obbligo costituito dal Gestore, a meno che non sia stato imposto al Gestore di costituire tale onere per ordine di un'Autorità Competente. Qualora il Gestore fosse obbligato ad imporre un onere per ordine di un'Autorità Competente, il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Cliente e quest'ultimo rinuncerà a qualsiasi eventuale pretesa o azione nei confronti del Gestore.

3.6.1.2 Rischio di Perdite

Fatte salve le disposizioni delle Clausole 3.4.2 e 3.7.2, il rischio di perdita dello Stoccaggio Minimo del Cliente resterà in capo a quest'ultimo e in nessun momento verrà posto in capo al Gestore. Il rischio di perdita dello Stoccaggio Minimo del Cliente tra il Cliente e gli altri Utenti sarà soggetto alle disposizioni dell'Inter-User Agreement.

3.6.1.3 Indennizzi

Il Cliente si impegna ad indennizzare, manlevare e tenere indenne il Gestore per qualsiasi Perdita di qualsiasi natura subita dal Gestore (diversa dal lucro cessante) derivante da:

(a) qualunque pegno, onere o gravame sorto o già esistente sul GNL e sul Gas del Cliente, sullo Stoccaggio del Cliente e/o sulla quota del Cliente di Stoccaggio Minimo (ove presente); e/o

(b) pretese di terzi per qualunque ragione con riferimento al GNL e al Gas del Cliente, allo Stoccaggio Minimo del Cliente e/o alla quota del Cliente di Stoccaggio Minimo (ove presente),

ivi incluse quelle derivanti da un inadempimento o falsa dichiarazione da parte del Cliente ai sensi della Clausola 3.6.1.1(a) e/o 3.6.1.1(b).

3.6.1.4 Miscelazione

Fatte salve le altre disposizioni del Contratto di Capacità, il Cliente prende atto e conviene che:

(a) il Gestore miscelerà il GNL del Cliente con il GNL degli altri Utenti del Terminale;

(b) il Gestore miscelerà il Gas del Cliente con il Gas degli altri Utenti del Terminale; e

(c) salvo quanto previsto dalle Clausole 3.6.3 e 3.7.2, il Gas immesso nel Punto di Interconnessione e il Gas riconsegnato al Cliente presso il Punto di Riconsegna potrebbero avere una composizione diversa e potrebbero non essere composti dalle stesse molecole del GNL Scaricato da o per conto del Cliente presso il Punto di Consegna.

3.6.2 Misurazione del GNL

La qualità e la quantità di GNL Scaricato da o per conto del Cliente presso il Terminale saranno determinate in conformità alle procedure definite nel Manuale Tecnico.

3.6.3 Misurazione del Gas

La qualità e la quantità del Gas reso disponibile preso il Punto di Interconnessione saranno determinate in conformità alle procedure definite nel Manuale Tecnico.

Capitolo 3.7 - QUALITÀ DEL GNL CONSEGNATO E DEL GAS RICONSEGNATO

3.7.1 Qualità del GNL

3.7.1.1 Conformità

Il GNL Scaricato o che deve essere Scaricato da o per conto del Cliente presso il Terminale dovrà essere conforme, quando Scaricato, alle Specifiche di Qualità del GNL, come stabilito nel Manuale Tecnico.

3.7.1.2 Comunicazione della Qualità del GNL

Con riferimento a ciascun Cargo, il Cliente comunicherà al Gestore la qualità del GNL attesa al momento dell'arrivo del Cargo presso il Terminale, tenendo in considerazione, *inter alia*, il tempo di transito della Nave Metaniera e qualsiasi altra possibile causa di invecchiamento. Tale comunicazione sarà fornita all'interno della Nota Informativa sul Cargo ai sensi della Clausola 3.8.1.2.

3.7.1.3 Comunicazione di GNL Fuori Specifica

Il Cliente comunicherà prontamente al Gestore non appena esso stesso o l'operatore della Nave Metaniera o il Comandante della Nave Metaniera (a seconda del caso) ne abbia conoscenza, che il GNL in fase di Discarica, Scaricato o da Scaricare presso il Terminale è o sarà GNL Fuori Specifica una volta Scaricato e, in tal caso, comunicherà il prima possibile al Gestore la quantità e la qualità di tale GNL Fuori Specifica.

3.7.1.4 Prevenzione di costi e ritardi

Il Gestore, subito dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi della Clausola 3.7.1.3, discuterà di tale GNL Fuori Specifica con gli Utenti ed, in buona fede, compierà ogni ragionevole sforzo per ridurre o prevenire qualsiasi costo o ritardo causato da tale GNL Fuori Specifica.

3.7.1.5 Decisione del Gestore

Secondo quanto previsto nella Clausola 3.7.1.6, durante la Discarica, il Gestore stabilirà se il GNL soddisfa le Specifiche di Qualità del GNL e accetterà solo il GNL che soddisfi tali specifiche.

3.7.1.6 Accettazione o rifiuto del GNL Fuori Specifica

(a) Fatti salvi i Regolamenti Marittimi applicabili, il Gestore potrà accettare il GNL Fuori Specifica (totalmente o in parte) solo qualora ritenga, a sua discrezione, che l'accettazione di tale GNL Fuori Specifica non causi danno al Terminale o non pregiudichi la sicurezza del personale del Terminale o che il Gas risultante non risulti Gas Fuori Specifica. In tutti gli altri casi, il Gestore rifiuterà un Cargo costituito da GNL Fuori Specifica.

(b) Il Gestore comunicherà al Cliente, nel più breve tempo ragionevolmente possibile, la propria decisione di accettare o rifiutare tale GNL Fuori Specifica. Laddove il Gestore rifiuti tale GNL Fuori Specifica, una volta ricevuta la comunicazione del rifiuto, al Cliente non sarà consentito ormeggiare e Scaricare presso il Terminale e il Cliente cesserà immediatamente ogni Discarica e/o provvederà affinché la Nave Metaniera lasci il Terminale.

(c) Il Cliente, in deroga a quanto stabilito nella Clausola 5.3.1.5, terrà indenne il Gestore di tutte le Perdite in cui quest'ultimo sia ragionevolmente incorso per effetto della Discarica nel Terminale di GNL Fuori Specifica, compresi tutti i costi sostenuti dal Gestore per la miscelazione di tale GNL Fuori Specifica con altro GNL, per l'aggiunta di azoto a tale GNL Fuori Specifica o per eliminare tale GNL Fuori Specifica, nonché le Perdite derivanti dallo smaltimento di tale GNL Fuori Specifica.

(d) L’accettazione del GNL Fuori Specifica può determinare una riduzione della capacità di riconsegna del Gas da parte del Terminale. In tal caso al Cliente che ha consegnato il GNL Fuori Specifica vedrà ridotto il proprio diritto ai Servizi di Riconsegna Continui nella misura necessaria a compensare tale riduzione. Qualora la suddetta riduzione nel relativo Giorno Gas non fosse sufficiente, anche gli altri Utenti subiranno una riduzione proporzionale alle loro Quote Percentuali.

3.7.2 Qualità del Gas

3.7.2.1 Conformità

Fatta salva ogni altra previsione del Contratto di Capacità, il Gestore si impegna ad offrire, presso il Punto di Interconnessione, il Gas conforme alle Specifiche di Qualità del Gas.

3.7.2.2 Comunicazione di Gas Fuori Specifica

Non appena venga a conoscenza del fatto che il Gas riconsegnato o da riconsegnare presso il Punto di Interconnessione è Gas Fuori Specifica, il Gestore comunicherà tale circostanza agli Utenti e a SRG, e fornirà i dettagli sulla quantità e la qualità di tale Gas Fuori Specifica.

3.7.2.3 Prevenzione di costi e ritardi

Non appena gli Utenti ricevono la comunicazione di cui alla Clausola 3.7.2.2, discuteranno con il Gestore in buona fede del Gas Fuori Specifica e adopereranno ogni ragionevole sforzo per ridurre o prevenire qualsiasi costo o ritardo determinato da tale Gas Fuori Specifica.

3.7.2.4 Accettazione o rifiuto del Gas Fuori Specifica

Qualora il Gas immesso o da immettere nel Punto di Interconnessione fosse Gas Fuori Specifica, applicato troverà applicazione il Codice di Rete di SRG. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave del Gestore, qualora il Gas Fuori Specifica fosse rifiutato definitivamente da SRG ed il Gas fosse Fuori Specifica per l’inadempimento o mancanza del Gestore e non a causa della consegna di GNL Fuori Specifica da parte del Cliente o a causa dell’invecchiamento del Gas presso il Terminale, le Tariffe per il Servizio di Rigassificazione ed i Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete dovuti dal Cliente saranno ridotti tenendo conto del Gas Fuori Specifica reso disponibile al Punto di Riconsegna.

3.7.2.5 Rimedi disponibili

Qualora il Gas Fuori Specifica fosse dovuto ad un inadempimento o mancanza del Gestore e non a causa della consegna di GNL Fuori Specifica da parte del Cliente o a causa dell’invecchiamento del Gas presso il Terminale, quest’ultimo disporrà esclusivamente dei rimedi di cui alla Clausola 3.7.2. In ogni altro caso, il Gestore non incorrerà in nessuna responsabilità derivante o correlata a Gas Fuori Specifica.

Capitolo 3.8 - OPERAZIONI PER LA CONSEGNA DI GNL

3.8.1 Comunicazioni di trasporto

3.8.1.1 Comunicazione ETA (Tempo di Arrivo Stimato)

(a) Il Cliente invierà direttamente o farà in modo che l'operatore della sua Nave Metaniera o il Comandante inviino una comunicazione sul tempo di arrivo stimato al Gestore e alle relative Autorità Marittime (laddove richiesto) (**Comunicazione ETA**). Ogni Comunicazione ETA verrà presentata, aggiornata o confermata ai seguenti intervalli e in qualunque altro momento richiesto dai Regolamenti Marittimi:

(i) al momento della partenza dal porto di carico;

(ii) Settantadue (72) ore prima dell'ETA previsto in quel momento;

(iii) quarantotto (48) ore prima dell'ETA previsto in quel momento;

(iv) ventiquattro (24) ore prima dell'ETA previsto in quel momento;

(v) dodici (12) ore prima dell'ETA previsto in quel momento; e

(vi) successivamente, al momento di ogni modifica dell'ETA superiore a due (2) ore.

(b) Qualora il Cargo da Scaricare sia stato acquisito da o per conto del Cliente o deviato verso il Terminale dopo la partenza della Nave Metaniera in questione dal porto di carico o dopo le relative tempistiche specificate nella Clausola 3.8.1.1(a) per la presentazione di un Comunicazione ETA, allora la Comunicazione ETA verrà presentata non appena possibile dopo tale acquisizione o deviazione, ma in ogni caso tenendo in considerazione ogni requisito applicabile in considerazione del termine finale entro il quale l'arrivo del Cargo dovrà essere comunicato alle Autorità Marittime.

3.8.1.2 Nota Informativa sul Cargo

Per ciascun Cargo da consegnare al Terminale, il Cliente comunicherà direttamente, o farà in modo che l'operatore della sua Nave Metaniera, o il Comandante comunichi, con riferimento a tale Cargo,, una nota (fornendo informazioni che possono ragionevolmente essere richieste dal Gestore, comprese la quantità e la qualità del Cargo), al Gestore e, ove richiesto, alle relative Autorità Competenti non appena la Nave Metaniera che trasporta tale Cargo sia partita dal porto di carico, o se il Cargo da Scaricare è stato acquisito da o per conto del Cliente o deviato verso Terminale dopo la partenza della relativa Nave Metaniera dal porto di carico, non appena possibile dopo l'acquisto o la deviazione (**Nota Informativa sul Cargo**).

3.8.1.3 Avviso di Prontezza

(a) Il Cliente provvederà direttamente ad effettuare, o farà in modo che l'operatore della Nave Metaniera o il Comandante effettuino, una comunicazione al Gestore (**Avviso di Prontezza**) per l'attracco e la Discarica non appena la Nave Metaniera:

(i) sia arrivata al Punto di Imbarco Pilota o ad ogni altra posizione che il Gestore possa di volta in volta comunicare al Cliente;

(ii) abbia espletato le necessarie formalità presso le Autorità Marittime e tutte le altre Autorità Competenti, abbia completato tutte le necessarie pratiche doganali ed abbia ottenuto ogni altra autorizzazione necessaria; e

(iii) sia pronta sotto ogni aspetto, incluso aver ricevuto gli Spool Pieces, a procedere all'ormeggio presso il Terminale ed iniziare la Discarica

(b) Salvo quanto disposto nella Clausola 3.8.1.3(c), l'Avviso di Prontezza di cui alla Clausola 3.8.1.3(a) avrà effetto:

(i) per le Navi Metaniere che hanno inviato l'Avviso di Prontezza prima della loro Finestra di Arrivo, dal momento che si verifica prima tra (i) l'inizio della Finestra di Arrivo e (ii) la Nave Metaniera si trovi in All Fast;

(ii) per le Navi Metaniere che hanno inviato l'Avviso di Prontezza durante la loro Finestra di Arrivo, nel momento in cui viene inviato;

(iii) per le Navi Metaniere che hanno inviato l'Avviso di Prontezza dopo lo scadere della Finestra di Arrivo, quando il Gestore comunicherà di essere pronto a ricevere la Nave Metaniera.

(c) Il Gestore potrà rifiutare un Avviso di Prontezza in qualunque momento prima che la Nave Metaniera sia All Fast, comunque solo qualora:

(i) l'Avviso di Prontezza:

(1) non contenga le informazioni richieste ai sensi del Manuale Tecnico; e/o

(2) contenga o confermi informazioni essenziali che il Gestore ha fondato motivo di ritenere non siano corrette;

(ii) uno o più requisiti di cui alla Clausola 3.8.1.3(a) non sono stati rispettati;

(iii) il Gestore, agendo quale Operatore Prudente e Ragionevole, avanzi questioni di sicurezza; e/o

(iv) il Cliente non risulta più conforme alle Condizioni di Servizio; e/o

(v) il Gestore, agendo quale Operatore Prudente e Ragionevole, prevede che la Nave Metaniera non sarà All Fast entro quarantotto ore (48) dopo la fine della Finestra di Arrivo, per qualsivoglia ragione di cui alla Clausola 3.8.3.4(b).

(d) In caso di rifiuto dell'Avviso di Prontezza, il Gestore informerà tempestivamente del rifiuto il Cliente e il Comandante della relativa Nave Metaniera.

3.8.2 Attracco

3.8.2.1 Priorità di Attracco

Fatto salvo quanto richiesto per conformarsi al Regolamento Marittimo e/o per la protezione di persone, cose o ambiente da lesioni o danni derivanti da condizioni operative avverse e condizioni di sicurezza e salvo quanto disposto alle Clausole 3.8.2.2(a) e 3.8.2.3, il Gestore darà priorità all'attracco delle Navi Metaniere, nel seguente ordine discendente, a:

(a) una Nave Metaniera rispetto alla quale sia stata ricevuto e non rifiutato dal Gestore un Avviso di Prontezza durante la Finestra di Arrivo;

(b) una Nave Metaniera rispetto alla quale sia stata ricevuto e non rifiutato dal Gestore un Avviso di Prontezza dopo la rispettiva Finestra di Arrivo (**Nave Metaniera in Ritardo**);

(c) una Nave Metaniera rispetto alla quale sia stata ricevuto e non rifiutato dal Gestore un Avviso di Prontezza prima della rispettiva Finestra di Arrivo **(Nave Metaniera in Anticipo**),

a condizione che una Nave Metaniera in Ritardo non avrà priorità su una Nave Metaniera in Anticipo qualora il Gestore determini, a sua esclusiva discrezione, che per effetto della Discarica della Nave Metaniera in Ritardo, la Nave Metaniera in Anticipo non sarebbe in grado di ormeggiare

durante la propria Finestra di Arrivo e, come tra Navi Metaniere che rientrano in ciascuna nelle medesime categorie di priorità stabilite dalle Clausole 3.8.2.1(a) - 3.8.2.1(b), darà priorità in base all'ordine di arrivo.

3.8.2.2 Ritardo Permesso della Nave Metaniera

(a) In deroga alla Clausola 3.8.2.1(a), al fine di ricevere una Nave Metaniera in Ritardo o qualsiasi Nave Metaniera che risulta essere in ritardo unicamente a causa di Condizioni Meteorologiche Avverse, il Gestore potrà ritardare la Finestra di Arrivo per la Nave Metaniera successiva, ai sensi del Contratto di Capacità dell'Utente interessato, per un massimo di ventiquattro (24) ore, senza il consenso degli altri Utenti. L'Utente della Nave Metaniera in Ritardo o la Nave Metaniera che risulta essere in ritardo unicamente a causa di Condizioni Meteorologiche Avverse dovrà rimborsare il Gestore per la Controstallia (come definito nel Contratto di Capacità dell'Utente interessato) e per l'eccesso di boil-off di GNL (se registrato) a carico del Gestore nei confronti dell'Utente interessato la cui Finestra di Arrivo è stato differito per ospitare la Nave Metaniera in Ritardo o la Nave Metaniera che risulta essere in ritardo unicamente a causa di Condizioni Meteorologiche Avverse. L'Utente interessato non ha diritto ad alcun indennizzo diverso dalla Controstallia (come definito nel Contratto di Capacità dell'Utente interessato) e dalla compensazione per eccesso di boil-off di GNL dovuto, ai sensi del Contratto di Capacità dell'Utente interessato (se presente), dal Gestore per aver ricevuto una Nave Metaniera in ritardo. Resta inteso che il Gestore non avrà alcuna ulteriore responsabilità nei confronti dell'Utente interessato per aver ricevuto una Nave Metaniera in ritardo.

(b) Qualora l'ormeggio ritardato:

(i) risulti essere in ritardo unicamente a causa delle Condizioni Meteorologiche Avverse, ogni riduzione nella riconsegna di Gas da parte del Terminale in conseguenza di tale attracco sarà divisa tra il Cliente e gli altri Utenti proporzionalmente alle loro Rinomine di Riconsegna; e

(ii) risulti essere in ritardo per motivi diversi dalle sole Condizioni Meteorologiche Avverse, ogni riduzione nella riconsegna di Gas presso il Terminale in conseguenza di tale ormeggio ritardato sarà attribuita prima al Cliente e poi agli altri Utenti in proporzione alle proprie Nomine di Riconsegna, e le disposizioni dell'Inter-User Agreement si applicheranno con riferimento alle riduzioni che interessano gli altri Utenti.

3.8.2.3 Navi Metaniere in Anticipo ed in Ritardo

Qualora il Cliente presenti o provveda affinché venga presentato ed accettato dal Gestore un Avviso di Prontezza in un qualunque momento al di fuori della rispettiva Finestra di Arrivo, il Gestore farà ogni sforzo ragionevole per permettere l'attracco di detta Nave Metaniera, conformemente alle priorità di cui alla Clausola 3.8.2.1 o, altrimenti e non appena possibile, a condizione che vi sia un Ullage sufficiente presso il Terminale per permettere la discarica del Cargo senza influenzare negativamente i diritti degli altri Utenti e il Cliente concordi di estendere il Tempo di Stallia Consentito al Terminale, se necessario, e ad ulteriore condizione che il Gestore ritenga discrezionalmente che tale attracco anticipato non comporti problemi di sicurezza. Il Gestore non avrà nessun obbligo ad effettuare tali sforzi per ormeggiare una Nave Metaniera che presenta l'Avviso di Prontezza settantadue (72) ore dopo la propria Finestra di Arrivo.

3.8.3 Discarica

3.8.3.1 Inizio e completamento della Discarica

Il Gestore e il Cliente inizieranno (rispettivamente) a ricevere e Scaricare o provvederanno a far iniziare la ricezione e la Discarica nel minor tempo possibile dopo il completamento dell'attracco e completeranno la Discarica o si adopereranno affinché si provveda al completamento della Discarica, in sicurezza, con efficienza e rapidamente, tenendo in considerazione le condizioni

meteorologiche prevalenti e le relative condizioni di operatività della Nave Metaniera e del Terminale.

3.8.3.2 Limiti di Discarica

(a) Il Cliente non Scaricherà o non provvederà alla Discarica nel Terminale di una quantità di GNL superiore rispetto al volume di consegna specificato nella versione più aggiornata del Programma Annuale delle Discariche per lo specifico Slot di Discarica.

(b) Qualora il Cliente richieda il diritto di Scaricare una quantità di GNL non superiore al due percento (2%) al volume di consegna per lo Slot di Discarica specificato nel Programma Annuale di Discarica, il Gestore adopererà ogni ragionevole sforzo per permettere di Scaricare tale quantità, a condizione che il volume aggiuntivo non pregiudichi il diritto ai Servizi Continui degli altri Utenti ovvero gli Utenti interessati acconsentano alla Discarica di un Cargo di portata maggiore. Il Cliente terrà indenne il Gestore da eventuali Perdite sofferte o incorse da quest'ultimo in connessione alla Discarica di tale Cargo.

3.8.3.3 Prevenzione di Ritardi di Discarica

Se, dopo che sia stato presentato un Avviso di Prontezza, si verifica, o è previsto che possa verificarsi, un problema che determinerà, o ragionevolmente si prevede che possa determinare, un ritardo della Nave Metaniera nell'attracco, Discarica o allontanamento nel Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera o nel Tempo di Stallia Consentito al Terminale, le Parti discuteranno di tale ritardo in buona fede e adopereranno ogni ragionevole sforzo per ridurre o prevenire il ritardo e coopereranno per trovare delle misure per minimizzare o prevenire il verificarsi di tali ritardi in futuro.

3.8.3.4 Tempo di Stallia Consentito

(a) Salvo quanto previsto dalla Clausole 3.8.2.2 e 3.8.2.3, il tempo di stallia consentito del Gestore è di trentadue (32) ore e ha inizio quando la Nave Metaniera è All Fast (come dichiarato dal Comandante) e la Nave Metaniera è pronta a Scaricare il Cargo, salvo eventuali estensioni ai sensi della Clausola 3.8.3.4(b), e ha fine quando i bracci di carico sono disconnesse (**Tempo di Stallia Consentito al Terminale**).

(b) Il Tempo di Stallia Consentito al Terminale sarà esteso qualora il ritardo dipenda da:

(i) ragioni attribuibili alla Nave Metaniera, al Cliente, all'Armatore, al Gestore della Nave Metaniera o al Comandante o a qualsiasi amministratore, direttore, dipendente, agente o rappresentante dei soggetti che precedono, incluso GNL Fuori Specifica;

(ii) esecuzione di una Riduzione Programmata del Servizio;

(iii) Forza Maggiore;

(iv) limitazioni di transito notturne;

(v) Condizioni Meteorologiche Avverse;

(vi) ragioni connesse ad un Riscaldamento;

(vii) ottemperanza da parte di qualsiasi persona dei Regolamenti Marittimi (a meno che tale ritardo derivi da ragioni attribuibili al Gestore o ad uno qualsiasi degli amministratori, dirigenti, direttori, dipendenti, agenti o rappresentanti (incluso ogni Subappaltatore e/o la Società Appaltatrice del O&M); oppure

(viii) ragioni di sicurezza rilevate da parte del Responsabile del Terminale o del Comandante.

(c) Il tempo di stallia consentito della Nave Metaniera è di quaranta (40) ore e ha inizio quando l'Avviso di Prontezza diviene efficace e ha termine quando la Nave Metaniera è uscita dalla Zona di Interdizione, salvo estensioni ai sensi della Clausola 3.8.3.4(d) (**Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera**).

(d) Il Tempo di Stallia Consentito della Nave Metaniera sarà esteso qualora il ritardo dipenda da:

(i) ragioni attribuibili al Gestore o a qualsiasi amministratore, direttore, dipendente, agente o rappresentante (incluso eventuali Subappaltatori e/o la Società Appaltatrice O&M);

(ii) esecuzione di una Riduzione Programmata del Servizio;

(iii) Forza Maggiore;

(iv) limitazioni di transito notturne;

(v) Condizioni Meteorologiche Avverse;

(vi) ragioni connesse ad un Riscaldamento;

(vii) ottemperanza da parte di qualsiasi persona dei Regolamenti Marittimi (a meno che tale ritardo derivi da ragioni attribuibili alla Nave Metaniera, al Cliente, all'Armatore, al Gestore della Nave Metaniera o al Comandante o a qualsiasi amministratore, direttore, dipendente, agente o rappresentante dei soggetti che precedono); oppure

(viii) ragioni di sicurezza sollevate da parte del Responsabile del Terminale o del Comandante.

(e) Qualora, per una specifica Nave Metaniera, il Tempo di Stallia Effettivo superi il Tempo di Stallia Consentito al Terminale (dopo aver preso in considerazione qualsiasi estensione del Tempo di Stallia Consentito al Terminale in conformità alla Clausola (b), il Gestore verserà al Cliente la controstallia per un importo pari a € 60,000 (Importo Indicizzato) per ciascun Giorno Gas di ritardo (**Controstallia**), ed in proporzione per ogni frazione di Giorno Gas di ritardo.

(f) Qualora, per una specifica Nave Metaniera, il Tempo di Stallia Effettivo superi il Tempo di Stallia Consentito al Terminale (dopo aver preso in considerazione ogni estensione del Tempo di Stallia Consentito al Terminale in conformità alla Clausola (b)) di oltre ventiquattro (24) ore, il Gestore pagherà al Cliente un importo aggiuntivo a titolo di rimborso per il boil-off GNL in eccesso dalla Nave Metaniera e per ogni ora di ritardo oltre le ventiquattro (24) ore, stabilito come:

Volume Cargo x 0.005% x Prezzo di Mercato Mensile

(g) Gli importi da pagare ai sensi delle Clausole 3.8.3.4(e) e 3.8.3.4(f) per tali ritardi alla Nave Metaniera non dovranno superare un importo pari a quattro (4) Giorni Gas di ritardo per la Discarica. Inoltre gli importi di cui alla Clausole 3.8.3.4(e) e 3.8.3.4(f) rappresentano il solo ed esclusivo rimedio a disposizione del Cliente nel caso in cui il Gestore superi il Tempo di Stallia Consentito al Terminale.

(h) Se, per una specifica Nave Metaniera, il Tempo di Stallia Effettivo superi il Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera (dopo aver preso in considerazione ogni prolungamento del Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera in conformità alla Clausola 3.8.3.4(d)), il Cliente verserà al Gestore la Controstallia per ogni Giorno Gas di ritardo ed in proporzione per qualsiasi frazione di Giorno Gas di ritardo, come previsto dalla Clausola 3.8.3.4(e). Salvo quanto previsto dalla Clausola 3.8.3.5, il pagamento delle somme ai sensi della presente Clausola 3.8.3.4(h) è il solo ed esclusivo rimedio a disposizione del Gestore nel caso in cui il Cliente superi il Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera.

3.8.3.5 Azioni del Gestore in caso di ritardo

(a) Qualora una Nave Metaniera non proceda ad allontanarsi dall'attracco di Discarica del Terminale il prima possibile e, comunque, entro il termine del Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera, il Gestore potrà:

(i) salvo previsioni quanto previsto dal Manuale Tecnico e di qualsiasi Regolamento Marittimo applicabile, richiedere alla Nave Metaniera di cessare le operazioni di Discarica (se la Discarica non è stata completata) e/o allontanarsi dall'approdo e di procedere verso la Zona di Interdizione; e

(ii) prendere tutte le misure necessarie e di sicurezza per rimuovere la Nave Metaniera dall'approdo del Terminale a spese del Cliente.

(b) Nell'intraprendere le azioni di cui alla Clausola 3.8.3.5(a), il Gestore:

(i) non agirà in maniera tale che tali azioni possano mettere a rischio la Nave Metaniera, il suo Cargo o l'equipaggio; e

(ii) adopererà ogni ragionevole sforzo al fine di permettere alla Nave Metaniera di continuare a Scaricare, a condizione che, ad insindacabile giudizio del Gestore, tale continuazione dell'attività di Discarica non abbia un effetto negativo sulla capacità del Gestore di adempiere ai propri obblighi nei confronti degli altri Utenti o entri in conflitto con qualsiasi Riduzione Programmata del Servizio.

(c) Le azioni del Gestore ai sensi delle Clausole 3.8.3.4(h) e 3.8.3.5 rappresentano i soli ed esclusivi rimedi a disposizione del Gestore per il caso di ritardo nell'attracco, Discarica e allontanamento di una Nave Metaniera.

3.8.3.6 Discarica Incompleta

Qualora per una Nave Metaniera fosse necessario a causa delle Condizioni Meteorologiche Avverse o per motivi di sicurezza o altri motivi lasciare il Terminale in condizioni di carico parziale, il Gestore non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi danno al sistema di contenimento della Nave Metaniera in allontanamento derivante dallo *sloshing* del GNL rimasto a bordo. Sarà responsabilità del Cliente assicurare che la Nave Metaniera sia in ogni momento in grado di lasciare il Terminale in qualsiasi fase durante la Discarica, assicurandosi sia che la Nave Metaniera sia progettata per operare in tutti i livelli di riempimento e sia che il Comandante agisca in conformità a tutte le procedure di scarico del Cargo per evitare o prevenire qualsiasi danno e/o che a bordo della Nave Metaniera presenti adeguate informazioni che consentano al Comandante di scegliere la rotta e la velocità per impedire o prevenire qualsiasi danno.

Capitolo 3.9 - RIDUZIONI DI SERVIZIO E ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI DISPONIBILI

3.9.1 Riduzioni del Servizio Consentite

Il Gestore potrà ridurre i Servizi Continui del Cliente nei seguenti casi (ciascuno una **Riduzione del Servizio Consentita**):

(a) una Riduzione Programmata del Servizio e/o Riduzione non Programmata del Servizio nei limiti di cui al Capitolo 4.1;

(b) un evento di Forza Maggiore che ha colpito il Gestore;

(c) un Riscaldamento;

(d) una consegna di GNL Fuori Specifica o qualora il GNL del Terminale sia Fuori Specifica nei casi di cui alle Clausole 3.4.1.5(d) o 3.4.1.5(e), inclusi i casi di Riduzione dei Servizi di Riconsegna di cui alla 3.7.1.6(d);

(e) ritardi nell'approdo della Nave Metaniera e riduzioni nella riconsegna del Gas nelle circostanze di cui alla Clausola 3.8.2.2;

(f) il Gestore non sia in grado di fornire il servizio di iniezione di azoto conformemente all'Obbligo Minimo di Riconsegna;

(g) sospensione della riconsegna del Gas ai sensi della Clausola 3.5.3(e); e

(h) in qualunque Giorno Gas, riconsegne di Gas da parte del Gestore inferiori e superiori fino al cinque percento (5%) rispetto alla Nomina di Riconsegna del Cliente (**Tolleranza di Riconsegna**).

3.9.2 Riduzione dei Servizi

Le riduzioni del servizio dovute all'inosservanza o all'inadempimento del Gestore, diverse dalle Riduzioni del Servizio Consentite, costituiscono le **Riduzioni del Servizio** e sono valutate e rimborsate come segue:

(a) il Gestore, a sua discrezione, potrà prorogare la Finestra di Arrivo del Cliente fino a due (2) Giorni Gas a condizione che, nella ragionevole previsione del Gestore, tale proroga non provochi la cancellazione di uno Slot di Discarica. Qualora si verifichi la cancellazione dello Slot di Discarica, i soli ed esclusivi rimedi a disposizione del Cliente saranno il risarcimento da parte del Gestore della Controstallia ed il rimborso per il boil-off in eccesso ai sensi delle Clausole 3.8.3.4(e), 3.8.3.4(f) e 3.8.3.4(g).

(b) Qualora il Gestore annulli lo Slot di Discarica del Cliente o comunque non completi la ricezione del Cargo dopo l'inizio della Discarica per qualsiasi ragione che non sia una Riduzione del Servizio Consentita, o non sia prevista dalla Clausola 3.9.2(a), il Cliente sarà esonerato dal pagamento di una parte dei suoi Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale per tale Slot di Discarica o parte di esso in un quantitativo calcolato applicando la seguente formula:

$$PO = (RF \times CV / ME)$$

meno eventuali importi pagati o pagabili ai sensi della Clausola 3.9.2(a)

dove:

PO = sconto o riduzione del pagamento del Cliente per la cancellazione di uno Slot di Discarica

RF = l'ammontare totale di Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale a carico del Cliente per ciascun Mese in quell'Anno Termico (su base aggregata)

CV = la quantità di Cargo Confermato del Cliente dallo Slot di Discarica che è stato cancellato o annullato;

ME = la Capacità Sottoscritta da un Cliente in quell'Anno Termico;

(c) Il risarcimento previsto nelle Clausole 3.9.2(a) o 3.9.2(b), ove applicabile, è l'unico ed esclusivo rimedio per il Cliente in caso di ritardo nell'attracco di una Nave Metaniera del Cliente ovvero per la cancellazione o l'annullamento di uno Slot di Discarica del Cliente sopra descritti.

(d) Per consegne superiori e inferiori in un Anno Termico, non giustificabili ai sensi di una Riduzione del Servizio Consentita, gli Utenti di Foundation Capacity saranno esonerati dal pagamento dei propri Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale per una quota calcolata ai sensi della seguente equazione:

$$PO = (RF) \times (A - 0.055 \times ACQ) / ACQ$$

dove:

PO = sconto o riduzione del pagamento dell'Utente di Foundation Capacity per quel Giorno

RF = corrispettivi Mensili Fissi annuali totali del Terminale per gli Utenti di Foundation Capacity per ogni Mese in quell'Anno Termico (su base aggregata)

A = in ciascun Anno Termico, la somma delle consegne superiori e inferiori di Gas in ciascun Giorno Gas da parte del Gestore oltre Tolleranza di Riconsegna (su base aggregata contando il valore assoluto di tali consegne in ciascun Giorno Gas)

Considerando sempre che *se* A è inferiore a 0.055 x ACQ, *allora* PO = 0

3.9.3 Comunicazione delle Riduzioni del Servizio

Il Gestore comunicherà al Cliente nel più breve tempo ragionevolmente possibile il verificarsi di una Riduzione di Servizio o la sua intenzione di effettuare una Riduzione di Servizio in futuro, e fornirà al Cliente i seguenti dettagli non appena disponibili, aggiornandoli a intervalli ragionevoli:

(a) le circostanze che sono all'origine della Riduzione di Servizio;

(b) la natura e la durata effettiva o stimata della Riduzione di Servizio; e

(c) l'impatto che tale Riduzione di Servizio ha avuto o avrà sulla fornitura dei Servizi ai quali il Cliente ha diritto.

3.9.4 Prevenzione di costi o ritardi

Se si verifica una Riduzione di Servizio:

(a) le Parti discuteranno di tale Riduzione in buona fede e compiranno ogni sforzo ragionevole per ridurre o evitare qualsiasi costo o ritardo legato alla Riduzione di Servizio;

(b) le Parti collaboreranno per trovare contromisure finalizzate a ridurre o evitare l'insorgenza di qualsiasi ritardo simile in futuro; e

(c) il Gestore continuerà a fornire i Servizi nella misura massima possibile in tali circostanze e riprenderà a fornire tutti i Servizi nel più breve tempo ragionevolmente possibile.

3.9.5 Allocazione dei Servizi disponibili

(a) Qualora il Gestore non fosse in grado di fornire i Servizi a uno o più Utenti in un qualsiasi Giorno Gas, i diritti di tutti gli Utenti a ricevere i Servizi in quel Giorno Gas saranno ridotti, nella misura necessaria, proporzionalmente alle relative Quote Percentuali nel seguente ordine di priorità:

(i) primo, nel caso in cui tale riduzione è stata causata da un particolare Utente o Utenti, saranno ridotti i diritti di tale Utente/i;

(ii) secondo, i diritti degli Utenti che non hanno causato tale riduzione all'utilizzo dei Servizi di Riconsegna Interrompibili;

(iii) terzo, nel caso in cui diritti degli Utenti all'utilizzo dei Servizi di Riconsegna Interrompibili sono stati ridotto a zero (0) e tale riduzione è stata causata da particolari Utente/i, saranno ridotti i diritti di tale Utente/i; e

(iv) quarto, nel caso di cui alla Clausola 3.9.5(a)(iii), la quantità totale di Servizi che il Gestore è in grado di fornire (dopo aver preso in considerazione gli effetti di tale Riduzione di Servizio e le riduzioni di cui alla presente Clausola 3.9.5) sarà distribuita (nel modo più preciso possibile) tra gli altri Utenti interessati che non hanno causato la riduzione.

(b) Qualora, in un Giorno Gas, il Gestore riconsegni il Gas in eccesso delle Nomine di Riconsegna dell'Utente, allora tale eccesso sarà allocato in modo proporzionale (tenendo in considerazione, per quanto possibile, le priorità di cui sotto e le Nomine di Riconsegna per tale Giorno Gas) nel seguente ordine di priorità:

(i) primo, ad ogni Utente il cui quantitativo di GNL sia superiore allo Stoccaggio Minimo e allo Stoccaggio Operativo finché il quantitativo di GNL di ciascun Utente sia superiore al proprio Stoccaggio Minimo e al proprio Stoccaggio Operativo, e finché il GNL totale di tutti gli Utenti superiore al loro Stoccaggio Minimo e al loro Stoccaggio Operativo sia stato consumato;

(ii) secondo, ad ogni Utente con Stoccaggio Operativo, finché lo Stoccaggio Operativo di ciascun Utente e complessivamente gli Stoccaggi Operativi di tutti gli Utentii non siano stati consumati;

(iii) terzo, quando lo Stoccaggio Operativo di tutti gli Utenti sia stato consumato, a tutti gli Utenti con Stoccaggio Minimo;

e, a tal fine, lo Stoccaggio Minimo e lo Stoccaggio Operativo avranno il significato a loro attribuito nel Contratto di Capacità di ciascun Utente.

SEZIONE 4: PROGRAMMAZIONE

Capitolo 4.1 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

4.1.1 Riduzione Programmata del Servizio

Il Gestore dovrà pubblicare, entro il 15 giugno di ciascun Anno, il Programma di Riduzione Programmata del Servizio relativo all'Anno Termico successivo ai sensi della Clausola 4.1.2. Il Programma di Riduzione Programmata del Servizio dovrà rispecchiare la migliore stima elaborata dal Gestore.

4.1.2 Pianificazione della Riduzione Programmata del Servizio

(a) Nel pianificare ogni Riduzione Programmata del Servizio, il Gestore dovrà:

(i) pianificare la Riduzione del Servizio in un periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, nella misura in cui ciò sia possibile; e

(ii) pianificare la Riduzione Programmata del Servizio in modo tale che questa coincida (nella misura in cui ciò sia possibile) con l'esecuzione di qualsiasi ispezione o intervento di manutenzione, riparazione, modifica, aggiunta, ampliamento e/o costruzione della Rete, che si suppone ragionevolmente possa influire sulla riconsegna del Gas al Punto di Riconsegna.

(b) Il Gestore, nell'eventualità e nella misura in cui ne sia informato da SRG, provvederà ad informare tempestivamente il Cliente circa verifiche o interventi di manutenzione, riparazione, aggiunta, ampliamento e/o costruzione della Rete che si suppone, ragionevolmente possano influire sulla riconsegna del Gas al Punto di Riconsegna.

(c) Nel rispetto delle limitazioni previste dal presente Capitolo 4.1, nell'elaborazione di ogni Programma di Riduzione Programmata del Servizio, il Gestore avrà la facoltà di determinare discrezionalmente la natura di ogni Riduzione Programmata del Servizio, il periodo di tempo necessario per completare tale Riduzione Programmata del Servizio e la/le data/e di avvio di quest'ultima, cercando in ogni caso di massimizzare l'utilizzo sicuro ed affidabile del Terminale. Il Gestore includerà, all'interno di ciascun Programma di Riduzione Programmata del Servizio pubblicato, la valutazione in tempo reale del relativo impatto sulla capacità di fornire i Servizi al Cliente presso il Terminale.

(d) Il numero di Giorni Gas disponibili per la Riduzione Programmata del Servizio sarà pari:

(i) nel primo Anno Termico dopo la Data di Inizio delle Operazioni Commerciali, ad un numero massimo di sedici (16) Giorni Gas, ridotti proporzionalmente se il periodo di Servizio non ha inizio il primo Giorno Gas del Anno Termico, che in ogni caso non potrà essere ridotto ad un numero inferiore a sei (6) Giorni Gas di Riduzione Programmata del Servizio;

(ii) ad un massimo di cinquantasei (56) Giorni Gas nei cinque (5) Anni Termici successivi al Primo Anno Termico;

(iii) ad un massimo di cinquanta (50) Giorni Gas in ciascun periodo di cinque (5) Anni Termici successivi;

fermo restando che:

i) in ciascun Anno Termico, il numero massimo annuo di Giorni Gas di Riduzione Programmata del Servizio è pari a sedici (16) Giorni Gas ovvero il numero determinato ai sensi della Clausola 4.1.2(d)(i) nel primo Anno Termico;

ii) il numero massimo di Giorni Gas consecutivi di Riduzione Programmata del Servizio è pari a dodici (12) Giorni Gas; e

iii) il Gestore utilizzerà esclusivamente il numero di Giorni Gas di Riduzione Programmata del Servizio ragionevolmente necessari; e

(iv) in aggiunta al numero di Giorni Gas di cui alle Clausole 4.1.2(d)(i), 4.1.2(d)(ii) e 4.1.2(d)(iii), fino a quattro (4) Giorni Gas aggiuntivi per ciascun Anno Termico possono essere utilizzati per la Riduzione Programmata del Servizio per il controllo dei serbatoio GNL da parte di una Società di Certificazione Approvata. Almeno due (2) Giorni Gas prima di tale verifica del serbatoio, gli Utenti sono tenuti a svuotare almeno un serbatoio come indicato dal Gestore proporzionalmente alla propria Quota Percentuale in quei Giorni Gas.

4.1.3 Modiche al Programma di Riduzione Programmata del Servizio

(a) Almeno tre (3) Mesi prima di eseguire qualsiasi Riduzione Programmata del Servizio, il Gestore comunicherà agli Utenti le date precise della Riduzione Programmata del Servizio. Eventuali successive revisioni delle date di tale Riduzione Programmata del Servizio proposte dal Gestore saranno comunicate dal Gestore al Cliente nel caso in cui sia stato già inoltrato l'avviso di Riduzione Programmata del Servizio e, (i) tale Riduzione Programmata del Servizio non si verifichi oppure, (ii) tale Riduzione Programmata del Servizio abbia una durata minore di quanto precedentemente notificato. Solo la durata della Riduzione Programmata del Servizio effettiva sarà considerata per determinare il numero di giorni a disposizione del Gestore per la Riduzione Programmata del Servizio ed, inoltre, il numero Giorni di Gas notificati per la Riduzione Programmata del Servizio non sono considerati Giorni Gas di Riduzione Programmata del Servizio a disposizione del Gestore ai sensi della Clausola 4.1.2(d).

4.1.4 Riduzione del Servizio non Programmata

(a) Il Gestore potrà eseguire lavori aggiuntivi, controlli, manutenzione, riparazioni e modifiche in momenti diversi da quelli previsti ai sensi delle Clausole 5.1.2 e 4.1.3 a condizione che tale Riduzione del Servizio non Programmata non comporti un ritardo di un Cargo Confermato superiore a due (2) Giorni Gas. Il Gestore comunicherà al Cliente i dettagli e i periodi di tale Riduzione del Servizio non Programmata, non appena ragionevolmente possibile. Il Gestore è tenuto a pagare la Controstallia del Cliente ai sensi delle Clausole 3.8.3.4(e), 3.8.3.4(f) e 3.8.3.4(g) per ogni ciascun Giorno Gas di ritardo, ed in modo proporzionale per ogni Giorno Gas parziale di ritardo.

Capitolo 4.2 – COORDINAMENTO OPERATIVO

4.2.1 Unità di Coordinamento

(a) Senza pregiudizio della riservatezza delle informazioni commerciali e garantendo il pieno rispetto delle leggi sulla concorrenza, gli Utenti opereranno come una singola unità (**Unità di Coordinamento** e ciascun Utente sarà un **Membro dell'Unità di Coordinamento)** per alcune attività specificate nell'Inter-User Agreement.

(b) Il Cliente dovrà essere un firmatario dell'Inter-User Agreement e ne dovrà rispettare le disposizioni per tutta la Durata del Contratto.

(c) Un Cliente sarà nominato, in nome degli Utenti Membri dell'Unità di Coordinamento, come responsabile dell'Unità di Coordinamento, conformemente all'Inter-User Agreement (**Responsabile dell'Unità di Coordinamento**).

SEZIONE 5: AMMINISTRAZIONE

Capitolo 5.1 - NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

5.1.1 Imposte

5.1.1.1 Imposta sul Valore Aggiunto ed altre imposte

Salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato nel Contratto di Capacità, tutti gli importi dovuti da una delle Parti nell'ambito del Contratto di Capacità sono da considerarsi, se applicabile, IVA esclusa. Nel caso in cui l'IVA o altre imposte siano applicabili su una qualsiasi fornitura effettuata da una delle Parti in relazione al Contratto di Capacità, la Parte che effettuerà il pagamento (**Parte Interessata**) provvederà a corrispondere alla Parte ricevente il pagamento (**Beneficiario**), in aggiunta alla somma dovuta, l'importo corrispondente all'Imposta sul Valore Aggiunto e ad altre imposte dovute. Qualsiasi importo riferito all'Imposta sul Valore Aggiunto sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura comprensiva di IVA. Al ricevimento di un documento attestante un adeguamento dell'IVA, il Beneficiario provvederà prontamente a corrispondere alla Parte Interessata un importo pari a qualsiasi credito o rimborso effettuato dall'Agenzia delle Entrate competente, che si riferisca all'IVA applicabile sulla fornitura in oggetto.

5.1.1.2 Inapplicabilità di deduzioni o trattenute

Ciascuna Parte provvederà al pagamento di tutte le somme da essa dovute nell'ambito del Contratto di Capacità senza alcuna deduzione o trattenuta fiscale, salvo che ciò sia richiesto dalla Legge Applicabile (**Pagamento delle Imposte**). In tal caso, la Parte responsabile del pagamento provvederà a corrispondere l'importo aggiuntivo al Beneficiario assicurandosi che l'importo netto accreditato all'altra Parte sia equivalente alla somma complessiva che quest'ultima avrebbe ricevuto nel caso in cui non fosse stato operata una trattenuta o una deduzione. Nel caso in cui una Parte effettui un Pagamento delle Imposte ed il Beneficiario stabilisca che un credito di imposta sia attribuibile o al versamento aumentato del quale tale Pagamento delle Imposte è parte, o a tale Pagamento delle Imposte, ed il Beneficiario abbia ottenuto, utilizzato e trattenuto tale credito d'imposta, il Beneficiario provvederà a corrispondere alla Parte che ha effettuato tale pagamento un importo che il Beneficiario ragionevolmente ritenga che possa ripristinare (a pagamento avvenuto) la posizione *post*-tassazione equivalente alla situazione in cui tale Pagamento delle Imposte non fosse stato richiesto, a condizione che non sia richiesto di pagare alla Parte che effettua il pagamento alcun importo superiore all'importo di tale credito di imposta.

5.1.1.3 Pagamento delle Imposte

(a) Il Cliente è responsabile per qualsiasi adempimento, documentazione ed obbligazione riferibile alla consegna ed importazione di GNL o Gas del Cliente.

(b) Il Cliente provvederà a corrispondere al Gestore (o a rimborsare il Gestore per i pagamenti fatti dallo stesso a tale riguardo), ad indennizzare e a manlevare il medesimo da ogni importo relativo ad imposte, dazi, tributi, sanzioni, royalties, tasse o altri oneri (aventi qualsiasi denominazione) richiesti o imposti dalle leggi italiane, dalla Repubblica Italiana o da qualsiasi Autorità Competente, con riguardo al GNL o Gas del Cliente, alla gestione, al trasporto o all'utilizzo del GNL o Gas del Cliente, che il Gestore debba corrispondere o riscuotere ai sensi di qualsiasi Legge Applicabile, ad eccezione delle sanzioni comminate al Gestore per inadempimento dello stesso dovuto alla mancata corresponsione alle scadenze stabilite di tutti gli importi dovuti, a violazione della Legge Applicabile, o al mancato adempimento delle proprie obbligazioni previste nel Contratto di Capacità.

(c) Il Gestore sarà inoltre manlevato da qualsiasi responsabilità e tenuto indenne dal Cliente per qualsiasi imposta, dazio, tributo, sanzione, royalty, tassa o altro onere (comunque denominato) richiesto o imposto dalle leggi italiane, dalla Repubblica Italiana o da qualsiasi Autorità Competente, a seguito di erronee, incomplete, imprecise, omesse o tardive dichiarazioni dei redditi, o altre dichiarazioni o comunicazioni. La stessa disposizione si applica con riferimento ad incompletezze, omissioni o ritardi nei pagamenti dovuti o

nell’adempimento di altre obbligazioni di qualsiasi natura che avrebbero dovuto essere adempiute dal Cliente o da un membro del Gruppo del Cliente.

(d) La presente Clausola 5.1.1.3 non implica per nessuna delle Parti la responsabilità per eventuali imposte sui redditi delle società o imposte dirette generalmente applicabili, o per qualsiasi analoga imposta su profitti o guadagni, che sia dovuta o richiesta all'altra Parte da qualsiasi autorità governativa o fiscale.

5.1.2 Disposizioni Generali

Nel caso in cui il ritardo nell’osservanza di dazi doganali, procedure o requisiti da parte del Cliente o un membro del Gruppo del Cliente comporti per il Gestore un conseguente ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto di Capacità o in qualsivoglia Contratto di Capacità di altri Utenti, il Cliente sarà responsabile di ogni possibile obbligazione o danno da ciò derivante (o a ciò correlato), fatta eccezione per tutte quelle obbligazioni e spese che debbano essere comunque sostenute dal Gestore, per le quali il Cliente dovrà indennizzare il Gestore stesso.

Capitolo 5.2 - TARIFFA PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.2.1 Spese

5.2.1.1 Corrispettivo

(a) Salvo diversa indicazione nel Contratto per Capacità, la Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, gli Adeguamenti, e i Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete costituiscono gli unici importi dovuti (in termini di corrispettivo) dal Cliente per tutti i Servizi e le altre attività offerte e/o svolte dal Gestore durante il Periodo di Servizio nell'ambito del Contratto per Capacità.

(b) Durante il Periodo di Servizio, salvo diverso accordo riguarda con riferimento ad un Utente di Slot Rilasciato, il Cliente provvederà a corrispondere mensilmente le seguenti somme, conformemente a quanto previsto dalle condizioni del Contratto di Capacità:

(i) Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale;

(ii) Corrispettivi Mensili Variabili del Terminale;

(iii) eventuali Adeguamenti dovuti dal Cliente al Gestore; e

(iv) Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete.

(c) In aggiunta ai pagamenti degli importi indicati nelle Clausole 5.2.1.1(a) e 5.2.1.1(b), nel Periodo di Servizio, il Cliente fornirà Gas al Gestore secondo quanto previsto dalla Clausola 3.4.2.

5.2.1.2 Obbligazione di Pagamento

In ciascun Mese del Periodo di Servizio, il Cliente dovrà pagare integralmente gli importi relativi ai Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale, agli Adeguamenti, e ai Corrispettivi Mensili Fissi della Rete secondo quanto stabilito nelle disposizioni contenute nel Contratto di Capacità, indipendentemente dal fatto che il Cliente programmi o meno la consegna dei suoi Cargo, o consegni o meno i suoi Cargo, decida di rendere disponibile o meno il proprio Gas al Punto di Riconsegna, eserciti o non eserciti per un dato periodo di tempo o per l'intera durata del Contratto di Capacità il proprio diritto ai Servizi salvi i casi nei quali, ai sensi del Contratto di Capacità, il Cliente sia espressamente esentato dall'obbligo di pagamento.

5.2.1.3 Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale

I corrispettivi mensili fissi del Terminale saranno calcolati secondo quanto previsto nel Contratto di Capacità (**Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale**) e saranno corrisposti dal Cliente secondo le modalità previste dalla Clausola 5.2.2.

5.2.1.4 Corrispettivi Mensili Variabili del Terminale

I corrispettivi mensili variabili del Terminale saranno calcolati secondo quanto previsto nel Contratto di Capacità (**Corrispettivi Mensili Variabili del Terminale**) e saranno corrisposti dal Cliente secondo le modalità previste dalla Clausola 5.2.2.

5.2.1.5 Notifica dei Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale e dei Corrispettivi Mensili Variabili del Terminale

Il Gestore provvederà a pubblicare – in seguito ad approvazione da parte dell'AEEG – sul proprio sito web:

(a) i Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale, inclusa:

(i) la componente tariffaria Cqs espressa in Euro/ m^3_{liq};

(ii) la componente tariffaria Cna espressa in Euro/Approdo; ed

(iii) la componente tariffaria CMg espressa in Euro/ $m^3_{liq;}$

(b) i Corrispettivi Mensili Variabili CVL del Terminale espressi in Euro/GJ che saranno corrisposti dal Cliente durante l'Anno Termico successivo.

5.2.1.6 Adeguamenti

(a) Il Cliente fatturerà al Gestore, ai sensi della Clausola 5.2.2 i seguenti importi, che saranno dovuti e corrisposti dal Gestore al Cliente, sulla base di quanto indicato dal Contratto per Capacità:

(i) annualmente, entro quindici (15) giorni dopo la fine di un Anno Termico, eventuali importi dovuti al Clienti ai sensi della Clausola 3.7.2.4 relativamente a Gas Fuori Specifica;

(ii) annualmente, entro quindici (15) giorni dopo la fine di un Anno Termico, eventuali adeguamenti dovuti al Cliente ai sensi della Clausola 3.4.2.4 nell'eventualità che il Gestore consumi un quantitativo di Gas superiore alla Quota di Fuel Gas Spettante al Gestore;

(iii) qualsiasi importo dovuto dal Gestore al Cliente in relazione ad eventuali Cessioni di Slot;

(iv) ogni altro indennizzo, rimborso, onere, corrispettivo, somma e/o importo che il Gestore sia obbligato a corrispondere al Cliente sulla base del Contratto di Capacità;

(b) Il Gestore fatturerà al Cliente, ai sensi della Clausola 5.2.2, i seguenti importi, dovuti e pagabili dal Cliente al Gestore sulla base di quanto stabilito dal Contratto di Capacità, considerando eventuali crediti del Cliente come descritto di seguito:

(i) qualsiasi importo riferibile a GNL Fuori Specifica, dovuto dal Cliente al Gestore in ottemperanza alla Clausola 3.7.1.6(c);

(ii) qualsiasi Controstallia, pagamento e/o indennizzo concernente processi di boil-off dovuti dal Cliente al Gestore ai sensi della Clausola 3.8.3;

(iii) qualsiasi Controstallia dovuta dal Cliente al Gestore ai sensi della Clausola 3.8.3.4(h);

(iv) qualsiasi importo relativo al combustibile liquido dovuto dal Cliente al Gestore secondo quanto previsto dalla Clausola 3.4.2.5;

(v) qualsiasi altro indennizzo, rimborso, onere, somma e/o importo che il Cliente sia tenuto a corrispondere al Gestore ai sensi del Contratto di Capacità che non rientri nella Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, nei Corrispettivi Mensili di Rete e il Gas fornito secondo quanto previsto dalla Clausola 3.4.2;

(vi) qualsiasi credito maturato annualmente disponibile al Cliente al termine di un Anno Termico ai sensi della Clausola 3.9.2 in relazione a Riduzione di Servizi; e

(vii) qualsiasi credito maturato annualmente disponibile al Cliente al termine di un Anno Termico ai sensi delle Clausole 3.8.3.4(e), 3.8.3.4(f) e/o 3.8.3.4(g), in relazione a qualsiasi Controstallia, pagamento e/o indennizzo relativi a processi di boil-off.

(c) Gli importi dovuti e pagabili dal Gestore al Cliente ai sensi della Clausola 5.2.1.6(a) e gli importi dovuti e pagabili dal Cliente al Gestore ai sensi della Clausola 5.2.1.6(b) sono considerati nel loro complesso come **Adeguamenti.**

5.2.1.7 Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete

Al Cliente saranno addebitati i seguenti Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete e saranno pagati da quest'ultimo ai sensi della Clausola 5.2.2.

(a) Corrispettivi Mensili Fissi della Rete:

(i) al Cliente sarà addebitato e quest'ultimo dovrà corrispondere ai sensi della Clausola 5.2.2 una quota, in base alla propria Capacità Sottoscritta per il relativo Anno Termico, dei corrispettivi per la capacità richiesti da SRG al Gestore. Il Cliente è tenuto a corrispondere, per il mese antecedente, la propria parte di costi sulla base della Quota Percentuale di Capacità derivanti dal Contratto di Accesso alla Rete (**Corrispettivi Mensili Fissi della Rete**) per quel mese.

(ii) Nell'eventualità in cui i corrispettivi per la capacità addebitati da SRG con riferimento al Mese vengano modificati per qualsivoglia motivo, il Gestore provvederà a adeguare tutti i relativi i Corrispettivi Mensili Fissi della Rete (come definiti nei relativi Contratti di Capacità), dovuti dagli Utenti proporzionalmente per quell'Anno Termico. Inoltre, i Corrispettivi Mensili Fissi di Rete dovuti dal Cliente saranno ridotti nel caso in cui l'importo dei relativi oneri sia diminuito in base al Codice di Rete di SRG. Nel caso in cui, a seguito di tale adeguamento o riduzione, il Cliente abbia corrisposto al Gestore un importo superiore rispetto la propria quota proporzionale per quell'Anno Termico dei relativi costi addebitati da SRG, il Gestore provvederà a rimborsare al Cliente gli importi pagati in eccesso. Parimenti, ove al Gestore debbano essere rimborsati corrispettivi per la capacità corrisposti a SRG, il Gestore a sua volta rimborserà la relativa parte (attribuibile al Cliente) al Cliente.

(b) Corrispettivi Mensili Variabili della Rete:

saranno a carico del Cliente e questo dovrà corrispondere, ai sensi della Clausola 5.2.2, la propria quota di corrispettivo variabile (i.e. oneri che variano in base all'utilizzo della capacità di trasporto) addebitata da SRG con riguardo al Mese precedente ai sensi del Contratto di Accesso alla Rete. Ciascun Utente dovrà corrispondere tale quota proporzionale dei corrispettivi variabili nella misura ad esso attribuibile sulla base delle quantità di Gas conferita al Punto di Interconnessione per conto del Cliente nel Mese di riferimento (**Corrispettivi Mensile sull'Utilizzo della Rete**).

(c) Costi delle garanzie bancarie:

sarà a carico dell'Utente e questo dovrà corrispondere, ai sensi della Clausola 5.2.2 qualsiasi costo e/o spesa debitamente sostenuta dal Gestore con riferimento alla stipula, all'assicurazione ed al mantenimento di qualsiasi garanzia bancaria richiesta ai sensi del, o per la stipula del, Contratto di Accesso alla Rete. Tali costi e/o spese saranno addebitati agli, e varranno corrisposti dagli, Utenti, proporzionalmente alla Capacità Sottoscritta per quell'Anno Termico.

(d) Altri corrispettivi di Rete:

qualsiasi altra tassa, corrispettivo, onere, costo e/o spesa, attribuibili in tutto od in parte al Cliente, ed addebitati da SRG al Gestore e pagati dallo stesso nell'ambito del Contratto di Accesso alla Rete, verranno addebitati al Cliente e saranno corrisposti da quest'ultimo, salvo e nella misura in cui tali costi e/o spese risultino direttamente da una violazione o un inadempimento del Gestore, nel qual caso, i costi e/o spese sopra indicati risulteranno a carico del Gestore. Nell'eventualità in cui tali tasse, corrispettivi, oneri, costi e/o spese siano attribuibili a tutti gli Utenti, questi saranno addebitati agli, e varranno corrisposti dagli, Utenti,

proporzionalmente alla Capacità Sottoscritta per quell'Anno Termico. Qualora tali tasse, corrispettivi, oneri, costi e/o spese siano imputabili ad un inadempimento o al mancato rispetto degli obblighi da parte di un Utente, quest'ultimo sarà responsabile per il pagamento di tali tasse, oneri, corrispettivi, costi e/o spese in proporzione alla rispettiva colpa.

5.2.2 Fatturazione

5.2.2.1 Fatture del Gestore

(a) Con riguardo ai pagamenti dovuti dal Cliente al Gestore di seguito elencati, il Gestore dovrà emettere fattura al Cliente secondo la tempistica indicata e provvederà a fornire al Cliente i dettagli (unitamente a tutte le necessarie informazioni di supporto) di tutti i pagamenti dovuti dal Gestore al Cliente, conformemente alla Clausola 5.2.2.2:

(i) le fatture relative ai Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale ed ai Corrispettivi Mensili Fissi della Rete dovranno essere emesse in una data compresa tra il quinto (5°) ed il quindicesimo (15°) Giorno del Mese al quale i Corrispettivi si riferiscono; e

(ii) le fatture relative ai Corrispettivi Mensili Variabili del Terminale e ai Corrispettivi Mensili Variabili della Rete saranno emesse in una data compresa tra il quinto (5°) ed il quindicesimo (15°) Giorno del Mese successivo rispetto alla fine del Mese al quale i Corrispettivi stessi si riferiscono; e

(iii) gli importi relativi agli Adeguamenti di cui alla Clausola 5.2.1.6(b), da fatturare quanto prima possibile nei limiti della ragionevolezza.

(b) Il Gestore provvederà ad emettere una fattura all'Utente per il Prezzo dello Slot assegnato, che dovrà essere emessa entro il quindicesimo (15°) Giorno del Mese successivo a quello cui si riferiscono i corrispettivi;

(c) Ogni Mese, il Gestore provvederà a fatturare ai sensi della Clausola 5.2.2.2 al Cliente un importo pari all'ammontare del Gas combustibile realmente consumato dal Gestore come previsto dalla Clausola 3.4.2.2. calcolato in base ad un prezzo convenzionalmente riferito alla componente tariffaria CCI (come aggiornata trimestralmente dall'AEEG). Il Cliente provvederà quindi ad emettere nei confronti del Gestore una fattura soggetta ad IVA di pari importo. Lo scopo della presente disposizione consiste esclusivamente nell'ottemperare alla normativa IVA applicabile con riferimento alle permute, restando inteso che, da un punto di vista sostanziale, tali importi rappresentano un corrispettivo in natura, e sono pertanto parte di un corrispettivo complessivo pagato dal Cliente al Gestore per i Servizi forniti ai sensi del Contratto di Capacità.

(d) Ogni Cliente è tenuto – tramite il Gestore – a corrrispondere in natura a SRG le quantità di Gas a copertura dei consumi e delle perdite di Gas e di Rete. Nel caso di differenze tra gli importi dovuti a SRG saranno soggette ad adeguamenti per mezzo di emissione di nuove fatture e/o note di credito. Il Cliente è tenuto ad emettere nei confronti del Gestore una fattura soggetta ad IVA per l'assegnazione del Gas consumato da GCA, il cui importo verrà calcolato sulla base del valore del Gas prendendo a riferimento la componente tariffaria CCI.

5.2.2.2 Fatturazione relativa al Consumo di Fuel Gas in Eccesso

La quantità di Fuel Gas consumata dal Gestore in eccesso rispetto alla Quota di Fuel Gas Spettante al Gestore di cui alla Clausola 3.4.2.4 sarà:

(a) fatturata dal Cliente a carico del Gestore; ovvero

(b) auto-fatturata dal Gestore secondo una procedura di inversione contabile;

sulla base delle disposizioni della Legge Applicabile, e su base annuale entro quindici (15) Giorni dal termine dell'Anno Termico.

5.2.2.3 Fatturazione degli Adeguamenti

Il Cliente emetterà fattura a carico del Gestore relativamente agli Adeguamenti indicati nella Clausola 5.2.1.6(a); tali importi saranno fatturati non appena ragionevolmente possibile.

5.2.2.4 Diritto del Gestore al pagamento mediante compensazione

Qualora Il Cliente non abbia provveduto ad effettuare il pagamento degli importi dovuti con riferimento a qualsiasi fattura emessa sulla base del Contratto per Capacità entro la tempistica specificata dalla Clausola 5.2.2.6 (e tali importi risultino non contestati ai sensi della Clausola 5.2.2.8), il Gestore avrà la facoltà di riscuotere il credito dovuto dal Cliente deducendo gli importi in oggetto dalle somme dovute dal Gestore al Cliente stesso, con riferimento a qualsiasi fattura. Una compensazione ai sensi della presente Clausola 5.2.2.4 non sarà considerata come un inadempimento, da parte del Gestore, alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Capacità, e non verrà conteggiata nel calcolo della Soglia Minima per l’Inadempimento.

5.2.2.5 Diritto del Cliente al pagamento mediante compensazione

Nell’eventualità in cui il Gestore non abbia provveduto al pagamento di qualsiasi somma dovuta, relativamente ad una qualsiasi fattura emessa sulla base del Contratto di Capacità secondo la tempistica specificata nella Clausola 5.2.2.6 (e tali importi non risultino essere oggetto di controversia secondo quanto previsto dalla Clausola 5.2.2.8), il Cliente ha il diritto di riscuotere quanto dovuto dal Gestore detraendo tali somme dagli importi dovuti, in base alle fatture, dal Cliente al Gestore. Una compensazione ai sensi della presente Clausola 5.2.2.5 non potrà costituire inadempimento del Cliente alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Capacità né potrà essere presa in considerazione per il calcolo della Soglia Minima per l’Inadempimento.

5.2.2.6 Pagamento

(a) Tutte le fatture dovranno essere saldate entro dieci (10) Giorni Lavorativi successivi al loro ricevimento ovvero concordate nei limiti di quanto previsto dalle Clausole 5.2.2.4 e/o 5.2.2.5. Qualsiasi pagamento dovuto in una data che non corrisponda ad un Giorno Lavorativo dovrà essere corrisposto nel Giorno Lavorativo successivo.

(b) Tutti i pagamenti saranno effettuati in Euro.

(c) Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati mediante il saldo disponibile alla data stabilita tramite bonifico bancario sui conti correnti bancari indicati dal Gestore e dal Cliente. Sull’importo non sarà calcolata alcuna detrazione o trattenuta correlata al trasferimento di denaro; tali costi saranno a carico della Parte che effettua il pagamento. Qualsiasi costo relativo all’accredito del denaro sul conto corrente, addebitato dall'istituto bancario della Parte ricevente sul conto della medesima, sarà invece a carico di quest’ultima.

(d) Il conto corrente dovrà essere specificato nella fattura.

5.2.2.7 Correzione di errori

(a) Fermo restando quanto previsto dalle Clausole 5.4.2 e 5.2.2.8, nel caso in cui una delle Parti riscontri un errore in un importo indicato come dovuto in una fattura, tale Parte provvederà ad informare tempestivamente in forma scritta l’altra Parte. Seguirà, nel più breve tempo ragionevolmente possibile, una fase di discussione tra le Parti per la risoluzione della problematica rilevata. Nel caso in cui (i) entrambe le Parti congiuntamente, o (ii) una Decisione dell’Esperto o un lodo emesso da un collegio arbitrale ai sensi della Clausola 5.4.2 riscontrino un errore in un importo incluso, e considerato come dovuto, in una qualsiasi fattura, la Parte che ha emesso tale fattura non corretta dovrà prontamente redigere un apposito documento a correzione della mancanza accertata. Nel caso in cui la fattura errata:

   (i) non sia stata pagata dalla Parte ricevente all'altra Parte o accreditata sul Conto di Garanzia, secondo quanto previsto alle disposizioni nel Contratto di Capacità,

l'altra Parte provvederà prontamente ad emettere una nuova fattura (annullando la precedente fattura errata) per qualsiasi importo rimanente; o

(ii) sia stata pagata dalla Parte ricevente, entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla data del documento di correzione sarà corrisposto dalla parte tenuta al pagamento all'altra parte un importo correttivo (unitamente agli interessi su tale importo correttivo a partire dal e incluso il Giorno del pagamento in eccesso o in difetto effettuato dalla Parte alla quale si riferisce l'adeguamento e il Giorno in cui il pagamento di tale importo correttivo sia stato realmente effettuato) ad un tasso di interesse annuo pari all'EURIBOR più il due percento (2%).

5.2.2.8 Controversie sulla fatturazione

(a) Salvo il caso in cui sia riscontrato un significativo e manifesto errore in una fattura, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1462 del Codice Civile Italiano, le Parti non sono autorizzate a sospendere o posticipare il pagamento di una qualsiasi fattura in seguito a qualsiasi pretesa, azione, reclamo o eccezione sollevata nei confronti dell'altra Parte o in seguito a qualsiasi controversia in essere con l'altra Parte.

(b) Nel caso in cui una qualsiasi somma sia oggetto di una controversia in buona fede in relazione al Contratto di Capacità, la Parte che effettua la contestazione dell'importo dovrà, almeno cinque (5) Giorni Lavorativi prima della data di scadenza del pagamento, darne comunicazione all'altra Parte (specificando i dettagli e le motivazioni della contestazione) e dovrà provvedere, nel giorno della scadenza o in data antecedente, a versare le somme oggetto della controversia in un conto di garanzia a maturazione di interessi in nome dell'altra Parte (**Conto di Garanzia**). I fondi versati sul Conto di Garanzia dovranno essere prelevati unicamente nelle modalità previste dalla Clausola 5.2.2.8(d).

(c) Entro trenta (30) Giorni dalla data della comunicazione di cui alla Clausola 5.2.2.8(b), il Gestore e Il Cliente si adopereranno in buona fede per la risoluzione della controversia, e la Parte che ha effettuato il pagamento sul Conto di Garanzia si impegna a non dare avvio ad alcun procedimento giudiziale riguardo la controversia in oggetto, fino alla scadenza del suddetto periodo di trenta (30) Giorni. Decorso inutilmente il termine di trenta (30) Giorni di cui sopra senza che le Parti abbiano raggiunto un'intesa, troverà applicazione la procedura descritta nella Clausola 5.4.2.

(d) A seguito della risoluzione della controversia, qualsiasi somma concordata o giudicata come dovuta e pagabile ad una delle Parti dovrà esser ad essa corrisposta prontamente attingendo al Conto di Garanzia (ad inclusione di qualsiasi interesse maturato sul Conto di Garanzia durante il periodo di riferimento); qualsiasi differenza in eccesso risultante dovrà essere restituita alla Parte che ha inizialmente effettuato il versamento sul Conto di Garanzia. Nel caso in cui i fondi presenti sul Conto di Garanzia non fossero sufficienti, si dovrà attingere tempestivamente ad altre risorse finanziarie.

5.2.2.9 Pagamento in ritardo

Tutti gli importi debitamente fatturati, dovuti e pagabili all'altra Parte, che non sono stati pagati entro la data di scadenza, produrranno interessi di mora su base giornaliera, a partire da, e ad inclusione del, Giorno successivo alla scadenza, fino a, ed a inclusione del, Giorno in cui il pagamento viene effettivamente ricevuto dall'altra Parte, ad un tasso di interesse annuo pari all'EURIBOR maggiorato del due percento (2%). Nel caso in cui l'interesse così determinato ecceda i limiti consentiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 7 Marzo 1996, n. 108, si applicherà il tasso di interesse di mora massimo consentito dalla legislazione Italiana.

Capitolo 5.3 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

5.3.1 Responsabilità

5.3.1.1 Dolo e Colpa grave

Fatto salvo quanto disposto nel Contratto di Capacità, in caso di dolo o colpa grave del Gestore o del Cliente, le limitazioni e le esclusioni di responsabilità del Gestore o del Cliente stabilite nel Contratto di Capacità non si applicheranno con riferimento a qualsivoglia Pretesa ai sensi dell'Articolo 1229 del Codice Civile Italiano.

5.3.1.2 Danni al Terminale, decesso e danni fisici alla persona

Salvo quanto disposto nelle Clausole 5.3.1.1, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.10, 5.3.1.11 e 5.3.1.12 e fatto salvo quanto previsto nella Clausola 5.3.1.7, il Cliente sarà responsabile, e dovrà indennizzare, manlevare e tenere indenne il Gestore da tutte le Perdite da esso subite o incorse, provocate da, o connesse a, una Nave Metaniera del Cliente o di qualsiasi membro del Gruppo del Cliente che cagionino:

(a) un danno al Terminale (ad eccezione della misura in cui tale danno sia riconosciuto dalle Parti o ritenuto da un Esperto riferibile alla normale usura, a seguito di operazioni previste dal Contratto di Capacità), all'attrezzatura, agli impianti o altri sistemi installati o altrimenti utilizzati presso il Terminale (inclusi gli Spool Pieces), anche in connessione con le operazioni di ricevimento e di Discarica delle Navi Metaniere; e/o

(b) un danno fisico alla persona, decesso, malattia o danno alla salute arrecato a qualsiasi membro del Gruppo del Cliente, a qualsiasi membro del Gruppo del Gestore o altro individuo,

ad eccezione delle ipotesi in cui a cagionare tale danno, tale danno alla persona, tale decesso, malattia o danno alla salute abbia concorso la colpa grave o il dolo del Gestore o di qualsiasi membro del Gruppo del Gestore. Sempre a condizione che, prima di agire per l'ottenimento dell'indennità ai sensi della presente Clausola 5.3.1.2, il Gestore, salvo che tali procedimenti non siano temerari e vessatori (nel qual caso quanto segue non trova applicazione):

(i) agirà inizialmente nei confronti della Nave Metaniera e il proprietario di tale Nave Metaniera; e

(ii) cercherà di riscuotere l'indennità prevista nella presente Clausola 5.3.1.2 solo dopo la scadenza di un periodo pari a sei (6) mesi dalla data del relativo sinistro che ha dato luogo alla relativa perdita, danno a cose o persone, decesso, malattia o danno alla salute.

Qualora, nonostante sia stato indennizzato dal Cliente ai sensi della presente Clausola 5.3.1.2, il Gestore recuperi la medesima cifra dalla Nave Metaniera e/o dal proprietario della Nave Metaniera, in modo da ottenere una cifra superiore alle perdite effettivamente subite o incorse, il Gestore è tenuto a restituire al Cliente una cifra pari alla parte che supera la perdita effettivamente subita.

5.3.1.3 Danno arrecato ad una Nave Metaniera, decesso e danno fisico alla persona

Salvo quanto previsto nelle Clausole 5.3.1.1, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.8, 5.3.1.10, 5.3.1.11 e fermo restando quanto previsto dalla Clausola 5.3.1.7, il Gestore è responsabile e dovrà indennizzare e manlevare da ogni responsabilità il Cliente per tutte le Perdite subite da quest'ultimo dovute o connesse ad azioni o omissioni del Gestore o di qualsiasi membro del Gruppo del Gestore che causino:

(a) un danno (ma non nella misura in cui tale danno sia riconosciuto dalle Parti,o determinato da un Esperto, come riferibile alla normale usura, nell'ambito delle operazioni previste dal Contratto per Capacità) alla Nave Metaniera o all'attrezzatura, agli impianti, o ad altri sistemi installati o altrimenti utilizzati su tale Nave Metaniera (esclusi gli Spool Pieces); e/o

(b) un danno fisico alla persona, decesso, malattia o danno alla salute arrecato a qualsiasi membro del Gruppo del Gestore, a qualsiasi membro del Gruppo del Cliente o a qualsiasi altro individuo;

ad eccezione delle ipotesi in cui a cagionare tale danno, tale danno alla persona, tale decesso, malattia o danno alla salute abbia concorso la colpa grave o il dolo del Gestore o di qualsiasi Membro del Gruppo del Gestore, sempre a condizione che la responsabilità del Gestore non sia in alcun caso superiore a quanto previsto dalla Convenzione di Londra sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi (indipendentemente dalla ratifica da parte della Repubblica Italiana). Salvo quanto previsto dalla Clausola 5.3.1.1, ma in deroga a tutte le altre Clausole del Contratto di Capacità, nell'ipotesi in cui il Gestore sia responsabile nei confronti del Cliente ai sensi e in relazione alle circostanze di cui alla citata Clausola 5.3.1.1, il Gestore avrà il diritto a limitare la sua responsabilità ai sensi delle relative disposizioni del Codice della Navigazione Italiano o a seguito dell'attuazione in Italia del "Protocollo di Londra del 1996 di modifica delle Convenzione internazionale sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi del 19 novembre 1976" (***LLMC***) entrato in vigore il 24 Marzo 2006 e ratificato dall'Italia con Legge 23 Dicembre 2009, n. 210, e successive modifiche ed emendamenti e, qualora tali disposizioni non dovessero trovare applicazione per qualsivoglia ragione, il Gestore potrà limitare la propria responsabilità per gli stessi importi per i quali tale responsabilità sarebbe limitata ove LLMC trovasse applicazione per legge. Ove le disposizioni del Codice della Navigazione Italiano e/o dell'LLMC siano ritenute inapplicabili con riguardo alla FRSU e/o al Terminale per qualsivoglia ragione, il Cliente sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Gestore di ogni responsabilità nei confronti di qualsivoglia membro del Gruppo del Cliente nella misura in cui tale responsabilità ecceda il limite di responsabilità che troverebbe applicazione ove si applicassero per legge il Codice della Navigazione Italiano e l'LLMC.

5.3.1.4 Danno a GNL e a Gas

Salvo quanto previsto dalla Clausola 5.3.1.1 e ferma restando impregiudicata la responsabilità del Gestore ai sensi delle Clausole 3.4.2 e 3.7.2.4, il Gestore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile nei confronti del Cliente o di qualsiasi membro del Gruppo del Cliente, per danni o perdite subiti con riferimento al GNL e/o Gas di proprietà del Cliente, indipendentemente da come siano sorti (incluso il caso in cui siano la conseguenza di qualsivoglia inadempimento al Contratto di Capacità o della negligenza da parte di qualsiasi membro del Gruppo del Gestore) e si applicheranno le disposizioni di cui alla Clausola 3.6.1.3(b) in relazione a tale perdita o danno.

5.3.1.5 Responsabilità per inquinamento o contaminazione

Salvo quanto previsto dalle Clausole 3.4.1.8(c) e 3.7.1.6(c), tutte le Pretese con riferimento all'inquinamento e/o alla contaminazione (incluse tutte le Pretese relative al ripristino dello stato dell'ambiente a causa di inquinamento o contaminazione) che trovino fondamento nel o siano connesse al Contratto di Capacità saranno suddivise, per ciò che concerne i rapporti tra Gestore e il Cliente, in proporzione alle rispettive responsabilità (ove sussistessero) ai sensi della Legge Applicabile.

5.3.1.6 Responsabilità per lucro cessante

Oltre alle responsabilità del Cliente ai sensi della Clausola 5.3.1.2, qualora un atto o un'omissione del Cliente, o di un membro del Gruppo del Cliente in violazione dei suoi obblighi ai sensi del Contratto di Capacità, o ogni azione o omissione colposa del Cliente o di qualsiasi membro del Gruppo del Cliente, pregiudichino la possibilità per il Gestore di fornire ad uno o a tutti gli Utenti tutti o parte dei Servizi (come definiti in ciascun Contratto di Capacità) nel rispetto degli *standard* o come altrimenti richiesto da tale Contratto di Capacità (ciascuno, un **Evento Rilevante**), allora il Cliente:

(a) continuerà ad effettuare i pagamenti relativi alla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, agli Adeguamenti, e ai Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete; e

(b) provvederà ad indennizzare, tutelare e manlevare il Gestore da tutte le Perdite e alla perdita di lucro cessante ai sensi di ogni altro Contratto di Capacità (anche quando derivino dall'esonero

di uno o più Utenti con riguardo agli obblighi di corrispondere i relativi Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale, Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete, come definiti nei rispettivi Contratti di Capacità), in cui è incorso il Gestore a condizione che siano conseguenti o comunque relative a tale Evento Rilevante. Salvo quanto previsto dalla Clausola 5.3.1.1, il Cliente sarà ritenuto responsabile ai sensi della presente Clausola 5.3.1.6(b) unicamente in relazione a ciascun Evento Rilevante per un periodo di due (2) anni decorrenti dalla data in cui si è verificato l'Evento Rilevante.

5.3.1.7 Responsabilità nei confronti di proprietari terzi del GNL

Qualora un soggetto terzo, proprietario di tutto o parte del GNL o del Gas rigassificato dal Gestore per conto di un Utente o comunque avente un titolo tale da legittimare un'azione legale nei confronti del Gestore, intentasse un'azione legale a causa o in connessione a tale GNL o Gas (sia su base extracontrattuale che contrattuale) nei confronti del Gestore o di un membro del Gruppo del Gestore, l'Utente dovrà tenere indenne, tutelare e manlevare il Gestore rispetto a qualsiasi Perdita e Lucro Cessante conseguente, di qualunque natura ed indifferentemente da come sia stata provocata, subita o sostenuta dal Gestore a seguito o in relazione a tale pretesa. Tale obbligo di manlevare non avrà luogo nella misura in cui il Gestore sarebbe stato comunque direttamente responsabile nei confronti del suddetto soggetto terzo (sia a titolo extracontrattuale che ai sensi del Contratto di Capacità o ad altro titolo).

5.3.1.8 Limitazione di responsabilità del Gestore

Fatto salvo quanto stabilito dalla Clausola 5.3.1.1, ma in deroga a tutte le altre Clausole contrarie del Contratto di Capacità, l'importo complessivo per il quale il Gestore potrà essere responsabile nei confronti del Cliente e degli Utenti collettivamente non potrà, nei limiti di quanto previsto dalla Legge Applicabile, superare i limiti di cui di seguito:

(a) nel caso di responsabilità del Gestore nei confronti del Cliente, in connessione con qualsiasi circostanza, ad esclusione di quelle previste dalla Clausola 5.3.1.3 (a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo), l'ammontare massimo per il quale il Gestore sarà responsabile sarà limitato come segue:

(i) l'importo per il quale il Gestore potrà essere ritenuto responsabile nei confronti di tutti gli Utenti in relazione a tutte le responsabilità maturate in relazione a un singolo evento o una serie di eventi correlati, non potrà essere complessivamente superiore a quattro milioni di euro (4.000.000 €) (Importo Indicizzato) in relazione a tale evento o serie di eventi (**Limite Massimo Evento Singolo**); e

(ii) l'importo per il quale il Gestore potrà essere ritenuto responsabile nei confronti di tutti gli Utenti in relazione a tutte le responsabilità maturate in un Anno, non potrà essere complessivamente superiore a venti milioni di euro (€ 20.000.000) (Importo Indicizzato) in relazione a tale Anno (**Limite Massimo Annuale**).

Il Gestore sarà responsabile per ciascun Utente in base all'ordine delle richieste avanzate. Il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi Utente, compreso il Cliente, una volta che la responsabilità maturata nei confronti degli eventuali Utenti abbia raggiunto il Limite Massimo Evento Singolo, in relazione ad un singolo evento o serie di eventi o il Limite Massimo Annuale.

5.3.1.9 Limitazione di responsabilità del Cliente

(a) Salvo quanto previsto dalla Clausola 5.3.1.9(b), ma in deroga a tutte le altre Clausole contrarie del Contratto di Capacità, l'ammontare complessivo per il quale il Cliente potrà essere responsabile nei confronti del Gestore (a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo) in relazione a tutte le responsabilità maturate in un singolo Anno non potrà essere, salvo quanto previsto dalle Leggi Applicabili, complessivamente superiore a venti milioni di euro (€ 20.000.000) (Importo Indicizzato) in relazione a quell'Anno.

(b) I limiti di cui alla Clausola 5.3.1.9(a) non saranno applicabili a:

(i) qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto di Capacità per il pagamento della Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, i Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete e tariffe da corrispondere al Gestore; né

(ii) qualsiasi obbligazione di pagamento ai sensi la Clausola 5.3.1.6 o ad essa connessa. Ai fini di cui alla Clausola 5.3.1.6, non troveranno applicazione le limitazioni di responsabilità stabilite nel LLMC e il Cliente con la stipula della presente rinuncia a tali limitazioni; né

(iii) qualsiasi responsabilità del Cliente nei confronti del Gestore ai sensi della Clausola 5.3.1.2, posto che:

i) le limitazioni stabilite nel LLMC non si applichino al Gruppo del Cliente e il Cliente con la stipula della presente rinuncia a tali limitazioni; e

ii) il Cliente avrà diritto di limitare le proprie responsabilità, diverse da quella prevista ai sensi della Clausola 5.3.1.9(b)(ii) fino all’importo di Dollari USA centocinquantamilioni (150.000.000 $) per singolo evento o serie di eventi correlati a prescindere dal diritto di limitare o meno la propria responsabilità ai sensi di legge sulla base del LLMC; né

(iv) a qualsiasi responsabilità del Cliente, qualora un Utente di Capacità avesse corrisposto una Perdita, indipendentemente dalle ragioni per cui sia dovuta, derivante da o in connessione con la risoluzione del Contratto di Capacità; né

(v) a qualsiasi azione od omissione compiuta con dolo o colpa grave dal Gestore o dal Cliente rispetto alle quali si applicano le disposizioni di cui alla Clausola 5.3.1.1;

(vi) qualsiasi evento di inquinamento o contaminazione rispetto al quale trova applicazione la Clausola 5.3.1.5; né

(vii) qualsivoglia responsabilità del Cliente ai sensi delle Clausole 2.1.3, 3.2.5, 3.5.3, 3.5.4, 3.6.1.3, 3.7.1.6(c), 3.8.3.2(b), 5.1.2, 5.3.1.4 e/o 5.3.1.7; né

(viii) qualsivoglia responsabilità del Cliente nei confronti del Gestore ai sensi dell’Inter-User Agreement.

5.3.1.10 Esclusione di costi o danni indiretti o consequenziali

Fatte salve le Clausole 3.6.1.3, 5.3.1.1, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.6 e 5.3.1.7 e ogni altra disposizione del Contratto di Capacità, che preveda un risarcimento del danno ovvero che preveda la responsabilità per Perdite conseguenti:

(a) nessuna Parte sarà responsabile nei confronti di un altra Parte per una Perdita conseguente;

(b) il Gestore terrà indenne, tutelerà e manleverà il Cliente da ogni Perdita conseguente subita dal Gruppo del Gestore; e

(c) l’Utente terrà indenne, tutelerà e manleverà il Gestore da ogni Perdita Conseguente subita dal Gruppo del Cliente.

5.3.1.11 Comunicazioni e procedura di svolgimento delle domande

(a) Una Parte (la Parte Richiedente) che avanzi una richiesta di indennizzo all’altra Parte ai sensi del Contratto di Capacità, provvederà ad inviare a quest’ultima (la Parte Intimata) una comunicazione con riferimento a quanto segue:

(i) qualsiasi richiesta di indennizzo concernente o in relazione al Contratto di Capacità (inclusa qualsiasi domanda avanzata da terzi); o

(ii) qualsiasi circostanza suscettibile di generare con ogni probabilità la suddetta richiesta di indennizzo;

in entrambi i casi, la comunicazione dovrà avvenire nel più breve tempo ragionevolmente possibile, una volta apprese le condizioni di cui sopra.

(b) Ove un'azione o una domanda siano proposte contro una Parte Richiedente da parte di un terzo in relazione ad una qualsiasi circostanza sopra indicata, la Parte Intimata avrà la facoltà, a proprie spese, di assumerne la difesa al posto della Parte Richiedente (a meno che la domanda con riferimento alla quale la Parte Richiedente richieda di essere manlevata sia una domanda di indennizzo a fronte di una domanda di un terzo elaborata dalla controparte della Parte Richiedente con riferimento ad un altro contratto, e la Parte Richiedente non sia in grado di ottenere la gestione della controversia del terzo in oggetto in base al suddetto altro contratto). In tal caso, la Parte Richiedente fornirà alla Parte Intimata tutta l'assistenza e le informazioni ritenute ragionevolmente necessarie da quest'ultima. Nel caso in cui la Parte Intimata assuma la difesa nella suddetta controversia o azione, essa non sarà responsabile per qualsiasi definizione della controversia in oggetto che sia raggiunta senza il proprio consenso. La Parte Intimata non acconsentirà a transazioni con riferimento a detta controversia che prevedano forme di indennizzo diverse da importi in denaro, senza il previo consenso scritto della Parte Richiedente.

(c) Nel caso in cui la Parte Richiedente sia il Gestore, e il Gestore richieda un indennizzo a più di un Cliente con riguardo ad un evento, circostanza o a una serie concatenata di eventi o circostanze che abbiano dato origine ad una specifica domanda di un soggetto terzo, il Cliente non potrà assumere la difesa nell'ambito del procedimento in oggetto, eccezione fatta per il caso in cui tutti gli Utenti ai quali il Gestore richieda l'indennizzo forniscano il proprio previo consenso scritto in merito all'assunzione della difesa da parte del Cliente con riguardo a tutti gli Utenti ai quali viene richiesto il risarcimento.

5.3.1.12 Limitazioni

Fatta salva qualsiasi altra disposizione del Contratto di Capacità, le obbligazioni di una Parte Intimata non si estenderanno a quanto segue:

(a) qualsiasi Perdita o qualsiasi altra perdita di qualsiasi tipo o natura (inclusi tutti i costi e le spese correlati) che possa derivare dalla definizione o dal raggiungimento di accordo transattivo in merito a qualsiasi azione o pretesa avanzata contro la Parte Richiedente, dall'ammissione di colpa o responsabilità da parte di tale Parte Richiedente con riferimento a qualsiasi azione o pretesa, o da qualsiasi azione intrapresa dalla Parte Richiedente (salvo i casi in cui ciò sia richiesto dalla legge o dalla norme processuali applicabili), che possa arrecare pregiudizio all'esito positivo della difesa con riguardo alla suddetta azione o controversia, in qualunque dei casi sopra indicati, senza il previo consenso scritto della Parte Intimata (tale consenso non potrà essere ritardato o negato senza valida motivazione nell'ipotesi in cui la Parte Intimata non abbia, al momento della richiesta del consenso, assunto la difesa in tale controversia o azione); ovvero

(b) spese legali di ogni genere, quali spese, diritti, ed onorari che possano risultare dall'impiego, da parte della Parte Richiedente, dei propri consulenti legali con riferimento a qualsiasi azione o vertenza, a seguito dell'assunzione della difesa da parte della Parte Intimata.

5.3.2 Inadempimento

5.3.2.1 Inadempimento del Cliente

Salvo quanto disposto dalla Clausola 5.3.2.1(b), qualora si verifichino uno qualsiasi dei seguenti eventi, il Cliente sarà considerato inadempiente (**Inadempimento del Cliente**):

(a) il Cliente non ha corrisposto o non si è adoperato affinché venissero corrisposti al Gestore gli importi che sono dovuti ai sensi del Contratto di Capacità (o, nel caso di somme oggetto di controversia, sia inadempiente nel versamento delle suddette nel Conto di Garanzia

specificato nella Clausola 5.2.2.7(a) e 5.2.2.8(a) e tali importi siano complessivamente uguali o maggiori rispetto alla Soglia Minima per l'Inadempimento, e non sia stato posto rimedio definitivo a tale inadempimento o la somma non sia stata recuperata tramite la Garanzia del Credito Richiesta entro venti (20) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione del suddetto evento da parte del Cliente;

(b) il Cliente è stato gravemente inadempiente rispetto ai propri obblighi derivanti dal Contratto di Capacità, e non è possibile porvi rimedio, o nel caso in cui il Cliente dichiari o lasci intendere che non intende eseguire il Contratto di Capacità e lo disconosca;

(c) il Cliente ha commesso una violazione significativa delle obbligazioni a proprio carico derivanti dal Contratto di Capacità alla quale è possibile porvi rimedio, ma che tuttavia continua a protrarsi inalterata decorsi venti (20) Giorni Lavorativi dalla comunicazione del Gestore della suddetta violazione al Cliente;

(d) il Cliente non ha mantenuto la propria Garanzia del Credito Richiesta, come segue:

(i) ove applicabile, il Cliente ha smesso di disporre del Rating di Credito Richiesto e non ha provveduto a procurarsi e mantenere la Garanzia del Credito Richiesta entro cinque (5) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dell'adeguamento del rating di credito del Cliente, evidenziando in tal modo la sopravvenuta cessata disponibilità del Rating di Credito Richiesto;

(ii) ove applicabile:

(1) il Garante o ogni altra persona che fornisce la Garanzia del Credito Richiesta non ha agito in conformità alle disposizioni previste per la Garanzia del Credito Richiesta;

(2) il Garante ha smesso di disporre del Rating di Credito Richiesto (nel caso in cui il Garante sia una Società del Gruppo del Cliente), o il Garante ha cessato di essere un Istituto di Credito Approvato, a seconda dei casi; ovvero

(3) qualsiasi obbligazione o obbligazioni con riguardo alla Garanzia del Credito Richiesta del Garante o di ogni altra persona che fornisca la Garanzia del Credito Richiesta, non è/sono o cessa/cessano di essere un obbligazione/obbligazioni legale/i, valida/e, vincolante/i ed eseguibile/i per il Garante stesso o di ogni altra persona che fornisca la Garanzia del Credito Richiesta.

In ciascun caso, salvo che sia possibile porre rimedio a tale inadempimento e si provveda a farlo entro i cinque (5) Giorni Lavorativi successivi;

(iii) ove applicabile, qualora il Garante o ogni altra persona che fornisca la Garanzia del Credito Richiesta:

(1) abbia sospeso il pagamento dei propri debiti, non sia più in grado di onorarli o faccia ammissione circa l'impossibilità di far fronte ai suddetti debiti alla scadenza;

(2) stipuli o chieda di stipulare una transazione o un qualunque accordo in favore di tutti i propri creditori o di qualsivoglia categoria di essi;

(3) divenga parte di un procedimento, sia sottoposto ad una procedura o sia stato intrapreso qualsiasi altro passo (inclusi la presentazione di un'istanza, il deposito o la notifica di una domanda o di un avviso), al fine di accertare:

(i) lo stato di insolvenza o del fallimento del Gestore; ovvero

(ii) la cessazione di attività, lo scioglimento, la procedura concorsuale o la riorganizzazione ovvero

(iii) la nomina di un *trustee*, curatore fallimentare, amministratore fiduciario, liquidatore, amministratore o funzionario avente una simile funzione con riferimento al Garante o a qualsiasi dei suoi beni;

e qualora tali azioni, procedure o adempimenti intrapresi non siano revocati o risolti entro quattordici (14) Giorni Lavorativi dalla data in cui il Garante o ogni altra persona che fornisca la Garanzia del Credito Richiesta ne divenga oggetto al verificarsi delle circostanze indicate nel paragrafo (ii) o, nel caso dei paragrafi (i) e (iii), ne riceva avviso ufficiale, o nel caso del paragrafo (ii) o (iii), tali azioni, procedure o adempimenti intrapresi siano avviati dal Garante stesso o da ogni altra persona che fornisca la Garanzia del Credito Richiesta allo scopo di risanare pienamente la propria azienda;

(iv) divenga oggetto o riceva avviso ufficiale con riferimento a qualsiasi sentenza, ordine o nomina in merito alla sua cessazione di attività, scioglimento, amministrazione controllata o riorganizzazione, sulla base di o in relazione a un qualsiasi procedimento indicato nella Clausola 5.3.2.1(d)(iv), ovvero

(v) divenga oggetto o riceva avviso ufficiale con riguardo a qualsiasi evento o procedimento equivalente a cessazione di attività, scioglimento, procedura concorsuale o riorganizzazione ai sensi della legge vigente o di qualsiasi giurisdizione applicabile, che produca un effetto equivalente o simile ad uno qualsiasi degli eventi; ovvero

(e) il Cliente:

(i) sospenda il pagamento dei propri debiti, non sia più in grado di onorarli o faccia ammissione in forma scritta circa l'impossibilità di far fronte ai suddetti debiti alla scadenza;

(ii) stipuli o chieda di stipulare un accordo transattivo o altro accordo in favore di tutti i propri creditori in generale o con solo una classe di essi;

(iii) divenga parte di un procedimento, sia sottoposto ad una procedura o sia intrapreso qualsiasi altro passo (compreso la presentazione di un'istanza, il deposito o la notifica di una domanda o di un avviso), al fine di accertare:

(i) lo stato di insolvenza o del fallimento del Gestore; ovvero

(ii) la cessazione di attività, lo scioglimento, la procedura concorsuale o la riorganizzazione ovvero

(iii) la nomina di un *trustee*, curatore fallimentare, amministratore fiduciario, liquidatore, amministratore o funzionario avente una simile funzione con riferimento al Garante o a qualsiasi dei suoi beni;

e qualora tali azioni, procedure o adempimenti intrapresi non siano revocati o risolti entro quattordici (14) Giorni Lavorativi dalla data in cui il Cliente, al verificarsi delle circostanze indicate nel paragrafo (ii), o, nel caso dei paragrafi (i) e (iii), ne riceva avviso ufficiale o, nel caso del paragrafo (ii) o (iii), tale azione, procedura o adempimento intrapreso sia avviata dal Cliente stesso allo scopo di risanare pienamente la propria azienda;

(iv) divenga oggetto o riceva avviso ufficiale con riferimento a qualsiasi sentenza, ordine o nomina in merito alla sua cessazione di attività, scioglimento, amministrazione controllata o riorganizzazione, sulla base di o in relazione a un qualsiasi procedimento indicato nella Clausola 5.3.2; ovvero

(v) divenga oggetto o riceva avviso ufficiale con riguardo a qualsiasi evento o procedimento equivalente a cessazione di attività, scioglimento, procedura concorsuale o riorganizzazione ai sensi della legge vigente o di qualsiasi giurisdizione applicabile, che produca un effetto equivalente o simile ad uno qualsiasi degli eventi 5.3.2.

Gli eventi o le circostanze descritti nella Clausola 5.3.2.1(a) non costituiranno un Inadempimento del Cliente nel caso in cui tali eventi o circostanze siano stati determinati da un Inadempimento del Gestore.

5.3.2.2 Inadempimenti del Gestore

Fatto salvo quanto previsto alla Clausola 5.3.2.2(b), il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti accadimenti costituirà un inadempimento con riferimento al Gestore (**Inadempimento del Gestore**):

(a) il Gestore non corrisponda o non si adoperi affinché vengano corrisposti gli importi dovuti al Cliente sulla base del Contratto di Capacità (o, in caso di importi oggetto di controversie), o è inadempiente nel versamento degli stessi sul Conto di Garanzia indicato nella Clausola 5.2.2.8(b) e tali importi, considerati nel loro complesso, siano equivalenti o superiori alla Soglia Minima per l'Inadempimento, e a tale mancanza non sia stato posto completamente rimedio entro venti (20) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'Inadempimento del Gestore;

(b) il Gestore:

(i) sospenda il pagamento dei propri debiti, non sia più in grado di onorarli o faccia ammissione in forma scritta circa l'impossibilità di far fronte ai suddetti debiti alla scadenza;

(ii) stipuli o chieda di stipulare un accordo transattivo o altro accordo in favore di tutti i propri creditori in generale o con solo una classe di essi;

(iii) sia reso parte di un procedimento, sia sottoposto ad una procedura o sia stato intrapreso qualsiasi altro passo (compreso la presentazione di un'istanza, il deposito o la notifica di una domanda o di un avviso), al fine di accertare:

(1) lo stato di insolvenza o del fallimento del Gestore; ovvero

(2) la cessazione di attività, lo scioglimento, la procedura concorsuale o la riorganizzazione;

(3) la nomina di un *trustee*, curatore fallimentare, amministratore fiduciario, liquidatore, amministratore o funzionario avente una simile funzione con riferimento al Garante o a qualsiasi dei suoi beni;

e qualora tali azioni, procedure o adempimenti intrapresi non siano revocati o risolti entro quattordici (14) Giorni Lavorativi dalla data in cui il Cliente, al verificarsi delle circostanze indicate nel paragrafo (2) o, nel caso dei paragrafi (1) e (3), ne riceva avviso ufficiale o, nel caso del paragrafo (2) o (3), tale azione, procedura o adempimento intrapreso sia avviato dal Cliente stesso allo scopo di risanare pienamente la propria azienda;

(iv) divenga oggetto o riceva comunicazione ufficiale con riferimento a qualsiasi sentenza, ordine o nomina in merito alla sua cessazione di attività, scioglimento,

amministrazione controllata o riorganizzazione, sulla base di o in relazione a qualsiasi procedimento; ovvero

(v) divenga oggetto o riceva comunicazione ufficiale con riguardo a qualsiasi evento o procedimento equivalente a cessazione di attività, scioglimento, amministrazione controllata o riorganizzazione (avente qualsiasi denominazione nota) ai sensi della legge vigente o di qualsiasi giurisdizione applicabile, che produca un effetto equivalente o simile ad uno qualsiasi degli eventi.

Qualora un evento o circostanza ai sensi della Clausola 5.3.2.2(b) sia causato da un Inadempimento del Cliente, questo non potrà essere considerato quale Inadempimento del Gestore.

5.3.3 Risoluzione

5.3.3.1 Risoluzione per volontà del Cliente

Con l'esclusione dei casi di Forza Maggiore, di cui alla Clausola 5.3.4, e fatte salve le altre disposizioni specifiche contenute nel presente Codice di Accesso e nel relativo Contratto di Capacità o Contratto di Capacità Slot, il Cliente può, salvo quanto disposto nella Clausola 5.3.4.4, risolvere il Contratto di Capacità o il Contratto di Capacità Slot per volontà propria, presentando un Avviso di Risoluzione. Il Cliente si obbliga a tenere indenne il Gestore da e contro qualsiasi Perdita derivante da o in connessione con tale risoluzione.

5.3.3.2 Inadempimento da parte del Gestore

Con l'esclusione dei casi di Forza Maggiore di cui alla Clausola 5.3.4, e fatte salve le altre disposizioni specifiche contenute nel presente Codice di Accesso e nel relativo Contratto di Capacità o Contratto di Capacità Slot, Qualora il Gestore non fornisca i Servizi concordati, il Cliente, per il periodo in cui tale servizio sarà sospeso, deve essere esonerato dall'obbligo di versare il corrispettivo di cui al Contratto di Capacità.

5.3.3.3 Risoluzione

(a) Al verificarsi di un Inadempimento del Gestore o di un Inadempimento del Cliente, a seconda dei casi, la parte non inadempiente ha facoltà, nei limiti consentiti dalla Legge Applicabile, di risolvere il Contratto di Capacità, inviando una Avviso di Risoluzione all'altra Parte.

(b) Entrambe le Parti hanno la facoltà di risolvere il Contratto di Capacità, inviando all'altra Parte una Avviso di Risoluzione, conformemente a quanto stabilito nelle Clausole 5.3.4.8 e 5.3.3.1.

(c) L'Avviso di Risoluzione dovrà indicare, con sufficiente grado di dettaglio:

(i) l'Inadempimento del Gestore; ovvero

(ii) l'Inadempimento del Cliente; ovvero

(iii) qualora la Risoluzione sia una Risoluzione volontaria avvenuta ai sensi della Clausola 5.3.3.1; ovvero

(iv) qualora la risoluzione sia avvenuta in seguito ad un prolungato evento di Forza Maggiore, ai sensi della Clausola 5.3.4.8;

(v) a seconda dei casi, la parte che ha dato origine all'Avviso di Risoluzione. Il Contratto di Capacità sarà risolto alla data indicata dall'Avviso di Risoluzione correttamente notificato ai sensi delle disposizioni sulle comunicazioni contenute nella Clausola 5.4.6 o ad una data successiva specificata nell'Avviso di Risoluzione.

(d) Al ricevimento della Avviso di Risoluzione da parte del Gestore, quest'ultimo provvederà a darne comunicazione a tutti gli altri Utenti.

5.3.3.4 Rinuncia a diritti derivanti dal Codice Civile Italiano

Fatte salve eventuali disposizioni del Contratto di Capacità e per la Capacità Slot, ogni Utente rinuncia ai propri diritti ai sensi degli articoli 1467, 1660 e 1664 del Codice Civile Italiano.

5.3.3.5 Irretroattività della risoluzione rispetto a diritti e obblighi già in essere

Nel rispetto di quanto previsto nella Clausola5.3.3.6, la risoluzione o la scadenza del Contratto di Capacità non arrecherà pregiudizio ai diritti ed alle obbligazioni delle Parti che siano maturati precedentemente alla data di risoluzione o scadenza, e tutti i diritti e le obbligazioni delle Parti, espressamente menzionati o altrimenti previsti, rimarranno in essere successivamente alla risoluzione o alla scadenza, ivi inclusi obblighi di riservatezza specificati nella Clausola 5.4.5 e l'obbligo per il Cliente di corrispondere Corrispettivi Mensili Fissi della Rete ai sensi della Clausola 5.3.1.6.

5.3.3.6 Stoccaggio del Cliente

Nell'eventualità in cui lo Stoccaggio del Cliente sia superiore a zero al momento della risoluzione del Contratto di Capacità, nella misura in cui ciò sia necessario affinché lo Stoccaggio del Cliente sia ridotto a zero, e nel rispetto delle obbligazioni del Cliente ai sensi della Clausola 3.4.2, il Gestore dovrà riconsegnare lo Stoccaggio del Cliente al Profilo di Riconsegna Standard, in modo da assicurare che lo Stoccaggio del Cliente sia ridotto a zero dopo aver ottemperato agli obblighi previsti dalla Clausola 3.4.2 a condizione, tuttavia, che in nessun caso tali operazioni interferiscano negativamente sul profilo di riconsegna di altri Utenti. Il Cliente si assicurerà che la sua quota di Stoccaggio Minimo, se esistente, sia immediatamente trasferito agli altri Utenti con Stoccaggio Minimo, in conformità con l'Inter-User Agreement, e provvederà ad indennizzare e sollevare da ogni responsabilità il Gestore da e contro qualsiasi Perdita derivante da, o in connessione con, qualsiasi mancanza sopravvenuta nel corso delle operazioni.

5.3.4 Forza Maggiore

5.3.4.1 Definizione di Forza Maggiore

Per **Forza Maggiore** o **Evento di Forza Maggiore** si intende qualsiasi evento o circostanza, o combinazione di eventi e/o circostanze, i cui accadimenti e/o effetti:

(a) risultino, al di fuori di ogni ragionevole controllo del Gestore o del Cliente, a seconda di chi è interessato, e che non si siano potuti evitare o prevenire tramite l'adozione di misure che avrebbe adottato un Gestore o un Cliente Prudente e Ragionevole; e

(b) determinino o causino, con riferimento ad una delle parti (la **Parte Colpita**), l'impossibilità di adempiere (in tutto o in parte) alle, o un ritardo nell'esecuzione delle, proprie obbligazioni dovute all'altra Parte sulla base del Contratto di Capacità,

restando inteso, tuttavia, che i seguenti eventi o circostanze non potranno rientrare in nessun caso nella definizione degli eventi di Forza Maggiore:

(i) con riferimento al Gestore o al Cliente, guasti o avarie all'impianto o alle attrezzature dovuti alla normale usura degli stessi o determinati dalla mancanza di adeguati interventi di manutenzione dei medesimi, sulla base di quanto stabilito dagli standard previsti per un Operatore o un Cliente Prudente e Ragionevole;

(ii) l'incapacità di una delle Parti nel fornire mezzi finanziari adeguati con riferimento alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Capacità, o l'indisponibilità di fondi destinati al pagamento degli importi dovuti alla scadenza; ovvero

(iii) cambiamenti sopraggiunti con riguardo alle condizioni di mercato di una delle Parti, inadempimento nel pagamento delle obbligazioni o mancato rispetto di altre condizioni commerciali, finanziarie o economiche.

5.3.4.2 Esempi di Forza Maggiore

Nel rispetto di quanto previsto dalla Clausola 5.3.4.1, la definizione di Forza Maggiore include:

(a) catastrofi o fenomeni naturali, comprese le Condizioni Meteorologiche Avverse o condizioni ambientali quali fulmini, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, uragani, tempeste, incendi, inondazioni, frane, erosione del suolo, subsidenza, pericoli del mare, erosione prodotta dalle acque, epidemie o altri eventi straordinari e imprevedibili dovuti a cause naturali;

(b) atti contro lo Stato o atti terroristici, guerra dichiarata o non dichiarata, minaccia di guerra, assedi, rivoluzioni, tumulti, insurrezioni, sommosse civili, dimostrazioni, atti di sabotaggio o di vandalismo;

(c) scioperi o altre azioni legate al settore industriale, controversie lavorative che coinvolgano la Parte Colpita o i suoi appaltatori, subappaltatori, agenti o dipendenti;

(d) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o scoria nucleare, dalla combustione di combustibile nucleare, esplosioni radioattive tossiche o altri rischi connessi a qualsiasi esplosivo, assemblaggio o componente nucleare;

(e) onde di pressione causate da aeromobili o altri apparecchi aerei viaggianti a velocità sonica o supersonica, oggetti caduti da aeromobili o provenienti dall'impatto di satelliti, aeromobili o loro parti;

(f) cambiamenti Legislativi, o mancato ottenimento, sospensione o revoca di qualsiasi Autorizzazione;

(g) guasto o avaria, congelamento, rotture o incidenti, o la necessità di effettuare riparazioni o modifiche a qualsiasi strutture, impianti o macchinari o parti di essi;

(h) qualsiasi guasto, limitazione, costrizione (ad inclusione del caso in cui ciò sia determinato da interventi di manutenzione programmata o non programmata relativamente alla Rete) o discontinuità della Rete che impedisca o limiti:

    (i) l'attività del Gestore con riferimento all'immissione del Gas nella Rete presso il Punto di Interconnessione; e/o

    (ii) l'accettazione da parte del Cliente della riconsegna del Gas al Punto di Riconsegna; e/o

    (iii) l'accettazione da parte del Gestore del GNL, in seguito ad una mancanza di Ullage nei serbatoi di stoccaggio presso il Terminale.

5.3.4.3 Adempimento durante gli eventi di Forza Maggiore

(a) Nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Clausole 5.3.4.4 e 5.3.4.6, nel caso e nella misura in cui l'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Capacità da parte della Parte Colpita divenga impossibile o tardivo in seguito al verificarsi di un evento di Forza Maggiore:

    (i) tali obbligazioni della Parte Colpita ai sensi del Contratto di Capacità verranno meno per tale periodo;

    (ii) ciò non verrà considerato una violazione o un inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto di Capacità.

(b) Nel caso in cui la Parte Colpita sia il Gestore, e le circostanze di Forza Maggiore comportino una riduzione solo parziale della sua capacità di fornire i Servizi (come definiti nel Contratto di Capacità) a qualsiasi o a tutti gli Utenti, il Gestore provvederà ad assegnare la rimanente

capacità di fornitura dei Servizi agli Utenti in modo tale che, nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore:

(i) sia dovuto ad un inadempimento del Cliente o di un altro Utente, possano applicarsi i principi stabiliti nella Clausola 3.9.5; ovvero

(ii) non sia dovuto ad un inadempimento del Cliente o di un altro Utente in relazione al Contratto di Capacità. In quel caso i Servizi Continui del Cliente e gli altri Servizi Continui degli Utenti (come definiti nei loro rispettivi Contratti di Capacità), saranno ridotti proporzionalmente alle loro rispettive Quote Percentuali.

(c) Nella misura in cui la Parte Colpita richieda un esonero in seguito ad eventi di Forza Maggiore, e sia pertanto esentata dall'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Capacità, l'altra Parte è liberata e non potrà essere ritenuta inadempiente, nei limiti in cui non sia nella posizione di poter adempiere alcuna obbligazione corrispondente.

5.3.4.4 Diritti ed obbligazioni del Cliente

(a) Fatto salvo quanto previsto dal Contratto di Capacità, il Cliente continuerà a corrispondere le somme dovute con riguardo a Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, Adeguamenti, Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete per tutta la durata del periodo di Forza Maggiore, in cui il Cliente o il Gestore risultino essere la Parte Colpita a seguito di Condizioni Meteorologiche Avverse o delle circostanze descritte nella Clausola 5.3.4.2(g); e

(b) qualora fosse il Gestore ad essere la Parte Colpita e questo abbia dichiarato di essere colpito da un evento di Forza Maggiore (che non riguardi Condizioni Meteorologiche Avverse o circostanze specificate dalla Clausola 5.3.4.2(g), troverà applicazione la Clausola 5.3.4.4(a), per tutta la durata di tale periodo e, nel caso in cui la dichiarazione di Forza Maggiore non sia revocata:

(i) la responsabilità del Cliente con riferimento ai pagamenti dei Corrispettivi Mensili Fissi del Terminale relativi ai Servizi interessati dall'evento sarà ridotta, sempre a condizione che, nel determinare la misura dell'esonero del Cliente rispetto a tali obbligazioni, troveranno applicazione, come se fossero qui integralmente richiamate, le disposizioni delle Clausole 3.9.3, 3.9.4 e 3.9.5 opportunamente adattate alla presente Clausola 5.3.4.4(b)(i);

(ii) nell'eventualità in cui, in conseguenza di ciò, si verifichi una riduzione nei Servizi di Riconsegna Continui del Cliente presso il Terminale del cinquanta percento (50%) o superiore, per ogni Giorno Gas e con riferimento a qualsiasi periodo pari a sette (7) giorni consecutivi, il Cliente ha facoltà di sospendere i Servizi, restando inteso che troveranno applicazione, come se fossero qui integralmente richiamate, le disposizioni delle Clausole 3.9.3, 3.9.4 e 3.9.5 opportunamente adattate alla presente Clausola5.3.4.4(b)(ii);

(iii) fatta salva ogni altra disposizione del Contratto di Capacità, il Cliente continuerà a versare i Corrispettivi Mensili del Terminale, gli Adeguamenti e i Corrispettivi Mensili di Trasporto sulla Rete anche durante il periodo in cui si verifichi l'Evento di Forza Maggiore.

5.3.4.5 Procedura per la dichiarazione di Forza Maggiore

La Parte Colpita, seguito ad eventi di Forza Maggiore, dovrà:

(a) nel più breve tempo ragionevolmente possibile, successivamente all'evento o alla circostanza (o alla serie di eventi o circostanze) che hanno causato il mancato adempimento delle proprie obbligazioni, comunicare all'altra Parte il verificarsi dell'evento di Forza Maggiore;

(b) entro i dieci (10) Giorni Lavorativi successivi, fornire un rapporto sufficientemente dettagliato sull'Evento di Forza Maggiore, indicando il luogo dell'evento e specificando le motivazioni in

base alle quali l’evento abbia inciso, o incida, sull’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Capacità, e dovrà indicare inoltre i Servizi coinvolti o che saranno probabilmente coinvolti (nel caso del Gestore) nell’evento e, nella misura in cui ciò sia noto od accertabile, dovrà indicare una stima del periodo di tempo necessario per porre rimedio alle circostanze che hanno determinato la situazione di inadempimento; e

(c) tenere costantemente informata l'altra Parte, in tempo reale, sullo stato dell’evento o delle circostanze che hanno determinato la suddetta situazione di Forza Maggiore, le misure intraprese ai sensi della Clausola 5.3.4.7 (compresa qualsiasi stima, effettuata dagli appaltatori, del costo e della tempistica richiesti per rettificare la circostanza in oggetto, nella misura in cui ciò sia noto o accertabile) ed i fondi della Parte Colpita disponibili per l’adozione delle misure sopra indicate.

5.3.4.6 Revoca della Forza Maggiore

In qualsiasi momento, durante il periodo di Forza Maggiore, la Parte Colpita ha facoltà di non richiedere un ulteriore esonero dalle proprie responsabilità ai sensi della Clausola 5.3.4, dandone comunicazione all'altra Parte.

5.3.4.7 Rettifica dello stato di Forza Maggiore

Fatti salvi i diritti di risoluzione delle Parti ai sensi della Clausola 5.3.4.8, dal momento di dichiarazione dello stato di Forza Maggiore ai sensi della Clausola 5.3.4.5 e per tutto il protrarsi dell'evento e fino a che la dichiarazione dello Stato di Forza Maggiore non sia stata revocata, la Parte Colpita dovrà adottare tutte le misure necessarie, in linea con gli *standard* previsti per un Operatore o un Cliente Prudente e Ragionevole, a seconda dei casi, per ripristinare la possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Capacità, a condizione che alla Parte Colpita non sia richiesto:

(a) di violare, o intraprendere qualsiasi azione che possa portare ad una violazione delle proprie obbligazioni contrattuali verso terze parti; o

(b) di trovare un accordo transattivo in relazione a qualsiasi controversia in materia di lavoro in essere, eccezione fatta per le azioni ritenute a suo giudizio adeguate.

5.3.4.8 Risoluzione a causa di uno stato prolungato di Forza Maggiore

Qualora il Gestore abbia dichiarato Forza Maggiore (con riguardo ad eventi che non rientrino nella casistica delle Condizioni Meteorologiche Avverse o nelle circostanze specificate nella Clausola 5.3.4.2(g) in una o più occasioni, e tale situazione di Forza Maggiore si sia protratta (e il Gestore non abbia revocato la/le propria/e dichiarazione/i di Forza Maggiore ai sensi della Clausola 5.3.4.6) per uno dei seguenti periodi:

(a) un periodo complessivo, considerando tutte le circostanze della Forza Maggiore attribuibili ad eventi differenti dagli atti od omissioni di qualsiasi Utente, di settecentotrenta (730) Giorni in un periodo di cinque (5) Anni, da ridurre proporzionalmente qualora si faccia riferimento ad un periodo di fornitura dei Servizi di un (1) anno; ovvero

(b) un periodo complessivo, considerando tutte le circostanze della Forza Maggiore attribuibili ad atti od omissioni di qualsiasi Utente (compreso il Cliente), di millenovantacinque (1095) Giorni in un periodo di cinque (5) Anni, da ridurre proporzionalmente qualora si faccia riferimento ad un periodo di fornitura dei Servizi di un (1) anno,

dopo tale periodo ciascuna delle Parti può recedere dal Contratto di Capacità, fornendo un Avviso di Risoluzione all'altra parte secondo quanto previsto dalla Clausola 5.3.3.3, sempre a condizione che se il Gestore abbia dichiarato Forza Maggiore a causa di una sospensione o revoca di qualsiasi Autorizzazione, imputabile ad atti od omissioni di qualsiasi membro del Gruppo Cliente, quest’ultimo non avrà diritto di recedere dal Contratto di Capacità.

Capitolo 5.4 – DISPOSIZIONI GENERALI

5.4.1 Diritto Applicabile

Il Contratto per Capacità e i rapporti tra le parti saranno governati ed interpretati ai sensi della Legge Italiana, con esclusione delle disposizioni di legge che regolano la vendita internazionale di beni mobili (CISG 1980).

5.4.2 Risoluzione delle Controversie

Salvo quanto diversamente indicato nel Contratto di Capacità, ogni questione, controversia, disputa o disaccordo di qualsiasi natura, ai sensi del, sorte da, o correlate in qualsiasi modo al Contratto di Capacità (di seguito indicate come **Controversie**) insorta tra le Parti, sarà risolta tramite la procedura di risoluzione delle controversie descritta nella presente Clausola 5.4.2.

5.4.2.1 Ricorso a rappresentanti

(a) In caso di Controversia sorta tra le Parti che le Parti ritengano non possa essere risolta amichevolmente, ciascuna delle Parti potrà inviare una comunicazione all'altra Parte, indicando in dettaglio l'oggetto della Controversia e richiedendo l'applicazione delle disposizioni specificate nella presente Clausola 5.4.2.1 per la risoluzione della Controversia (**Notifica di Controversia**). La Parte che avrà inviato la Notifica di Controversia provvederà ad indicare nella stessa il nome e le relative qualifiche dei suoi rappresentanti, nominati con l'incarico di negoziare e risolvere la Controversia. L'altra Parte provvederà, entro cinque (5) Giorni Lavorativi dal ricevimento di tale Notifica di Controversia (**Data di Ricevimento**) a nominare i propri rappresentanti, adeguatamente autorizzati a negoziare e risolvere la Controversia e a comunicarne il nome e le qualifiche all'altra Parte. Tale incarico potrà essere ricoperto da dipendenti, funzionari o dirigenti di ciascuna delle Parti o da dipendenti, funzionari o dirigenti di una delle sue Società del Gruppo, che non svolgano attività di ordinaria amministrazione in relazione ai rapporti disciplinati nel Contratto di Capacità.

(b) I rappresentanti delle Parti si incontreranno entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento della Comunicazione della Controversia, e tenteranno di risolvere la Controversia in buona fede, producendo un documento scritto recante i termini dell' accordo raggiunto.

(c) Qualora fosse necessario, i rappresentanti potranno suggerire congiuntamente il ricorso alla mediazione per la risoluzione della Controversia. Nel caso in cui le Parti acconsentano, la Controversia sarà oggetto di mediazione a Milano, conformemente allo Schema per le Procedure di Mediazione (*Model Mediation Procedures*) del Centro per la Risoluzione delle Controversie (*Centre for Dispute Resolution -CEDR*). Il mediatore sarà nominato dal CEDR.

5.4.2.2 Mancata risoluzione della Controversia tramite il ricorso ai rappresentanti

Nel caso in cui la Controversia non venga risolta dai rappresentanti nominati, ai sensi della Clausola 5.4.2.1 o tramite mediazione ai sensi della Clausola 5.4.2.1(c) (come comprovato in ogni caso tramite la sottoscrizione di una transazione scritta), entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento della Comunicazione di Controversia (o in un periodo di tempo maggiore concordato in forma scritta tra le Parti), troveranno applicazione le Clausole 5.4.2.3 e 5.4.2.4 a seconda dei casi.

5.4.2.3 Decisione di un Esperto

Le disposizioni contenute nella Clausola 5.4.2.3, da 5.4.2.3(a) a 5.4.2.3(q) troveranno applicazione in una Controversia sorta tra le Parti nelle circostanze in cui il Contratto di Capacità stabilisca che qualsiasi Controversia debba essere sottoposta e risolta da un Esperto, nominato ai sensi della presente Clausola 5.4.2.3 (ed in osservanza delle Clausole 1.4.1.6, 5.2.2.7, 5.3.1.2(a), 5.3.1.3(a), **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, o nel caso in cui le parti coinvolte nella controversia concordino che la Controversia sia sottoposta e decisa da un esperto (**Esperto**)):

(a) nel caso in cui una Controversia non sia stata risolta ai sensi delle Clausole 5.4.2.1 e 5.4.2.2 entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento della Comunicazione di Controversia (o entro il periodo maggiore concordato in forma scritta tra le Parti), ciascuna delle parti della Controversia che deve essere sottoposta e decisa da un Esperto, in conformità con quanto stabilito dal Contratto di Capacità, può comunicare a ciascuna delle altre parti della Controversia (indicando i dettagli della Controversia, le questioni in oggetto ed includendo un rapporto sulle richieste inoltrate nell'ambito della Controversia stessa) che intende deferire al giudizio dell'Esperto la Controversia (**Comunicazione di Deferimento all'Esperto**).

(b) L'Esperto dovrà essere un soggetto indipendente, e pertanto non un dipendente, consulente, dirigente, funzionario, rappresentante o agente di nessuna delle parti nella Controversia (o sua Società del Gruppo), non potrà avere alcun interesse (finanziario o di altra natura) che possa influire sulla sua imparzialità rispetto a qualsiasi parte coinvolta nella Controversia. Prima della sua nomina, l'Esperto dovrà dichiarare qualsiasi circostanza che possa sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità e sull'indipendenza del suo operato. Nel caso in cui, a seguito della dichiarazione dell'Esperto, una delle parti coinvolte nella Controversia sollevi obiezioni sulla nomina, le parti coinvolte nella Controversia non potranno affidare l'incarico a quell'Esperto, ma dovranno raggiungere un accordo sulla nomina di un altro Esperto.

(c) Qualora le parti coinvolte nella Controversia non raggiungano un accordo in merito all'identità dell'Esperto entro cinque (5) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Deferimento all'Esperto, le parti della Controversia convengono che alla nomina dell'Esperto provveda il Centro Internazionale di Perizia Tecnica (International Centre for Expertise), conformemente alle disposizioni per la nomina degli esperti ai sensi delle Norme sulla Perizia Tecnica della Camera di Commercio Internazionale (*Rules for Expertise of the ICC* **– Norme sulla Perizia Tecnica dell'ICC**). Il Segretariato del Centro Internazionale di Perizia Tecnica-ICC, provvederà a nominare un individuo di formazione, esperienza e qualifica adeguate per la risoluzione della Controversia, che sia inoltre ampiamente riconosciuto nel settore di riferimento come un esperto nel campo o nei campi oggetto della Controversia, e che agirà in qualità di Esperto ai fini della risoluzione della Controversia stessa.

(d) L'Esperto provvederà ad individuare le procedure necessarie per lo svolgimento del proprio operato, ivi inclusa la nomina di consulenti professionali (nel caso in cui ciò sia necessario), che lo assisteranno nel raggiungimento della sua decisione (la **Decisione dell'Esperto**). La presente disposizione troverà applicazione indipendentemente dal fatto che l'Esperto sia stato nominato dall'ICC, e che l'ICC sia responsabile o meno per la procedura di selezione dell'Esperto.

(e) Non appena possibile, ma in ogni caso entro dieci (10) Giorni Lavorativi successivi alla nomina dell'Esperto, le parti della Controversia sottoporranno all'Esperto stesso le proprie dichiarazioni scritte in merito alla Controversia, unitamente a tutta la documentazione, informazioni e dati di supporto; una copia delle dichiarazioni presentate dovrà essere inviata contemporaneamente a tutte le parti della Controversia.

(f) Le parti collaboreranno con l'Esperto e soddisferanno ogni sua ragionevole richiesta, volta al raggiungimento della Decisione dell'Esperto.

(g) In qualsiasi momento, l'Esperto potrà, a sua assoluta discrezione, richiedere informazioni a ciascuna delle parti della Controversia, e potrà inoltre svolgere tutte le ricerche che egli ritenga necessarie ai fini della risoluzione della Controversia.

(h) Tutte le informazioni trasmesse da una parte all'Esperto (e/o sottoposte a qualsiasi consulente professionista nominato dall'Esperto durante il procedimento per la Decisione dell'Esperto) in relazione alla Controversia sono da considerarsi e rimarranno di natura confidenziale (e come tali saranno considerate dall'Esperto e da qualsiasi consulente professionale da questi nominato). Tuttavia, la copia di tali dati ed informazioni dovrà essere contemporaneamente fornita all'altra parte o alle parti della Controversia, che provvederanno tuttavia a trattare tali dati ed informazioni come confidenziali. Nel caso in cui più di un Utente sia parte della Controversia, ciascun Utente potrà richiedere all'Esperto di porre in essere misure che

permettano di procedere con un criterio in base al quale certe informazioni sensibili sotto il profilo commerciale non siano divulgate da un Utente ad un altro. L'Esperto prenderà in considerazione tale richiesta, che non è tuttavia obbligato ad accogliere.

(i) Il procedimento per la Decisione dell'Esperto è confidenziale, eccezion fatta per quanto connesso all'esecuzione della decisione o nei casi previsti dalla legge o per quanto riguarda la trasmissione di dati ed informazioni a consulenti nominati dall'Esperto stesso (tali soggetti saranno in ogni caso tenuti al rispetto del medesimo obbligo di riservatezza).

(j) Tutti i procedimenti dinanzi all'Esperto saranno condotti in lingua inglese, e tutti i documenti presentati in relazione al procedimento saranno redatti nella medesima lingua. In caso contrario, la documentazione dovrà essere accompagnata da una traduzione certificata.

(k) L'Esperto provvederà, a sua discrezione, a risolvere o a transigere la Controversia nel modo che riterrà più opportuno ed emetterà la propria decisione (corredata di motivazioni) in forma scritta entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla sua nomina ad Esperto (o nel maggior termine concordato tra le parti coinvolte nella Controversia e l'Esperto in forma scritta). Qualora l'Esperto non dovesse emettere la propria decisione entro tale termine e una parte della Controversia notifica una Richiesta di Arbitrato ai sensi della Clausola 5.4.2.4(a)(iv), la procedura per addivenire alla decisione dell'Esperto cesserà. Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 5.4.2.3(o), qualsiasi decisione dell'Esperto sarà definitiva e vincolante per le parti coinvolte nella Controversia.

(l) La Decisione dell'Esperto sarà resa nella sua qualità di Esperto e non di arbitro e, salvo quanto previsto dalla Clausola 5.4.2.3(o), le disposizioni della Clausola 5.4.2.4 non troveranno applicazione con riguardo alla Decisione dell'Esperto o alla procedura in base alla quale tale Decisione è stata raggiunta.

(m) Nell'eventualità in cui la Controversia sia sorta a seguito di un sopravvenuto Mutamento Normativo o Mutamento del Regime Fiscale, e la Controversia è stata sottoposta ad un Esperto, quest'ultimo avrà l'autorità di apportare modifiche al Codice di Accesso, al Contratto di Capacità e ai Manuali del Terminale, coerentemente con ogni requisito, finalità o restrizione relative a tali modifiche espressamente previste nel Contratto di Capacità.

(n) I costi della risoluzione o transazione della Controversia saranno ripartiti egualmente tra le parti coinvolte nella Controversia. Ciascuna parte coinvolta nella Controversia si assumerà la propria quota di costi, salvo diversamente concordato.

(o) Le parti della Controversia provvederanno a dare esecuzione alla Decisione dell'Esperto entro cinque (5) Giorni Lavorativi dal ricevimento della stessa o entro un diverso termine concordato dalle parti coinvolte nella Controversia, fermo restando che ove una delle parti eccepisca dolo o degli errori manifesti e/o ove una della parti non concordi con la Decisione dell'Esperto ai sensi delle Clausola 5.4.2.3(m), allora quella Parte darà avvio ad una procedura di arbitrato (conformemente alla Clausola 5.4.2.4) entro dieci (10) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Decisione dell'Esperto, decorsi i quali la Decisione dell'Esperto sarà ritenuta definitiva e vincolante per le parti coinvolte nella Controversia.

(p) Nessuna delle parti della Controversia potrà convocare l'Esperto in qualità di testimone, consulente, arbitro o esperto in qualsiasi disputa o arbitrato con riguardo alla Controversia, e le parti coinvolte nella Controversia e l'Esperto convengono come condizione della sua nomina che quest'ultimo non potrà rivestire tali qualità salvo previo consenso scritto delle parti coinvolte nella Controversia.

(q) Le disposizioni di cui alla Clausola 5.4.2.7 si applicano anche in relazione alla riunione di ogni Controversia Connessa sottoposta al procedimento di determinazione dell'Esperto.

5.4.2.4 Arbitrato

(a) Una Parte può richiedere che la Controversia sia definitivamente risolta attraverso una procedura di arbitrato, inoltrando una richiesta scritta alla controparte (**Richiesta di Arbitrato**) nel caso in cui:

(i) una Controversia, per la quale non era obbligatoria la risoluzione tramite Decisione dell'Esperto, non è stata risolta ai sensi delle Clausole 5.4.2.1 e/o 5.4.2.2 entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento Notifica di Controversia (o il periodo di tempo maggiore concordato in forma scritta dalle Parti); ovvero

(ii) una Parte lamenta dolo o errori manifesti in una Decisione dell'Esperto resa ai sensi della Clausola 5.4.2.3(o); ovvero

(iii) una delle Parti non concorda con la Decisione dell'Esperto, ai sensi delle Clausola 5.4.2.3(m);

(iv) una Controversia è, o è già stata, sottoposta ad un Esperto, senza che tuttavia sia stata resa alcuna decisione nei termini di cui alla Clausola 5.4.2.3(k); o

(v) sia sorta una Controversia in merito ad un sopravvenuto Mutamento Normativo o Cambio del Regime Fiscale, e una delle parti non ha acconsentito a sottoporre tale Controversia al giudizio di un Esperto a condizione, in ogni caso, che gli arbitri tengano in considerazione tutti i requisiti, le finalità o le restrizioni rilevanti, riguardanti tali modifiche espressamente previste dal Contratto di Capacità.

Tale procedura di arbitrato verrà condotta ai sensi del Regolamento Internazionale sull'Arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano da tre arbitri (**Collegio Arbitrale**), nominati ai sensi del Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Milano, in Italia. La procedura di arbitrato sarà condotta in lingua inglese e regolata dalla Legge Italiana. Il Collegio Arbitrale avrà facoltà di emettere provvedimenti relativi ai costi secondo quanto ritiene opportuno.

(b) Il lodo del Collegio Arbitrale sarà definitivo e vincolante a decorrere dal giorno nel quale verrà emesso.

(c) Salvo quanto previsto dalla Clausola 5.4.2.6, le Parti rinunciano al ricorrere a qualsiasi tribunale nazionale o di fare appello su questioni di fatto e/o diritto.

(d) Le Parti si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza in merito a tutti i lodi emessi in qualsiasi arbitrato, così come su tutta la documentazione creata per l'arbitrato e la documentazione prodotta dalla controparte non siano altrimenti di pubblico dominio, fatto salvo, e nella misura in cui, la Parte non sia sottoposta ad un obbligo imposto dalla legge di divulgare le informazioni per proteggere o dare esecuzione ad un diritto o per dare esecuzione o impugnare un lodo o una sentenza in procedimenti condotti in buona fede avanti ad un tribunale o altra autorità giudiziaria nazionale.

5.4.2.5 Adempimento degli obblighi in pendenza della Controversia

L'esecuzione del Contratto di Capacità dovrà continuare nella massima misura possibile in pendenza di qualsiasi procedimento finalizzato alla risoluzione di qualsiasi controversia conformemente alla presente Clausola 5.4.2. Ad eccezione di quanto previsto dalla Clausola 6.2.2.7, nessun pagamento dovuto da una delle Parti ai sensi del Contratto di Capacità sarà sospeso in pendenza di un procedimento per risoluzione di una Controversia previsto dal Contratto di Capacità.

5.4.2.6 Diritto alla richiesta di un decreto ingiuntivo

Le disposizioni della presente Clausola 5.4.2 non pregiudicano il diritto di una delle Parti a richiedere, in qualsiasi momento, un decreto ingiuntivo o un provvedimento cautelare a qualsiasi autorità giudiziaria competente.

5.4.2.7 Riunione delle azioni arbitrali per risolvere le controversie

(a) Nella presente Clausola 5.4.2.7, per **Contratto Collegato** si intende qualsiasi altro Contratto di Capacità stipulato tra il Gestore ed un Utente, in relazione alla fornitura dei Servizi (come specificati in qualsiasi altro Contratto di Capacità).

(b) Nella presente Clausola 5.4.2.7, per **Controversia Connessa** si intende ogni controversia connessa a qualsiasi Contratto Collegato che si riferisca sostanzialmente alle medesime questioni di fatto e/o di diritto - o a questioni ad esse correlate - di una qualsiasi altra Controversia sorta in relazione al Contratto di Capacità.

(c) Nel caso in cui emerga una Controversia relativa al Contratto di Capacità in un qualsiasi momento successivo al verificarsi di una Controversia Connessa ad un Contratto Collegato, le Parti convengono che, dietro comunicazione scritta di una Parte all'altra, esse valuteranno se la Controversia successiva può essere meglio risolta in un unico procedimento arbitrale insieme alla Controversia Connessa. Nel caso in cui le Parti optino per la soluzione sopra indicata, le stesse si adopereranno per ottenere dal Collegio Arbitrale nominato per dirimere la Controversia Connessa, e dalle altre Parti della Controversia Connessa, il consenso per poter affrontare congiuntamente la Controversia e la Controversia Connessa (**Collegio Arbitrale Esistente e Parti della Controversia Esistente**). Nel caso in cui il Collegio Esistente e le Parti della Controversia Esistente accordino il permesso, le Parti e le Parti della Controversia Esistente si accorderanno in forma scritta sul ricorso ad un procedimento di arbitrato unico, di competenza del Collegio Arbitrale Esistente nominato per la Controversia Connessa. A questo scopo, le Parti concordano di aderire ed acconsentire alla clausola arbitrale applicabile alla Controversia Connessa ed alle Norme Internazionali sull'Arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

(d) Nel caso in cui una Controversia Collegata sorga in merito ad un Contratto Collegato in qualsiasi momento successivo all'avvio di una Controversia riguardante il Contratto di Capacità, le Parti stabiliscono che, previa comunicazione scritta di una parte della Controversia Connessa alle Parti, esse avranno facoltà di riunire i procedimenti di arbitrato con riferimento alla Controversia Esistente, a condizione che il Collegio Arbitrale nominato per dirimere la Controversia Esistente ritenga appropriato riunire i procedimenti in questione.

(e) Nell'eventualità in cui sussista una Controversia tra le Parti sul fatto che una disputa debba essere considerata o meno come Controversia Connessa ai sensi della Clausola 5.4.2.7, tale Controversia sarà sottoposta al Collegio Arbitrale nominato per la risoluzione della Controversia o della Controversia Connessa, a seconda dei casi.

(f) Le Parti rinunciano a qualsiasi eccezione relativa al lodo emesso dal Collegio nominato sulla base di un Contratto di Capacità o di un Contratto Collegato, fondata sull'applicazione delle disposizioni di riunione del ricorso di cui alla presente Clausola 5.4.2.7.

(g) Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare senza indugio ogni lodo emesso da qualsiasi Collegio Arbitrale, sia esso nominato ai sensi del Contratto per Capacità sia esso nominato ai sensi di un Contratto Collegato. Le Parti rinunciano inoltre al diritto a qualsiasi forma di impugnazione o ricorso avanti ad un'autorità giurisdizionale con riferimento a qualsiasi questione di fatto o legale, nella misura in cui tale rinuncia possa essere validamente formulata.

(h) Le Parti acconsentono a riconoscere ogni lodo emesso da qualsiasi Collegio, sia esso nominato ai sensi del Contratto di Capacità sia ai sensi di un Contratto Connesso, come definitivo e vincolante per le Parti stesse, a decorrere dalla data della sua emissione. Fatte salve le disposizioni della Clausola 5.4.2.4(a), il Collegio potrà decidere dei costi della Controversia e della Controversia Connessa, secondo modalità ritenute adeguate dal Collegio stesso, e tale decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.

(i) Qualora una Controversia Connessa sia soggetta al procedimento di determinazione dell'Esperto, le disposizioni di cui alla Clausola da 5.4.2.7(a) - 5.4.2.7(h) (inclusa) si applicheranno, con le opportune modifiche, in relazione al procedimento di determinazione

dell'Esperto, salvo per i riferimenti all'arbitrato o ai procedimenti di arbitrato, che devono essere considerati come riferimenti alla Decisione dell'Esperto o ai procedimenti di Decisione dell'Esperto, e per i riferimenti al Collegio Arbitrale e al Tribunale Esistente, che devono essere considerati come riferimenti all'Esperto e all'Esperto Esistente. L'ultima frase della Clausola 5.4.2.7(c) sarà cancellata e il riferimento a "definitivo e vincolante nella Clausola 5.4.2.7(h)" non si applicherà nei casi in cui qualsiasi disposizione di qualsiasi Contratto di Capacità riconosca il diritto all'impugnazione della Decisione dell'Esperto.

5.4.2.8 Termini di decadenza

Salvo quanto stabilito dalla Legge Applicabile, nessuna Parte potrà sottoporre Controversie ad un Esperto, o deferire una Controversia ad un arbitrato o altrimenti avviare una qualsiasi azione o iniziare qualsivoglia procedimento contro l'altra Parte in base o in relazione al Contratto di Capacità (e tale azione o diritto di avviare procedimenti decadrà e sarà considerato come rinunciato in caso contrario), a meno che una Comunicazione di Deferimento all'Esperto o una Richiesta di Arbitrato sia stata emessa, con riguardo alla Controversia in oggetto, nel rispetto delle disposizioni specificate nelle Clausole 5.4.2.3(a) o 5.4.2.4(a), a seconda dei casi, in data corrispondente o antecedente alla data che ricorre ventisei (26) mesi dopo la data che risulta ultima tra le seguenti:

(a) la data nella quale le circostanze che hanno dato origine a tale Controversia si sono verificate la prima volta;

(b) se successiva, la data in cui la Parte che intende avviare un'azione con riguardo alla Controversia sia venuta a conoscenza, o si suppone, su base ragionevole, sia venuta a conoscenza, delle circostanze che hanno dato origine alla Controversia stessa.

5.4.3 Garanzie

Ciascuna delle parti dichiara e garantisce alle altre che, alla Data di Efficacia:

(a) risulta essere debitamente costituita e validamente esistente ai sensi della legge della giurisdizione competente;

(b) dispone di piena autorità, potere e capacità necessari all'assunzione ed all'adempimento delle proprie obbligazioni con riguardo al Contratto di Capacità; e

(c) sono stati intrapresi od eseguiti tutti gli atti e le azioni necessari al fine di assumere ed adempiere ai sensi della legge vigente le proprie obbligazioni nell'ambito del Contratto di Capacità.

5.4.4 Conformità con Leggi, Autorizzazioni e Contratto di Accesso alla Rete

Durante la periodo di validità del Contratto di Capacità, ciascuna Parte si impegna a non agire in modalità tali da determinare:

(a) un mancato rispetto, rischio di modifica o revoca di qualsiasi Autorizzazione;

(b) una violazione di qualsiasi Legge Applicabile o di disposizioni di qualsiasi Autorizzazione applicabile;

(c) una violazione del Contratto di Accesso alla Rete;

restando inteso che la Parte non commette alcuna violazione di tale obbligo se l'azione è connessa al compimento di un atto in ottemperanza alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Capacità.

5.4.5 Riservatezza

5.4.5.1 Riservatezza

Ciascuna Parte dovrà:

(a) osservare l'obbligo di riservatezza con riguardo al Contratto di Capacità e a tutte le informazioni, scritte o in altra forma disponibili, che le siano state o le vengano di volta in volta divulgate in via confidenziale dalla controparte. L'obbligo si estende anche ad informazioni che per loro stessa natura debbano essere considerate come riservate (**Informazioni Riservate**); e

(b) accertarsi che i propri dirigenti, funzionari, dipendenti e rappresentanti, unitamente a quelli delle proprie Società del Gruppo o dei propri azionisti, osservino l'obbligo di riservatezza e trattino le Informazioni Riservate come confidenziali.

5.4.5.2 Divulgazione consentita

La Clausola 5.4.5.1 non trova applicazione con riferimento alle informazioni:

(a) pubblicate o divenute di dominio pubblico tramite altra modalità, successivamente alla data di efficacia del Contratto di Capacità, ad eccezione di quando ciò sia dovuto un atto colposo o doloso, o di un atto o omissione della parte ricevente che contravvenga le obbligazioni previste dalla Clausola 5.4.5.1;

(b) divulgate da una Parte alle proprie Società del Gruppo o ai suoi azionisti, purché (i) tale divulgazione avvenga per scopi inerenti al Contratto di Capacità e che (ii) tali Società del Gruppo e azionisti abbiano sottoscritto, prima dell'avvenuta divulgazione, un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.5.1;

(c) divulgate alla Parte ricevente da un terzo che sia autorizzato a rendere note tali Informazioni Riservate, e che non sia vincolato a nessun obbligo di riservatezza con riguardo a tali Informazioni Riservate;

(d) divulgate nella misura richiesta da qualsiasi Legge Applicabile o Autorità Marittima, da SRG o da qualsiasi borsa valori riconosciuta o Autorità Competente alle cui regole è soggetta, da un punto di vista legale o meno, la Parte che effettua la divulgazione o qualsiasi Società del Gruppo; ciò a condizione che la Parte che divulga le Informazioni Riservate provveda ad inviare una comunicazione, non appena possibile e prima della divulgazione stessa, all'altra Parte con riferimento alle Informazioni Riservate che dovranno essere rese note (recante inoltre indicazione in merito alle motivazioni della richiesta di tali Informazioni). La suddetta Parte si adopererà inoltre per intraprendere qualsiasi azione ragionevole volta ad evitare e limitare la divulgazione delle Informazioni in oggetto;

(e) che siano state raccolte ed elaborate dalla Parte ricevente in modo indipendente, a meno che siano state raccolte durante l'esercizio di attività previste dal Contratto di Capacità o dalla sua applicazione;

(f) divulgate ad un cessionario o assegnatario in buona fede, di parte o tutti i diritti della Parte divulgante, ai sensi del Contratto di Capacità;

(g) divulgate ad un potenziale azionista in buona fede della Parte divulgante, che si è proposto per l'acquisizione dell'intero capitale sociale della Parte divulgante, o di una quota significativa di essa;

(h) divulgate a banche, altri istituti finanziari, investitori o sottoscrittori di obbligazioni o a qualsiasi altra parte relativamente ad una potenziale cartolarizzazione correlata al tentativo della Parte o di una Società del Gruppo di tale Parte di reperire fondi, o per certificare qualsiasi prestito in

merito o garanzie concesse dalla Parte o da una Società del Gruppo, o in connessione con qualsiasi emissione di obbligazioni o cartolarizzazione;

(i) nella misura in cui la divulgazione delle Informazioni Riservate sia debitamente e ragionevolmente richiesta, da qualsiasi consulente, revisore, perito, esperto, appaltatore o subappaltatore che sia nominato o già incaricato (o il cui incarico o impegno sia in corso di valutazione) dalla Parte, dalla banca o da altro istituto finanziario o entità indicata nella Clausola 5.4.5.2(h), e la cui funzione richieda la disponibilità di tali Informazioni Riservate;

(j) divulgate ad un fornitore o ad un potenziale fornitore di GNL che dovrà essere Scaricato presso il Terminale, per finalità che si ritengano ragionevolmente necessarie con riferimento a tale fornitura;

(k) nella misura in cui l'Informazione Riservata sia richiesta secondo modalità adeguate e ragionevoli da una qualsiasi Parte per risolvere una controversia o delle controversie sorte in connessione alla fornitura e/o al ricevimento dei Servizi presso il Terminale;

(l) divulgate a qualsiasi autorità fiscale competente, nella misura richiesta da un obbligo di legge;

(m) divulgate, previo consenso dell'altra Parte (tale consenso non potrà essere negato o sospeso senza una valida motivazione), nella misura in cui ciò sia richiesto, su base ragionevole, per supportare la definizione delle questioni fiscali della Parte divulgante o di qualsiasi suo azionista, o, ancora, qualsiasi altro individuo che si trovi nella medesima posizione della Parte divulgante;

(n) che la parte Ricevente possa provare che le Informazioni Riservate fossero già note prima del ricevimento delle stesse ad opera della Parte divulgante; o

(o) divulgate da una Parte con il previo consenso dell'altra Parte, che non potrà essere negato o sospeso senza valida motivazione,

a condizione che, in caso di divulgazione ai sensi delle Clausole 5.4.5.2(f), 5.4.5.2(g), 5.4.5.2(h), 5.4.5.2(i) o 5.4.5.2(j) di cui sopra, il destinatario di tali informazioni sia già soggetto a sua volta ad un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quanto stabilito nella Clausola 5.4.5.1, e rimanga soggetto a tale obbligo per un periodo di dieci (10) anni dalla data della divulgazione.

5.4.5.3 Durata dell'obbligo di riservatezza

Le disposizioni della presente Clausola 5.4.5 resteranno valide anche a seguito della risoluzione, cessazione o scadenza del Contratto di Capacità o cessione da parte del Cliente di tutti i propri diritti ed obblighi derivanti dal Contratto di Capacità, per un periodi di dieci (10) anni dalla data di risoluzione, cessazione o cessione.

5.4.6 Comunicazioni

5.4.6.1 Invio di Comunicazioni

Fatto salvo quanto indicato nel Contratto di Capacità o nei Manuali del Terminale, qualsiasi comunicazione da una Parte ad un'altra, in base o comunque derivante dal Contratto di Capacità, dovrà avvenire in forma scritta ed in conformità a quanto stabilito dalla Clausola 5.4.6. Tale comunicazione potrà avvenire tramite *fax* al numero indicato nel Contratto di Capacità oppure essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata pre-pagata, raccomandata o corriere all'indirizzo specificato nel Contratto di Capacità. La comunicazione dovrà essere indirizzata all'attenzione del soggetto competente per la ricezione indicato nel Contratto di Capacità (salvo quanto diversamente comunicato di volta in volta ai sensi della Clausola 5.4.6.2). Qualsiasi comunicazione consegnata a mano, inviata via *fax*, corriere o posta sarà ritenuta come debitamente recapitata:

(a) in caso di consegna a mano, invio mediante raccomandata pre-pagata, consegna per espresso, raccomandata o corriere, al momento della consegna; o

(b) in caso di invio via *fax*, al momento della trasmissione;

in ogni caso, nell'eventualità in cui la consegna a mano, via *fax*, via raccomandata pre-pagata, via consegna per espresso, raccomandata o corriere, avvenga dopo le 18:00 di un Giorno Lavorativo, o durante un giorno che non sia lavorativo, la comunicazione si considererà recapitata alle ore 9:00 del Giorno Lavorativo successivo.

5.4.6.2 Modifiche ai dati delle comunicazioni

Una Parte potrà comunicare all'altra Parte il cambiamento del proprio nome, del soggetto all'attenzione del quale inviare le comunicazioni, indirizzo o numero di *fax*, e tale comunicazione avrà effetto a decorrere:

(a) dalla data specificata nella comunicazione come data nella quale la modifica ha luogo; o

(b) da cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la consegna della comunicazione riguardante le modifiche, nel caso in cui non sia specificata alcuna data o la data indicata cada prima di cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la data di consegna della comunicazione.

5.4.6.3 Lingua

(a) Tutte le comunicazioni e gli altri documenti consegnati in base o relativi al Contratto di Capacità saranno redatti in lingua italiano (salvo diversi accordi) o, nel caso in cui sia richiesto dalla Legge Applicabile, in qualsiasi altra lingua. In quest'ultimo caso, il documento sarà accompagnato da una traduzione in lingua inglese.

(b) Ai sensi della Clausola 5.4.6.3(a), in caso di discrepanze riscontrate tra il testo inglese di qualunque comunicazione ed il documento redatto in un'altra lingua di qualunque comunicazione, prevarrà la versione italiana, salvo i casi in cui la Legge Applicabile richieda la redazione della comunicazione o del documento in un'altra lingua. In quest'ultimo caso, prevarrà la versione del testo redatta nella suddetta altra lingua.

5.4.7 Diritti di Terzi

Il Contratto di Capacità non attribuisce diritti a terzi i quali non possono fare affidamento e richiedere l'esecuzione di alcuna disposizione del Contratto stesso.

5.4.8 Nullità parziale

Nell'eventualità in cui qualsiasi corte, Governo, organismo, organo amministrativo o autorità indipendente di una giurisdizione competente (inclusa l'AEEG) dichiari invalida o inefficace una delle disposizioni del Contratto di Capacità, tali invalidità o inefficacia non potranno estendersi alle altre disposizioni del Contratto di Capacità, che rimarranno in vigore pienamente efficaci, valide ed applicabili. Le Parti si impegnano ad adoperarsi per sostituire qualsiasi disposizione invalida o inefficace con un'altra disposizione che sia valida, applicabile ed efficace e rispecchi nella massima misura possibile le finalità economiche, giuridiche e commerciali delle clausole dichiarate invalide o inefficaci.

5.4.9 Diritto di informazione

Il Gestore fornirà all'Utente, tempestivamente su richiesta di quest'ultimo, una copia del bilancio sottoposto a revisione e qualunque altra informazione che un Utente potrebbe ragionevolmente richiedere per valutare la posizione finanziaria del Gestore in relazione al Terminale.

5.4.10 Gestione delle emergenze di servizio – introduzione

Il Gestore ha adottato un piano di emergenza interno, al fine di gestire eventuali situazioni di emergenza (ivi inclusi incendio, fuga di liquidi o gas infiammabili) che possano interferire con il

funzionamento del Terminale e che possano avere effetti negativi per la sicurezza di persone, cose o l'ambiente.

Il piano di emergenza interno che definisce le azioni che il personale del Gestore deve porre in essere al verificarsi di situazioni di emergenza è conforme alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ("Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") e al DPR 8 novembre 1991, n. 435 (SOLAS), al Regolamento UE n. 3636 del 15 febbraio 2006 e al Decreto Legislativo del 27 luglio 1999 ("Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485").

5.4.11 Emergenze di Servizio

5.4.11.1 Tipologie di emergenza

Le emergenze di cui al piano di emergenza interno possono essere le seguenti:

(a) **Emergenza:** un evento anomalo e pericoloso, derivanti da cause interne o esterne, che richiede azione immediata al fine di evitare danni a persone, all'ambiente ed a cose;

(b) **Incidente:** qualsiasi evento indesiderato che possa provocare un danno per le persone, l'ambiente e le attività;

(c) **Incidente grave**: un evento, quale una fuoriuscita grave, incendio o esplosione, dovuto a un susseguirsi incontrollabile di eventi nel corso dell'operazione, e che potrebbe recare un grave pericolo per la salute umana e/o all'ambiente, immediato o futuro, all'interno o all'esterno del Terminale, e che coinvolge una o più sostanze pericolose.

5.4.11.2 Livelli di emergenza

Presso il Terminale sono individuati due livelli di Emergenza:

(a) **Allarme Generale** che deve essere dato in ogni situazione di emergenza e indica un pericolo immediato per la vita umana, il Terminale e i macchinari, il cargo o per l'ambiente**.**

  (i) le situazioni di emergenza includono:

  - Incendio nella zona cargo;
  - Incendio nel locale macchine o sala di controllo;
  - Incendio in un alloggio o ripostiglio;
  - Persone prese da asfissia;
  - Collisione;
  - Uomo a mare;
  - schianto di un elicottero;
  - Inquinamento
  - Incidente Grave

(b) **Abbandono della nave** implica una situazione che non può più essere controllata che darà luogo all' "ABBANDONATE LA NAVE" dove il personale ed eventuali visitatori dovranno raccogliersi presso la stazione delle scialuppe di salvataggio e abbandonare il Terminale.

5.4.12 Obiettivi degli interventi

Le procedure di emergenza forniscono indicazioni al personale presente sul Terminale e a terra per quanto riguarda le misure adeguate da adottare per il tipo di Emergenza. Gli obiettivi del piano di emergenza interno sono:

- controllare e segnalare l'Incidente per minimizzare gli effetti e limitare danni a persone, all'ambiente e a cose;
- fare tutto il necessario per proteggere persone e l'ambiente dalle conseguenze di un Incidente Grave;
- informare adeguatamente il personale a bordo e le autorità competenti;
- provvedere al ripristino e, se necessario, al ripristino ambientale a seguito del relativo Incidente.

5.4.13 Descrizione del sistema di allarme

Allarmi: Il sistema di allarme utilizza due toni diversi per segnalare chiaramente i diversi tipi di allarme. L'Allarme generale è segnalato da 7 brevi squilli e 1 ed uno lungo. L'ordine di abbandonare la nave sarà dato dal Responsabile del Terminale mediante comunicazione pubblica e segnalazioni acustiche provenienti da tutti i dispositivi disponibili.

Personale: il piano di emergenza interno e tutte le procedure di emergenza connesse definiscono il comportamento che il personale deve seguire in qualsiasi caso di Emergenza e, in particolare, con riferimento al personale che svolge specifiche mansioni di intervento e gestione dell'impianto.

Mezzi di comunicazione

I seguenti strumenti di comunicazione sono istallati a bordo del Terminale:

- sistema GMDSS
- sistema radiotelefonico VHF
- unità VHF portatili ad uso locale
- sistema di comunicazione UHF interno alla nave
- sistema di comunicazione satellitare (VSAT – Fleet 77 – MINI M)
- sistema di comunicazione Radio link

Per quanto riguarda il mantenimento dei sistemi di comunicazione attivi durante l'Emergenza, sono possibili due casi:

(a) in casi di Emergenza non derivanti dalla rilevazione di gas nelponte di comando: la radio continuerà ad essere attiva, se necessario anche alimentata da batterie;

(b) in casi di Emergenza derivanti dalla rilevazione di gas nelponte di comando: le possibili azioni definiti dal sistema IAS sono le seguenti (essendo l'alimentazione tramite batteria è esclusa):

   i. tutti i sistemi che riguardano attrezzature situata nella zona esterna, ad eccezione della Radio VHF, sono disattivati dal circuito di "spegnimento automatico" e solo la radio VHF e UHF strutturalmente sicure possono essere utilizzate;

   ii. la radio VHF può essere spenta:
      - dal ritardo impostato nel circuito di spegnimento automatico;
      - dal Gestore, premendo il pulsante sul pannello di controllo che interrompe l'alimentazione alla radio VHF.

Documentazione disponibile: la documentazione tecnica, utile per affrontare e risolvere la situazione di emergenze (come ad esempio le procedure per l'utilizzo sicuro e riavvio della struttura) saranno disponibili presso la cabina di controllo centrale.

Comunicazioni esterne: in caso di Emergenza, il Gestore provvederà ad informare le seguenti soggetti esterni:

- Snam Rete Gas,
- Nave guardiana,
- Il Capitano della Nave Metaniera,
- le Autorità Marittime.

In caso di Incidente Grave, il Gestore, qualora fosse necessario, attiverà in piano di emergenza esterno, ed informerà le seguenti autorità:

- La Prefettura,
- i Vigili del Fuoco,
- le Autorità Marittime.

Come richiesto dal Decreto Legislativo 334/99, il Gestore dovrà informare le autorità e in particolare:
- il Sindaco di Livorno,
- le Vigili del Fuoco,
- il Presidente della Giunta Regionale,
- il Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

5.4.14 Informazioni relative alle emergenze

Quanto prima possibile a seguito dell'Emergenza, il Gestore provvederà a stilare un resoconto contenente, perlomeno, le seguenti parti:

- dichiarazione relativa ai fatti redatta dal Responsabile del Terminale,
- copie dei *telex*, *fax*, *e-mail*, ecc. ricevuti e inviati,
- copia del diario di bordo (sala operativa e sala macchine),
- una copia di eventuali rapporti o dichiarazioni redatte da terzi,
- qualunque ulteriore informazione che possa essere necessaria come, ad esempio, copie dei tabulati della sala di comando centrale, della sala motori etc.,
- dichiarazioni di eventuali testimoni.

Il Gestore provvederà a comunicare all'AEEG, entro il 31 dicembre di ogni Anno, un nota riassuntiva contenente le principali informazioni relative alle emergenze di servizio che si sono verificate presso il Terminale nell'Anno Termico precedente.

SEZIONE 6: LAVORI NECESSARI PER IL TERMINALE ED AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI ACCESSO

Questa Sezioni descrive le procedure che devono essere seguite per (i) l'implementazione dei Lavori Necessari per il Terminale e (ii) per la revisione del Codice di Accesso. I Manuali del Terminale saranno aggiornati dal Gestore senza il coinvolgimento di parti terze.

Capitolo 6.1 – LAVORI NECESSARI PER IL TERMINALE

6.1.1 Lavori Necessari per il Terminale a seguito di un Mutamento Normativo

(a) Nel caso in cui un qualsiasi Mutamento Normativo renda ragionevolmente necessario lo svolgimento di lavori di qualsiasi genere o di qualsiasi azione relativa o correlata al Terminale o parte di esso (**Lavori Necessari**), il Gestore, agendo come Operatore Prudente e Ragionevole, ne darà comunicazione al Cliente specificando i dettagli riguardanti il Mutamento Normativo, le modalità in base alle quali il Gestore si propone di attuare le modifiche richieste ed i dettagli dei Lavori Necessari che si rendano opportuni per il recepimento dei Cambiamenti Legislativi. Il Gestore continuerà ad aggiornare il Cliente in merito a tutti gli sviluppi riferibili alle operazioni in corso.

(b) Il Gestore avrà il diritto di effettuare i Lavori Necessari nei tempi e con le modalità da esso determinate, nel rispetto di quanto segue. In particolare, il Gestore:

(i) ove ragionevolmente possibile, effettuerà i Lavori Necessari tra il 1 aprile e il 30 settembre (inclusi);

(ii) consulterà il Cliente in relazione alla tempistica di svolgimento del Lavori Necessari;

(iii) effettuerà i Lavori Necessari appena ragionevolmente possibile;

(iv) eseguirà o farà eseguire i Lavori Necessari dopo l'elaborazione di un programma operativo in conformità con gli standard di un Operatore Ragionevole e Prudente; e

(v) notificherà il Cliente della data prevista ogni qualvolta avranno inizio, o sono state commissionate, modifiche al Terminale dovuti a Lavori Necessari.

Capitolo 6.2 – AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI ACCESSO

6.2.1 Principi generali

Le proposte di modifica del Codice di Accesso sono redatte dal Gestore, pubblicate per la consultazione pubblica e poi trasmesse all'AEEG unitamente al parere del Comitato di Consultazione, al fine di verificare il rispetto dei criteri per la stesura del Codice di Accesso e con gli obiettivi generali in materia di accesso e di uso di impianti di rigassificazione di GNL.

Le proposte di emendamento possono essere anche preparate dal Gestore a seguito di richieste di modifica ricevute da soggetti autorizzati secondo la procedura descritta di seguito.

Le proposte di modifica del Codice di Accesso saranno redatte dal Gestore ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della Delibera AEEG ARG/gas n. 55/09 del 7 maggio 2009. Al fine di rendere possibile la consultazione pubblica, il Gestore pubblicherà le modifiche richiesta sul proprio sito web.

6.2.2 Richieste di modifica al Codice di Accesso

6.2.2.1 Soggetti legittimati

I soggetti legittimati ad avanzare richieste di modifica al Codice di Accesso sono i seguenti:

(a) gli Utenti, sia individualmente che collettivamente;

(b) le imprese di stoccaggio o di trasporto;

(c) le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente a quelle parti del Codice di Accesso che le coinvolgono direttamente.

6.2.2.2 Presentazione della richiesta di modifica

Ai sensi della Delibera AEEG ARG/gas n. 55/09, le richieste di modifica possono essere presentente al Gestore in qualunque momento dell'Anno Termico.

Le richieste di modifica devono includere una descrizione dei principali elementi delle modifiche richieste, sulla base delle quali il Gestore, se queste dovessero essere accettate, elaborerà una proposta di modifica al Codice di Accesso.

6.2.2.3 Requisiti di ricevibilità

Per essere dichiarata ricevibile dal Gestore, ogni richiesta di modifica, dovrà:

(a) essere presentate da un soggetto legittimato ai sensi del paragrafo sopra;

(b) essere accompagnata da informazioni riguardanti il Richiedente (società, sede legale, ecc.) e almeno un contatto (nome, numero di telefono, numero di *fax*, *e-mail*, ecc.), che può essere contattato in relazione alla richiesta di modifica in questione;

(c) indicare le ragioni per le quali il Richiedente ritiene che la richiesta di modifica debba essere accettata, fornendo, se la richiesta è presentata dai soggetti di cui sopra, gli elementi che dimostrano il loro coinvolgimento diretto nella materie oggetto della richiesta di modifica;

(d) includere qualsiasi documentazione (analisi, rapporti, ecc.) a sostegno della richiesta.

6.2.2.4 Dichiarazione di ricevibilità

Il Gestore verificherà che la richiesta di modifica sia conforme ai requisiti della Clausola 6.2.2.3. Nel caso in cui uno o più di questi requisiti non siano stati rispettati, il Gestore comunicherà al Richiedente l'irricevibilità della richiesta, indicando quali elementi non sono conformi, entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di modifica. Il Richiedente ha diritto di presentare una nuova richiesta di modifica corredata dagli elementi aggiuntivi richiesti.

La richiesta di modifica è considerata ammissibile qualora il Gestore non sollevi rilievi entro tre (3) Giorni Lavorativi dalla ricezione.

6.2.2.5 Valutazione della richiesta di modifica

Il Gestore analizzerà e valuterà la richiesta di modifica sulla base dei seguenti elementi:

(a) coerenza delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Accesso;

(b) modalità con cui le modifiche possono contribuire al miglioramento del Codice di Accesso;

(c) implicazioni operative sull’attività di rigassificazione del GNL in termini di complessità tecnica, tempi di adeguamento e costi stimati.

Durante la fase di valutazione, il Gestore potrà richiedere informazioni aggiuntive e/o chiarimenti al Richiedente. Se la valutazione ha esito positivo, entro la fine del ventesimo (20°) giorno successivo al ricevimento della richiesta di modifica di cui sopra, il Gestore provvederà alla pubblicazione della richiesta di modifica sul proprio sito web e redigerà una proposta di modifica al Codice di Accesso.

Entro lo stesso termine, il Gestore, se ritiene che la richiesta di modifica non deve essere sottoposta a consultazione pubblica, la mette a disposizione dell’AEEG, insieme ad una spiegazione sul motivo per cui il Gestore ha deciso di non sottoporre la modifica a consultazione pubblica, ed informando contestualmente il Richiedente.

La proposta di modifica dovrà:

(d) contenere una breve descrizione della natura della modifica, indicando i motivi sui quali il Gestore dovrebbe basarsi per la decisione relativa all'emendamento;

(e) indicare le Clausole e Sezioni/Capitoli del Codice di Accesso che sono interessati dalla proposta, unitamente alle modifiche da apportare al testo del Codice di Accesso;

(f) includere qualsiasi documentazione (analisi, rapporti, ecc.), a sostegno della richiesta;

(g) indicare una data di efficacia della modifica proposta.

Il Gestore assegnerà a ciascuna richiesta di modifica un numero di riferimento che registrerà nel registro di sistema dedicato, che dovrà essere conservato presso la sede legale del Gestore ed essere accessibile per la consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

6.2.2.6 Consultazione sulla proposta di modifica

Il Gestore trasmetterà la proposta di modifica alla Comitato di Consultazione ai sensi dell’articolo 3 della Delibera AEEG n. ARG/gas 55/09.

Contestualmente alla trasmissione della proposta di modifica con il Comitato di Consultazione, il Gestore pubblicherà la proposta di modifica sul proprio sito web, al fine di consentire a tutte le parti interessate a fornire le proprie osservazioni.

La proposta di modifica predisposta dal Gestore in conformità con i decreti, delibere o altri provvedimenti emessi dall'autorità competente sarà pubblicata sul proprio sito web entro 15

(quindici) giorni dalla pubblicazione del provvedimento a meno che il provvedimento stesso non fornisca un termine diverso.

Il Gestore potrà proporre proposte di modifica durante tutto l'Anno Termico.

I periodi di consultazione durano:

(a) quarantacinque (45) Giorni, oppure

(b) trenta (30) giorni se la proposta di modifica è stata predisposta dal Gestore per effetto di decreti, delibere o altri provvedimenti emessi dalla competente autorità, salvo che la misura preveda un termine specifico.

6.2.2.7 Trasmissione all'AEEG della proposta di modifica

Entro venti (20) giorni dalla fine del processo sopra descritto, il Gestore, al fine di consentire la valutazione di conformità e ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Delibera AEEG ARG/gas n. 55/09, trasmetterà all'AEEG:

(i) le proposte di modifica del Codice di Accesso, come modificate per tener conto delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione;

(ii) il parere del Comitato di Consultazione;

(iii) una relazione che illustri come tali pareri e comunicazioni siano state considerate.

(a) Il termine di cui sopra è ridotto a dieci (10) giorni, se la proposta di modifica è stata predisposta dal Gestore per effetto di decreti, delibere o altri provvedimenti emessi dall'autorità competente.

(b) Le proposte depositate presso l'AEEG saranno pubblicate dal Gestore sul proprio sito web.

(c) Il Gestore pubblica il codice aggiornato sul proprio sito web entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento sul sito web dell'AEEG.

Allegato 1 - Modello Contratto per la Cessione Volontaria di Slot

Allegato 2 – Modello di Inter-User Agreement

Allegato 3 – Modello di Contratto di Foundation Capacity

Allegato 4 – Modello di Contratto di Capacità Slot